

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO ANGELO CERA) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	42
GIUSTIZIA (II)	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	75
FINANZE (VI)	»	81
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	97
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	104
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	105
AFFARI SOCIALI (XII)	»	108
AGRICOLTURA (XIII)	»	122

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	141
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	143

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Angelo Cera

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione 3

*Martedì 13 ottobre 2015. – Presidenza
del Presidente Simone BALDELLI.*

La seduta comincia alle 10.40.

**Comunicazioni del Presidente
sui lavori della Commissione.**

Simone BALDELLI, *Presidente*, riepiloga i fatti all'origine della costituzione della Commissione d'indagine e i principali aspetti procedurali che ne caratterizzano i lavori. Propone, quindi, che si proceda alla resocontazione integrale delle audizioni, di cui evidenzia il regime di riservatezza.

(La Commissione concorda).

Simone BALDELLI, *Presidente*, propone poi che si proceda, nella giornata di mercoledì 14 ottobre 2015, alle ore 15, all'audizione del deputato Angelo Cera e, alle ore 15,40, all'audizione del deputato Giuseppe D'Ambrosio.

(La Commissione concorda).

Simone BALDELLI, *Presidente*, propone infine che le funzioni di segretario siano assolve dalla deputata Anna Rossomando.

(La Commissione concorda).

La seduta termina alle 10.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Movimento « Abolizione limiti di età concorsi statali, Forze dell'ordine e privati », nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00552 Rizzo .

4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 ottobre 2015.

Audizione di rappresentanti del Movimento « Abolizione limiti di età concorsi statali, Forze dell'ordine e privati », nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00552 Rizzo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 2.1000 dei relatori</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	34

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 5.501 dei relatori (Nuova formulazione)</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento 2.1000 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	36
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 8.30.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 7 ottobre 2015 sono stati ritirati gli emendamenti Vargiu 1.48 e 1.51 e Pinna 1.39, 1.40 e 1.49. Avverte che sono inoltre stati ritirati, prima dell'inizio della seduta odierna, gli emendamenti Altieri 1.44, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.84, 2.85, 2.88, 2.87, 2.89, 2.90, 2.92, 2.94, 2.95, 2.96, 2.156, 2.186 e 2.187 e l'emendamento Fratoianni 2.112. (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 7 ottobre 2015*).

Avverte, infine, che è stato presentato l'emendamento 2.1000 dei Relatori (*vedi allegato 1*). Propone, quindi, in accordo con la presidente della VII Commissione, di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti al suddetto emendamento alle ore 16 della giornata odierna.

Le Commissioni concordano.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte quindi che, essendo stato precedentemente ritirato anche l'emendamento Coppola 1.41, la votazione riprenderà dall'emendamento Brunetta 1.42.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Brunetta 1.42 e Altieri 1.43.

Simone VALENTE (M5S), sottolinea che il suo emendamento 1.46, è volto alla promozione della lingua inglese, anche al fine di superare il divario che il Paese registra nei confronti di altri Paesi europei al riguardo e chiede ai relatori le motivazioni del parere contrario.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, risponde che il parere contrario è motivato dall'esigenza di mantenere coerenza nell'impianto della legge, senza introdurre contenuti propri del contratto di servizio, sui quali, come già ribadito dal Governo, verrà fatta un'apposita riflessione.

Ludovico VICO (PD) ha l'obbligo di rammentare che il 2015 è il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Simone Valente 1.46 e Caparini 1.50.

Roberto RAMPI (PD) accoglie la richiesta di accantonamento formulata dai relatori riguardo al suo emendamento 1.52.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Rampi 1.52.

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Fico 1.53 e Brunetta 1.54, sottolinea che esso ha la finalità, come richiesto anche dall'Unione europea, di evitare l'accentramento delle competenze nelle mani del Governo, rinforzato dalla previsione di una deliberazione del Consiglio dei ministri per la definizione degli indirizzi relativi al contratto di servizio.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel condividere le considerazioni della collega Liuzzi, osserva che gli identici emendamenti Fico 1.53 e Brunetta 1.54, sono da considerarsi «renziani», giacché vanno nella direzione di sottrarre la RAI al controllo della politica, come auspicato più volte dal Presidente del Consiglio.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, pur rispettando le posizioni appena espresse, puntualizza che il richiamo alla delibera del Consiglio dei ministri intende solo sottolineare la collegialità dell'intervento già esercitato oggi da singoli Ministeri, in quanto titolari delle azioni o di poteri di vigilanza.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fico 1.53 e Brunetta 1.54.

Roberto RAMPI (PD) ritira il proprio emendamento 1.55.

Dalila NESCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Fico 1.57, fa presente che esso sottolinea l'esigenza di una verifica, da parte dell'Autorità, dei risultati ottenuti dalla concessionaria in tre settori che giudica decisivi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fico 1.57 e Caparini 1.58.

Michele Pompeo META, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, an-

che a nome del relatore per la VII Commissione, avverte che, a motivo della presentazione dell'emendamento 2.1000 da parte dei relatori, esprimerà i pareri fino all'emendamento Fico 2.130. Riguardo a tutte le suddette proposte emendative, invita i presentatori a ritirarle, esprimendo altrimenti parere contrario. Raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti dei relatori 2.500 e 2.501.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 2.500 e 2.501 e parere conforme a quello dei relatori per le restanti proposte emendative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Brunetta 2.1.

Davide CAPARINI (LNA), esponendo l'emendamento a sua firma 2.2, ripropone l'idea dell'asta per il servizio pubblico, sul modello della gara che già si svolge per i diritti sportivi, rivolta a tutti i soggetti privati che operano nell'ambito della comunicazione mediatica. Al riguardo, sottolinea che tale modello valorizza il ruolo dell'emittenza locale, che potrebbe diventare concessionaria del servizio pubblico locale e rimarca altresì il ruolo fondamentale del servizio radiofonico, evidenziandone le potenzialità di crescita mediante la diffusione in tecnologia digitale, che attualmente non si sviluppa non per carenza di volontà da parte degli operatori ma per l'inerzia del Governo rispetto all'adozione delle misure necessarie a stimolare l'adozione di tale tecnologia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caparini 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Mirella LIUZZI (M5S), chiarisce che l'emendamento Fico 2.6, riprende parte della proposta di legge presentata dal suo Gruppo, anteriormente al disegno di legge governativo, in ordine alla *governance* della RAI. Tale proposta di legge e l'emendamento in esame disegnano un sistema atto a garantire l'indipendenza e l'impar-

zialità dei membri del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico, introducendo in questo modo una reale novità per il Paese.

Davide CAPARINI (LNA) condivide la portata innovativa dell'emendamento Fico 2.6, su cui preannuncia il voto favorevole.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fico 2.6 e Caparini 2.7.

Roberto RAMPI (PD) ritira il suo emendamento 2.8.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo sull'emendamento Giancarlo Giordano 2.10, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che in esso siano contenuti tutti i principi che dovrebbero costituire l'ossatura del servizio pubblico, come, in particolare, la partecipazione e l'accessibilità. Osserva che tali principi rappresentano la direzione verso la quale solo alcune forze del Parlamento intendono procedere e si pongono in netta opposizione con la volontà del Governo di accentrare nelle proprie mani tutti i poteri in ordine alla gestione della società concessionaria del servizio pubblico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Giancarlo Giordano 2.10 e Caparini 2.11.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Brunetta 2.12, afferma che si tratta del primo di una serie volto a modificare la procedura di elezione del Consiglio di Amministrazione della RAI. La presentazione tali emendamenti costituisce la manifestazione del disagio e della contrarietà del suo Gruppo nei riguardi dell'impianto generale del provvedimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Brunetta 2.12.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, a seguito della rieiezione del-

l'emendamento Brunetta 2.12, a fini di economia procedurale, non verranno posti in votazione i successivi emendamenti Brunetta 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 e 2.35, che propongono la medesima modifica del testo e differiscono per la parte consequenziale.

Le Commissioni, con il parere contrario dei relatori e del Governo respingono l'emendamento Brunetta 2.36.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, a seguito della reiezione dell'emendamento Brunetta 2.36, a fini di economia procedurale, non verranno posti in votazione i successivi emendamenti Brunetta 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Brunetta 2.55, 2.56 e 2.57.

Giuseppe CIVATI (Misto), dichiara che l'emendamento Pannarale 2.58, ribadisce le ragioni alla base della proposta di legge a prima firma Fratoianni volta a modificare la concezione della *governance* della RAI. Osserva che l'approvazione dell'emendamento, che prevede tra l'altro l'istituzione di un Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, sarebbe un segnale di un vero e proprio cambiamento culturale.

Davide CAPARINI (LNA), preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento Pannarale 2.58, giudica innovativa l'introduzione del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico in sostituzione della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Esprime, inoltre, il suo favore sui requisiti molto stringenti del presidente e dei componenti del Consiglio, che potrebbero garantire la vera indipendenza di tali organi. Dato lo spessore dei requisiti richiesti, giudica però che sarà difficile

individuare figure all'altezza. Si augura pertanto che gli estensori dell'emendamento abbiano in mente le persone rispondenti a tali requisiti e vogliano dirne i nomi alle Commissioni.

Giuseppe CIVATI (Misto) ne rivelerà l'identità dopo che il collega Caparini avrà votato a favore dell'emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pannarale 2.58.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, a seguito della reiezione dell'emendamento Pannarale 2.58, a fini di economia procedurale, non verranno posti in votazione i successivi emendamenti Civati 2.60, Andrea Maestri 2.59, gli identici emendamenti Brunetta 2.61 e Pannarale 2.62, Brunetta 2.64 e Fratoianni 2.63.

Roberto FICO (M5S), sottolinea che il suo emendamento 2.65 è volto a ridurre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI designati dal Governo. In tal modo si garantisce maggiormente l'indipendenza del consiglio di amministrazione dando maggior peso ai membri designati dal Parlamento. Con la stessa finalità l'emendamento propone la sostituzione del voto limitato a uno, con il voto a maggioranza dei due terzi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.65.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, a seguito della reiezione dell'emendamento Pannarale 2.58, a fini di economia procedurale, non verrà posto in votazione l'emendamento Brunetta 2.66.

Dalila NESCI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 2.68, osserva che l'estensione a cinque anni della durata del mandato dell'amministratore delegato, oltre che l'indicazione di una serie di limitazioni al suo mandato, costituisce una misura di buon senso giustificata dall'importanza di tale ruolo. In particolare, la sua esclusione nei cinque anni successivi

da incarichi e consulenze presso società operanti in settori collegati è una misura che tutela gli interessi della RAI.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, conferma il parere contrario all'emendamento Nesci 2.68.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nesci 2.68.

Roberto FICO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 2.67, osserva che l'estensione a cinque anni della durata del mandato del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato risponde all'esigenza di garantire una migliore programmazione e un più ampio respiro alla *governance* della RAI.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, pur apprezzando l'intento sotteso all'emendamento Fico 2.67, non reputa opportuno far coincidere la durata del mandato del consiglio di amministrazione della Rai con la durata della legislatura.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.67.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che alle 12 è in programma al Senato una riunione dei Gruppi congiunti di Forza Italia con la presenza del Presidente Berlusconi. Invita pertanto le presidenze a tener conto, nella programmazione dei lavori delle Commissioni riunite, di tale impegno.

Michele Pompeo META, *presidente*, si riserva di valutare la richiesta.

Roberto FICO (M5S), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.70. Esso, con l'indicazione di requisiti di onorabilità dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI, è volto ad evitare il riprodursi di casi, come quello del consigliere Verro, che finiscono per minare l'indipendenza del servizio pub-

blico. Pur non volendo colpevolizzare il *munus* di parlamentare, osserva che chi esercita il potere legislativo non offre le necessarie garanzie di indipendenza quando esercita contestualmente o subito dopo anche il « potere mediatico ».

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, osserva che l'attuale formulazione della lettera *d*) del comma 1, che l'emendamento Fico 2.70 è volto a sostituire, è il frutto di un confronto avvenuto in più sedi. Il Governo è convinto che l'attuale formulazione garantisca l'indipendenza del consiglio di amministrazione, non essendo giusto escludere dalla possibilità di farne parte chi, come parlamentare, ha svolto un servizio al Paese. A suo avviso, piuttosto che l'indicazione di un numero di anni di impedimento a ricoprire la carica, sono indice di indipendenza la qualità della persona e la libertà di comportamento.

Paolo COPPOLA (PD) chiede ai colleghi del Movimento 5 Stelle se con l'attuale formulazione dell'emendamento Fico 2.70 gli appartenenti ad un movimento politico potranno ricoprire l'incarico di consiglieri di amministrazione della RAI.

Roberto FICO (M5S) non ha difficoltà ad ammettere che ai fini dell'emendamento 2.70 partiti e movimenti politici sono la stessa cosa e chi si riconosce nel Movimento 5 Stelle sottostarà alle limitazioni del caso.

Dalila NESCI (M5S) invita i colleghi a contribuire al dibattito, evitando le provocazioni. Si dichiara delusa dalle parole del rappresentante del Governo e osserva che il Movimento 5 Stelle è costretto a presentare emendamenti che prevedono limitazioni all'assunzione di cariche per la mancanza, nel nostro ordinamento, di una normativa che regoli il conflitto di interessi, come dimostra il caso di Silvio Berlusconi, attivo in politica e contemporaneamente nel settore radiotelevisivo. Rilevando che in ogni caso la società italiana è su posizioni più avanzate rispetto a

quelle delle sue istituzioni, osserva che è dovere del Parlamento tutelare il servizio pubblico radiotelevisivo dagli interventi della politica.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) deve dissentire. Osserva che, da giornalista iscritto da trenta anni all'albo professionale e da persona perbene, avrebbe tutte le qualità per ricoprire il ruolo di consigliere di amministrazione della RAI e, da questo punto di vista, l'attività di parlamentare e, in particolare, di membro della Commissione di Vigilanza, ha arricchito le sue conoscenze e la sua esperienza sulla materia.

Simone VALENTE (M5S), ribadendo che il Movimento 5 Stelle è assimilabile pienamente ad un partito politico, sulla base dell'emendamento Fico 2.70 anche gli appartenenti al Movimento 5 Stelle dovranno rispettare le limitazioni al diritto di ricoprire l'incarico di consigliere di amministrazione della RAI.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva che la stessa Costituzione equipara i movimenti ai partiti politici.

Simone VALENTE (M5S), volendo trasformare la provocazione del collega Coppola in proposta, suggerisce di riformulare l'emendamento Fico 2.70 in accordo con il Gruppo del PD e con i relatori. Infatti il Movimento 5 Stelle ha come scopo non quello di favorire il proprio partito ma di difendere gli interessi dei cittadini italiani.

Giuseppe CIVATI (Misto) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Fico 2.70, il cui contenuto è riconducibile a quello dell'emendamento Fratoianni 2.73.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, pur apprezzando l'intento dell'onorevole Valente, conferma il parere contrario, in quanto il testo originario della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è il frutto dell'esame approfondito svolto al Senato e

rappresenta il punto di equilibrio tra le diverse posizioni emerse in quella sede.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.70.

Roberto FICO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.71, che ha lo scopo di assicurare che i membri del consiglio di amministrazione della RAI abbiano competenze valide per potere svolgere in maniera seria un compito che richiede un approccio interdisciplinare. Ricorda che tale tema è stato affrontato anche nel corso dell'esame al Senato e che sembrava si potesse raggiungere un valido punto di intesa, prima dell'assunzione di una posizione contraria da parte del Governo.

Giuseppe CIVATI (Misto) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Fico 2.71, ricordando di essere firmatario di un emendamento di analogo contenuto. Ritiene fondamentale il tema in discussione in quanto è necessaria una selezione rigorosa per individuare i componenti del consiglio di amministrazione della RAI.

Davide CAPARINI (LNA) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Fico 2.71, invitando i relatori a riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI rileva che il tema della professionalità dei membri del consiglio di amministrazione della RAI sia presente nel testo approvato dal Senato, in quanto si richiedono elevata professionalità e comprovata esperienza in diversi ambiti. Sottolinea che anche la previsione della designazione di alcuni membri da parte delle Assemblee della Camera e del Senato, e non più dalla Commissione di Vigilanza, rappresenta una sfida che dovrebbe assicurare idonee capacità e competenze dei soggetti nominati. Osserva, in conclusione, che un'elencazione troppo minuziosa delle cause di incompatibilità può determinare serie difficoltà nell'individuazione dei candidati.

Roberto FICO (M5S) ritiene che i requisiti presenti nel testo approvato dal Senato siano troppo generici, così come quelli previsti dalla legge Gasparri. Esorta i colleghi ad avere più coraggio e ad essere più stringenti nella individuazione delle competenze richieste.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.71.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sammarco 2.72, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Simone VALENTE (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Fratoianni 2.73, ricordando che il tema dell'incompatibilità è affrontato in maniera ancora più decisa in altre proposte emendative presentate dal suo Gruppo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fratoianni 2.73.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'emendamento Fico 2.74, di cui è cofirmataria, rilevando che l'attuale formulazione del capoverso 4-*ter* appare contraddittoria e che il riferimento ivi contenuto ai presidenti delle giunte provinciali appare ormai superato.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, evidenzia che il rilievo sui presidenti delle giunte provinciali formulato dalla collega Liuzzi trova risposta nel successivo emendamento 2.500.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.74.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'emendamento Fico 2.75, di cui è cofirmatario, sottolineando che con l'attuale formulazione la disciplina delle incompatibilità può essere aggirata, presentando le dimissioni dal precedente incarico.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI rileva che quanto affermato dal deputato Luigi Gallo non corrisponde alla realtà in quanto, grazie a una modifica introdotta al Senato, è previsto che la cessazione dall'incarico debba avvenire dodici mesi prima della data di nomina.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.75.

Simone VALENTE (M5S) illustra l'emendamento Vacca 2.81, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vacca 2.81.

Simone VALENTE (M5S) illustra l'emendamento Vacca 2.82, di cui è cofirmatario, ricordando che l'ampia durata del periodo richiesto tra la cessazione degli incarichi di Governo o elettivi e la nomina nel consiglio di amministrazione della RAI è presente anche nella proposta di legge presentata dal proprio Gruppo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vacca 2.82.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'emendamento Vacca 2.83, di cui è cofirmatario, evidenziando che un periodo di dodici mesi non è sufficiente ad escludere l'aggiramento della disciplina dell'incompatibilità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vacca 2.83 e 2.86.

Passano poi ad esaminare l'emendamento 2.500 dei relatori e il subemendamento Caparini 0.2.500.1, ad esso riferito.

Le Commissioni respingono il subemendamento Caparini 0.2.500.1 ed approvano l'emendamento 2.500 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Davide CAPARINI (LNA) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Giancarlo Giordano 2.97.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giancarlo Giordano 2.97.

Roberto FICO (M5S) illustra il suo emendamento 2.98, osservando che la previsione di un'incompatibilità della carica di membro del consiglio di amministrazione della RAI con incarichi in società fornitrici della stessa RAI appare dettata dal buon senso. Invita pertanto a riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fico 2.98 e 2.99.

Simone VALENTE (M5S) illustra l'emendamento Vacca 2.100, di cui è cofirmatario, sottolineando l'opportunità di prevedere l'incompatibilità anche in presenza di condanne non definitive. Ritiene indispensabile mandare un messaggio chiaro ai cittadini sul fatto che i membri del consiglio di amministrazione della RAI debbano essere caratterizzati dalla massima onestà e trasparenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vacca 2.100.

Davide CAPARINI (LNA) illustra il suo emendamento 2.101, raccomandandone l'approvazione. Evidenzia, in particolare, che viene prevista l'elezione, tra i sette componenti del consiglio d'amministrazione della RAI, oltre che di un rappresentante dei dipendenti di Viale Mazzini, in linea con quanto da tempo proposto dal suo gruppo politico, di un esponente delle associazioni dei consumatori e di un soggetto espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Rileva che questo emendamento tende a rendere la RAI autonoma dal potere del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caparini 2.101 e Pannarale 2.102.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Fratoianni 2.112 è stato ritirato.

Giuseppe CIVATI (Misto), in qualità di cofirmatario, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.193, chiedendo al Governo di cambiare il suo avviso negativo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Giancarlo Giordano 2.193, sottolineando che il tema sotteso potrà essere proficuamente affrontato in un'altra occasione.

Mirella LIUZZI (M5S) osserva che, pur presentando l'emendamento Giancarlo Giordano 2.193 elementi condivisibili riferiti alla determinazione del canone di abbonamento alla società RAI, il suo gruppo voterà in senso contrario alla luce delle restanti disposizioni della proposta emendativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Giancarlo Giordano 2.193, Pastorino 2.194, Borghesi 2.103 e 2.104, Caparini 2.105 e Vacca 2.106.

Roberto FICO (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.107. Sottolinea, in particolare, che la previsione del voto limitato ad una sola persona, combinata con la legge elettorale che sarà utilizzata in futuro, non garantisce che la composizione del prossimo consiglio di amministrazione della RAI risponda al principio del pluralismo. Per tale motivo, propone che i due membri espressi dalla Camera dei deputati e i due membri espressi dal Senato della Repubblica siano eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Rileva, infine, che a lui non sono piaciute le ultime nomine dei consiglieri di amministrazione della RAI.

Giuseppe CIVATI (Misto) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Fico 2.107, avvertendo che non necessariamente l'attuale maggioranza che sostiene il Governo vincerà le prossime elezioni.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, segnala che il meccanismo previsto per la condivisione – ad opera dei partiti – dei nominativi da esprimere da parte dell'Assemblea di ciascuna Camera, è lasciato alla loro responsabilità, essendo invece diverso il meccanismo che si realizza all'interno della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI-radiotelevisione italiana. Osserva poi che la maggioranza dei due terzi dei componenti, come proposto dal suddetto emendamento Fico 2.107, potrebbe portare ad uno stallo nell'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della RAI.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.107.

Dalila NESCI (M5S) illustra l'emendamento Fico 2.108, ricordando che lo stesso rappresenta una parte di una proposta di legge del Movimento 5 Stelle su questo tema. Evidenzia, in particolare, che si propone di prevedere audizioni pubbliche dei candidati a componenti del consiglio di amministrazione della RAI di elezione parlamentare in possesso dei requisiti richiesti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.108.

Roberto FICO (M5S) illustra il suo emendamento 2.109, sottolineando che esso preveda audizioni pubbliche dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti presso la Camera dei deputati e il Senato ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI di spettanza parlamentare, oltre a disciplinare i requisiti, negativi e positivi, richiesti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.109.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra il suo emendamento 2.110 e sottolinea che lo stesso è conforme a quanto rappresentato dal professor Zaccaria in sede di audizione parlamentare, in quanto prevede audizioni

pubbliche presso le Camere dei candidati in possesso dei requisiti richiesti.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, osserva che l'emendamento Liuzzi 2.110 appare confliggere con l'autonomia regolamentare di ciascuna Camera.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Liuzzi 2.110 e Giancarlo Giordano 2.111. Passano poi ad esaminare l'emendamento 2.501 dei relatori e i relativi subemendamenti. Respingono quindi il subemendamento Giancarlo Giordano 0.2.501.1.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra il subemendamento Simone Valente 0.2.501.4, raccomandandone l'approvazione. Segnala, in particolare, che non è chiaro, nella formulazione dell'emendamento dei relatori, che cosa si intenda per « a seguito di valutazione favorevole ».

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, intervenendo sul subemendamento Simone Valente 0.2.501.4, osserva che l'emendamento dei relatori è teso a rendere più chiaro il testo e contempla l'assenso preventivo della Commissione di Vigilanza sulla revoca.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Simone Valente 0.2.501.4, Liuzzi 0.2.501.5 e Fico 0.2.501.2.

Giorgio LAINATI (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, ritira il subemendamento Brunetta 0.2.501.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.501 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Roberto FICO (M5S) illustra il proprio emendamento 2.113, il quale prevede che la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI sia resa efficace in base alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo ge-

nerale sui servizi radiotelevisivi espressa con la maggioranza dei due terzi. Ciò si rende necessario al fine di realizzare un bilanciamento tra i poteri, in quanto non si può lasciare al Governo il potere di nominare e revocare i membri del consiglio di amministrazione della RAI. Evidenzia che ciò viene proposto in linea con quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2009. Chiede quindi che sia accantonato il presente emendamento, al fine di consentire una riflessione più approfondita.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI concorda.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, si associa.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Fico 2.113.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 13.40.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rammenta, poi, che nell'odierna seduta antimeridiana è stato dato annuncio della presentazione dell'emendamento dei relatori 2.1000 e che il relativo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 16 di oggi. Avvisa altresì che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento dei relatori 5.501. *(vedi allegato 3)* che differisce da quella originaria solo per l'aggiunta di un periodo finale. Propone pertanto, in accordo con il presidente della IX Commissione, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tale parte modificata dell'emendamento 5.501 sempre per le ore 16 di oggi, fermo restando che rimangono validi i subemendamenti già presentati e pubblicati.

Le Commissioni concordano.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, essendo stato accantonato nella seduta antimeridiana l'emendamento Fico 2.113, l'esame del provvedimento riprenderà dall'emendamento Brunetta 2.114.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Brunetta 2.114, 2.115, 2.116 e 2.117.

Roberto FICO (M5S) illustra il proprio emendamento 2.118, raccomandandone l'approvazione. Segnala, in particolare, che esso è finalizzato a rafforzare l'autonomia della RAI, prevedendo che l'amministratore delegato sia scelto dal consiglio di amministrazione al proprio interno, anziché essere designato dal Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fico 2.118 e Caparini 2.119.

Roberto FICO (M5S) illustra il suo emendamento 2.120, ed evidenzia che esso attua un mero coordinamento formale.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, segnala che l'emendamento 2.1000 dei Relatori tra le altre cose, risponde anche all'esigenza evidenziata dall'emendamento Fico 2.120.

Roberto FICO (M5S), in ragione della precisazione del relatore, ritira l'emendamento 2.120.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'emendamento Fico 2.121, raccomandandone l'approvazione. In particolare, evidenzia l'esigenza di mantenere i poteri decisionali sui contratti attribuiti all'amministratore delegato nel limite dell'importo attualmente previsto, anziché elevare tale limite a 10 milioni di euro, che rappresentano una soglia eccessivamente alta.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, con riferimento alla proposta emendativa Fico 2.121, segnala che già l'attuale statuto della RAI affida al direttore generale un potere di spesa fino a 10 milioni di euro, analogamente a quanto il testo in esame prevede per l'amministratore delegato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.121.

Annalisa PANNARALE (SEL) illustra il proprio emendamento 2.122, che, analogamente all'emendamento Fico 2.121, intende limitare la soglia di importo dei contratti che l'amministratore delegato può stipulare autonomamente, senza dover coinvolgere il consiglio di amministrazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pannarale 2.122, Brunetta 2.123, 2.124, 2.125 e 2.126.

Simone VALENTE (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sul-

l'emendamento Brunetta 2.127, in quanto ritiene che la soglia di importo di 9 milioni di euro, proposta in tale emendamento, sia comunque eccessiva. Il proprio Gruppo ritiene infatti che tale soglia non dovrebbe comunque superare l'importo di 5 milioni di euro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Brunetta 2.127.

Roberto FICO (M5S) illustra il proprio emendamento 2.129, che prevede che il consiglio di amministrazione della RAI, e non l'amministratore delegato, definisca in modo trasparente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.129.

Dalila NESCI (M5S) illustra l'emendamento Simone Valente 2.128, il quale è finalizzato a attribuire al consiglio di amministrazione della RAI la funzione di organo di indirizzo strategico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simone Valente 2.128.

Roberto FICO (M5S) illustra il proprio emendamento 2.130, che riconduce ai poteri del consiglio di amministrazione della RAI la nomina dei dirigenti, sottraendola all'amministratore delegato, che ricorda essere di nomina governativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.130.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sdegnala che le Commissioni sarebbero in procinto di esaminare il primo degli emendamenti che ineriscono all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso comma 10, ma che il termine per i subemendamenti all'emendamento dei relatori 2.1000, che concerne il medesimo capoverso comma 10, non è ancora scaduto. Propone, quindi, di sospendere l'esame dei successivi emen-

damenti riferiti all'articolo 2 e di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, sulle quali chiede pertanto il parere dei relatori e del rappresentante del Governo.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, esprimendo il parere sugli emendamenti fino all'emendamento Brunetta 4.28, in accordo con il relatore per la VII Commissione, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Si riserva di esprimere successivamente il parere sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Brunetta 4.1 e Franco Bordo 4.2.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.3, raccomandandone l'approvazione. Ricorda che il tema in esso affrontato, ossia quello del canone RAI, è assai dibattuto. Evidenza, altresì, che il proprio Gruppo è a favore dell'abolizione di questa tassa, che presso gli italiani è assai impopolare. Rileva, quindi, che il Governo intende aggravare l'onere relativo a tale prelievo, inserendolo nella bolletta elettrica: ciò solleva gravi dubbi di legittimità, anche in relazione alla verifica dell'effettiva disponibilità dell'apparecchio televisivo. Dopo aver ricordato che le Commissioni hanno già respinto un emendamento che andava nella medesima direzione, chiede che il provvedimento in esame non si limiti alla disciplina della *governance* della RAI, ma affronti una vera ridefinizione del sistema radiotelevisivo italiano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Altieri 4.3, Franco Bordo 4.4, Caparini 4.5, Borghesi 4.6 e Caparini 4.7.

Gianluca VACCA (M5S) illustra il proprio emendamento 4.8, raccomandandone l'approvazione. Evidenza, in particolare, che l'emendamento sopprime le disposizioni dell'articolo 4 del disegno di legge, che conferiscono una delega in bianco al Governo per regolamentare aspetti essenziali della disciplina radiotelevisiva. Il carattere generico dei principi e criteri direttivi indicati in tale delega, che lascia all'Esecutivo un'amplissima discrezionalità di attuazione, emergono con evidenza dalla formulazione adottata alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, che fa riferimento soltanto al riordino e alla semplificazione delle disposizioni vigenti. Ritiene, infine, che tale delega sia una conferma della volontà del Governo di esercitare il diretto controllo del sistema radiotelevisivo italiano.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vacca 4.8.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra il proprio emendamento 4.9, sottolineando che la proposta emendativa è finalizzata ad eliminare dalle materie oggetto di delega la diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale. Rileva, infatti, che la delega attribuisce al Governo la definizione stessa delle attività della RAI, svuotando tra l'altro il ruolo di controllo della Commissione parlamentare di vigilanza. Ricorda, in proposito, che il Movimento 5 Stelle ha addirittura prospettato la soppressione della stessa Commissione, nell'intento tuttavia di affidare i compiti di vigilanza sulla Rai ad organismi che non abbiano carattere politico, in modo da assicurare l'indipendenza della RAI dal Governo e dalla maggioranza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuzzi 4.9.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.10, che affronta il delicato tema della crisi delle emittenti televisive locali. Ritiene che devolvere parte del canone RAI

– che pure rimane una tassa odiosa – alle televisioni locali sia un modo per rendere più fruibile l'offerta del servizio pubblico, aumentando al contempo il pluralismo dell'informazione.

Davide CAPARINI (LNA) ritiene che il tema del finanziamento delle emittenti locali sia assolutamente rilevante e debba essere messo in evidenza. Sottolinea, quindi, che la mancanza di certezza del diritto ha penalizzato fortemente le piccole emittenti e, per tale ragione, è oramai diventato imprescindibile dotarsi di un quadro di riferimento stabile. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento Altieri 4.10.

Mirella LIUZZI (M5S) ribadisce la posizione del Movimento 5 Stelle favorevole a determinare l'entità del canone televisivo in proporzione al reddito. Tuttavia, nel caso dell'emendamento in esame, verrebbe meno il carattere pubblico del servizio televisivo. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI apprezza l'interesse che le Commissioni dimostrano riguardo al ruolo delle emittenti locali. Ricorda, tuttavia, che il passaggio dal sistema analogico a quello digitale con il conseguente *switch-off* non è stato gestito dall'attuale Governo, bensì da un Governo di centro-destra. Deve pertanto intendere le osservazioni dei colleghi Caparini e Altieri come tardive e autocritiche, precisando altresì che la questione dell'utilizzo di frequenze non ricomprende nello spettro assegnato all'Italia è strettamente collegata alle lamentele sollevate da alcuni Paesi confinanti con il nostro. Quanto, infine, al tema del canone, ricorda che non è possibile affrontarlo nell'ambito del provvedimento in esame, in quanto presso l'altro ramo del Parlamento è stata soppressa la relativa delega, ma assicura che il tema sarà affrontato a breve nel merito con le Commissioni competenti e il Governo sottoporrà le proprie proposte al Parlamento.

Roberto FICO (M5S) concorda sulla necessità di affrontare il discorso delle emittenti locali, ma evidenzia che rimane comunque il problema dell'attribuzione al Governo di deleghe assolutamente generiche. Ribadisce, dunque, la posizione favorevole del proprio Gruppo a escludere il conferimento di deleghe al Governo in materia di servizio pubblico radiotelevisivo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Altieri 4.10.

Davide CAPARINI (LNA) critica il ragionamento approssimativo del Governo, rilevando che la delega in materia di determinazione del canone televisivo è stata espunta dal testo durante l'esame al Senato proprio perché avrebbe peggiorato la situazione esistente. Quanto al discorso sulle interferenze dei segnali televisivi, non risulta che sia stata effettuata alcuna verifica da parte di tecnici italiani e, pertanto, ritiene che le emittenti siano del tutto legittimate all'utilizzo delle citate frequenze. Il problema, semmai, riguarda il Governo italiano che non riserva alle piccole emittenti un terzo delle frequenze disponibili.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) osserva che si può parlare di riforma solo se le tematiche ad essa inerenti vengono affrontate in tutti i loro aspetti. Ciò renderebbe peraltro possibile superare anche gli errori commessi nel passato, anziché aggiungerne di altri. Segnala come il tema delle emittenti locali sia il cuore della ristrutturazione del sistema televisivo e ribadisce la contrarietà del proprio Gruppo all'inserimento del canone nella bolletta elettrica.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI precisa che nel passaggio dall'analogico al digitale, lo spettro delle frequenze è stato saturato e che gli unici due Paesi che sono stati posti in condizioni di osservati speciali per problematiche legate alle interferenze sono stati l'Iran e l'Italia. Sottolinea altresì che le frequenze incriminate non sono state assegnate all'Italia

dagli accordi di Ginevra e che l'idea di liberare quelle frequenze è già stata accettata. Peraltro, il Governo italiano intende affrontare la questione mettendo a disposizione ulteriori due frequenze non utilizzate. Tutto ciò avviene appunto nell'ottica di dare certezze ad un settore — quello delle emittenti locali — che finora non ne ha avute. Ribadisce, inoltre, che il tema del canone sarà oggetto di un prossimo intervento in una diversa sede.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Altieri 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) illustra il proprio emendamento 4.15, che si riferisce anche al tema delle emittenti radiofoniche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Altieri 4.15 e 4.16.

Dalila NESCI (M5S), illustra il proprio emendamento 4.17, riaffermando la posizione contraria del proprio Gruppo a conferire al Governo deleghe in bianco, ritenendo più opportuno che temi così rilevanti — quale quello del servizio pubblico televisivo — debbano essere affrontati con un approfondito dibattito in Parlamento, confrontandosi anche con le opposizioni.

Davide CAPARINI (LNA) conferma la contrarietà del gruppo della Lega al conferimento di deleghe al Governo su questa materia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Nesci 4.17 e Brunetta 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27 e 4.28.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 ottobre 2015. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI, indi del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli e il sottosegretario di Stato per le riforme Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 18.15.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati e sono in distribuzione 13 subemendamenti all'emendamento 2.1000 dei Relatori (*vedi allegato 4*). Avverte quindi che le Commissioni proseguiranno nell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, a partire dall'emendamento Franco Bordo 4.30. Chiede pertanto ai Relatori e al Governo di esprimere i propri pareri.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, in accordo con il relatore per la IX Commissione, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4, a partire dall'emendamento Franco Bordo 4.30, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme.

Giancarlo GIORDANO (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza quali siano i tempi della discussione di stasera.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fa presente che le Commissioni potranno lavorare, come stabilito, fino alle 22.

Giancarlo GIORDANO (SEL) non comprende le ragioni dell'urgenza, dal momento che la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento è prevista per il prossimo lunedì ove concluso l'esame da parte delle Commissioni.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI osserva che il dibattito si sta svolgendo in modo ordinato e costruttivo e tale da permettere di rispettare la decisione della Conferenza dei presidenti di Gruppo di avviare l'esame in Assemblea il prossimo lunedì.

Giancarlo GIORDANO (SEL) rileva che il clima con cui le opposizioni stanno affrontando il dibattito non presenta tratti di ostruzionismo e auspica semplicemente che si possa svolgere un dibattito approfondito, senza dover prolungare la seduta fino a tardi.

Michele Pompeo META, *presidente*, sottolinea che il dibattito si sta svolgendo senza forzature e ricorda al riguardo la decisione di non svolgere la seduta nelle giornate di venerdì della scorsa settimana e di lunedì di questa settimana, proprio per rispondere positivamente ad una richiesta del Gruppo SEL.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, segnala che nella giornata di domani la VII Commissione dovrà affrontare la discussione su un provvedimento di grande rilevanza e delicatezza, quale il decreto-legge sulla disciplina dello sciopero nel settore dei beni culturali.

Simone VALENTE (M5S) non concorda con quanto affermato dal presidente Meta, ritenendo invece che nel corso del dibattito vi siano state alcune forzature, tra le quali le convocazioni nella giornata odierna e in quella di domani. Osserva che non vengono considerate le istanze delle opposizioni e che tale atteggiamento evidenzia come il Parlamento sia ormai del tutto esautorato, dal momento che si sta svolgendo un dibattito del tutto fittizio in cui non si tengono in alcun conto le proposte dei Gruppi di opposizione.

Caterina PES (PD) ritiene che la discussione che si sta svolgendo sia pretestuosa in quanto i tempi di lavoro delle Commissioni erano stati fissati in precedenza e il fatto che i lavori dell'Assemblea della giornata odierna si siano conclusi in anticipo rispetto a quanto si prevedeva non può che favorire un esame più approfondito del disegno di legge in oggetto.

Franco BORDO (SEL), intervenendo sull'emendamento a propria firma 4.30, osserva che esso è volto a precisare i contenuti della delega e in particolare ad inserire come principi e criteri direttivi l'aggiornamento dei compiti del servizio pubblico tenendo conto della innovazione tecnologica e delle piattaforme distributive.

Le Commissioni respingono l'emendamento Franco Bordo 4.30.

Annalisa PANNARALE (SEL), illustrando l'emendamento Franco Bordo 4.29 e raccomandandone l'approvazione, osserva in generale che il maggior tempo a disposizione delle Commissioni a seguito della conclusione anticipata della seduta pomeridiana dell'Assemblea potrebbe essere utilizzato per un confronto serio e approfondito sul merito degli emendamenti. Sollecita pertanto i relatori a chiarire le motivazioni del loro parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Franco Bordo 4.29.

Vincenzo GAROFALO (AP) ritira gli emendamenti Sammarco 4.31, 4.32, 4.33 e 4.34.

Davide CAPARINI (LNA) sottoscrive l'emendamento 4.31 e insiste per la votazione, ritenendo fondamentale il tema in esso trattato, ossia il carattere nazionale delle produzioni della RAI che a suo giudizio costituiscono un elemento fondamentale del patrimonio culturale del Paese. Osserva che la concessionaria pubblica da tempo ha interrotto il proprio impegno nella produzione di programmi nazionali, limitandosi a trasmettere prodotti esteri che corrispondono alla logica di un palinsesto strutturato sulla base di mere esigenze di raccolta pubblicitaria. Ricorda di avere presentato in passato proposte di legge che intendevano promuovere le produzioni nazionali, sulla base del sistema francese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sammarco 4.31. Respingono quindi l'emendamento Caparini 4.35.

Vincenzo GAROFALO (AP) ritira l'emendamento Sammarco 4.36. Esprime peraltro il proprio rammarico, sottolineando che l'emendamento corrispondeva a quanto affermato di recente dai vertici della RAI sulla volontà di escludere la pubblicità nei programmi destinati ai minori.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, osserva che il contenuto dell'emendamento è materia del contratto di servizio e ricorda che la richiesta di non inserire la pubblicità nei programmi destinati ai minori è stata oggetto del parere espresso dalla Commissione di vigilanza sullo schema di contratto di servizio.

Davide CAPARINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Sammarco 4.36 e insiste per la votazione, ritenendo che la disposizione oggetto dell'emendamento debba essere inserita in una norma di rango primario, dal momento che la RAI disattende la sua applicazione.

Dalila NESCI (M5S) preannuncia il parere favorevole del proprio Gruppo su tale emendamento, anche in ragione del parere reso dalla Commissione di vigilanza sul contratto di servizio, e al riguardo rinnova al Governo l'invito a rendere effettivo il recepimento e l'attuazione dei contenuti di tale parere.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sammarco 4.36

Annalisa PANNARALE (SEL), intervenendo sull'emendamento Costantino 4.37, sottolinea che esso arricchisce il contenuto della lettera *b*) relativa ai programmi destinati ai minori, argomento sul quale la VII Commissione ha svolto un'approfondita riflessione. Ritiene che il servizio pubblico debba affrontare la tematica di una programmazione che consenta una crescita equilibrata dei minori e chiede quindi ai relatori le motivazioni del parere contrario.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, fa presente che la contrarietà riguardo all'emendamento Costantino 4.37, come anche riguardo ai successivi emendamenti, fino all'emendamento Franco Bordo 4.47, non è motivata da ragioni di merito, bensì dal fatto che non ritiene opportuno che la lettera *b*) diventi una sorta di manifesto, senza contenuti cogenti. Il contratto di servizio è lo strumento con cui rendere efficaci le scelte operate dalla legge e ricorda che è stato precedentemente accantonato un emendamento presentato dalla collega Pannarale, in cui si prevede una consultazione pubblica riguardo alla determinazione dei contenuti del servizio pubblico.

Franco BORDO (SEL) sottolinea che gli emendamenti riferiti alla lettera *b*) hanno l'obiettivo di arricchire e precisare la delega e chiede ai relatori, in ragione della loro condivisione dei contenuti di presentare una proposta emendativa che possa essere condivisa dalle opposizioni.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, pur non volendo entrare nelle scelte che il Parlamento riterrà di fare riguardo agli strumenti da utilizzare, osserva che l'approvazione di un ordine del giorno da parte delle Commissioni avrebbe un valore vincolante per i successivi atti da emanare.

Annalisa PANNARALE (SEL), ringraziando il rappresentante del Governo e i relatori per l'interlocuzione, insiste per la votazione dell'emendamento Costantino 4.37, ribadendo l'esigenza che la delega venga arricchita e che il provvedimento non si occupi soltanto della *governance* della RAI ma definisca anche il perimetro del contratto di servizio.

Michele Pompeo META, *presidente*, nel ribadire che l'oggetto del provvedimento in esame è la *governance* della società concessionaria, anche se il titolo non riflette tale contenuto, sottolinea, come già segnalato dal rappresentante del Governo, che si presenteranno successive occasioni per approfondire i temi sollevati dai colleghi. Al riguardo fa presente che già il disegno di legge di stabilità può rappresentare un momento nel quale affrontare questioni come il canone di abbonamento alle radiodiffusioni e l'emittenza locale. Apprezza il tentativo del Governo di configurare strumenti che possano già indicare alcuni contenuti che sarebbero successivamente ripresi e sviluppati come l'educazione dei minori e la diffusione della lingua inglese e propone quindi che le due Commissioni si impegnino in tal senso, anche attraverso il ricorso ad atti di indirizzo.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), sottolineando l'incoerenza del titolo del provvedimento con i suoi contenuti, nel ringraziare il presidente Meta per la trasparenza con la quale intende affrontare le questioni poste, accoglie il suo invito a prendere in considerazione il ricorso ad atti di indirizzo.

Giancarlo GIORDANO (SEL), intervenendo sull'emendamento Costantino 4.37,

osserva che non si sta parlando di cose impossibili ma di cose che non si vogliono. Se le proposte emendative di cui si sta discutendo fossero estranee al contenuto del provvedimento, ciò sarebbe stato sancito dalla dichiarazione della loro inammissibilità. Dopo aver ricordato che il suo Gruppo avrebbe voluto parlare anche di cultura, e non solo di controllo della RAI da parte del Governo, insiste per la discussione e votazione degli emendamenti presentati da deputati del Gruppo SEL.

Roberto FICO (M5S), intervenendo sull'emendamento Costantino 4.37, osserva che non è d'accordo su quanto prospettato dal presidente Meta in ordine alla possibilità di presentare una risoluzione su argomenti toccati dagli emendamenti in discussione. Reputa che tale soluzione non sarebbe idonea a produrre alcun risultato concreto. Ricorda che il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle relazioni annuali presentate al Parlamento segnala costantemente le violazioni del contratto di servizio della RAI per le quali non vengono irrogate sanzioni. Ricorda altresì che la Commissione di vigilanza sul servizio radiotelevisivo ha lavorato per oltre sette mesi per rendere un parere sul futuro contratto di servizio, apportando proposte di modifica che non vengono applicate in quanto risulterebbero onerose. Rileva poi che il provvedimento in esame affronta solo una parte delle questioni che concernono la RAI e il settore radiotelevisivo italiano, senza che siano definiti preliminarmente la missione del servizio pubblico e il suo costo. Solo sulla base della determinazione di questi elementi fondamentali potrà poi essere affrontato il tema del canone. Il disegno di legge in esame è finalizzato esclusivamente ad affidare poteri eccessivamente ampi al direttore generale Antonio Campo Dall'Orto, dal momento che questa è la volontà del Presidente del Consiglio. Ritiene infine che non sia opportuno affrontare il tema della riforma del canone RAI nel corso dell'esame della prossima legge di stabilità, dovendo questa cruciale questione essere valutata e discussa in altra

sede, dopo la definizione della missione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costantino 4.37.

Giuseppe BRESCIA (M5S) chiede alla presidenza di specificare l'esito numerico della votazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, precisa che le Commissioni hanno respinto l'emendamento Costantino 4.37 con 29 voti contro 23.

Franco BORDO (SEL) illustra la sua proposta emendativa 4.38, segnalando che essa è volta ad integrare la delega prevista all'articolo 4, prevedendo che venga compresa la trasmissione di contenuti destinati all'educazione alimentare. Precisa che la Camera dei deputati ha approvato una mozione, a larga maggioranza, che affrontava anche questo tema, andando nel senso proposto dall'emendamento.

Giuseppe CIVATI (Misto), intervenendo a favore dell'emendamento Franco Bordo 4.38, avverte i colleghi che le proposte emendative di cui si sta discutendo affrontano temi distinti, anche inserendo criteri di delega stringenti nei confronti del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Franco Bordo 4.38.

Maria MARZANA (M5S), chiede alla presidenza di specificare l'esito numerico della votazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, precisa che le Commissioni hanno respinto l'emendamento Franco Bordo 4.38, con 27 voti contro 23.

Le Commissioni respingono l'emendamento Franco Bordo 4.39.

Franco BORDO (SEL) illustra il suo emendamento 4.40, raccomandandone l'approvazione. Ricorda quindi che, nel

corso della discussione sulla delega di riforma del sistema fiscale, sono stati approvati nell'Assemblea della Camera dei deputati – o accolti dal Governo – ordini del giorno che vanno nel senso della riduzione o eliminazione della pubblicità radiotelevisiva del gioco d'azzardo. Ricorda che la vigente normativa dell'Unione europea permette agli Stati membri di introdurre tale divieto. Ricorda infine che deputati appartenenti a diversi Gruppi parlamentari hanno presentato una proposta di legge che prevede il divieto assoluto della pubblicità del gioco d'azzardo.

Davide CAPARINI (LNA) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Franco Bordo 4.40: esso risponde a principi assolutamente condivisibili sotto il profilo etico e sociale.

Cristian IANNUZZI (Misto) sottoscrive l'emendamento Franco Bordo 4.40.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole, a titolo personale, sull'emendamento Franco Bordo 4.40, rammaricandosi del fatto che altri deputati appartenenti al suo Gruppo non facciano altrettanto.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Franco Bordo 4.40, 4.41 e 4.42.

Franco BORDO (SEL) illustra la propria proposta emendativa 4.43, che prevede siano favorite le trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione a diverse forme artistiche diffuse sul nostro territorio delle quali il Paese ha bisogno.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Franco Bordo 4.43, 4.44, 4.45, 4.46 e 4.47.

Davide CAPARINI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.48, volto a garantire certezza ai contributi per le emittenti televisive operanti in ambito locale.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Caparini 4.48.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caparini 4.48.

Trifone ALTIERI (FI-PdL), illustrando l'emendamento a sua prima firma 4.49, evidenzia che esso è finalizzato a differenziare l'offerta della RAI, attraverso l'indicazione di un contenuto specifico per ogni canale e l'eliminazione delle sovrapposizioni attualmente esistenti e in più sedi criticate.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, si dichiara contrario all'introduzione di indicazioni di carattere normativo in materia di contenuto dei canali televisivi.

Roberto FICO (M5S) condivide.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Altieri 4.49 e 4.50.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) ritira l'emendamento 4.51.

Gianna MALISANI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.52 e annuncia la presentazione di un ordine del giorno volto a promuovere un intervento normativo a favore delle trasmissioni nelle lingue minoritarie parlate in Italia.

Davide CAPARINI (LNA) dichiara di condividere i contenuti dell'emendamento Malisani 4.52, che non sottoscrive per permettere ai colleghi di presentare l'ordine del giorno preannunciato.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Malisani.

Dalila NESCI (M5S) sottoscrive l'emendamento Battaglia 4.53 e insiste per la votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Battaglia 4.53.

Caterina PES (PD), preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo in relazione alla disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno che verrà presentato dall'onorevole Malisani, ritira l'emendamento a sua prima firma 4.54.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI conferma l'attenzione del Governo per la tutela delle lingue minoritarie.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Capelli 4.55, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caparini 4.56 e Franco Bordo 4.57.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.58, che prevede l'abolizione del canone radiotelevisivo, tassa che, deve ripetere, è tra le più odiate in Italia.

Davide CAPARINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Altieri 4.58.

Roberto FICO (M5S) sottolinea la complessità della questione del finanziamento della RAI, evidenziando che le risorse economiche sono necessarie a garantire l'indipendenza del servizio pubblico, come accade per in tutti i Paesi europei. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento Altieri 4.58, pur riconoscendo che la RAI, nonostante il finanziamento garantito attraverso il canone radiotelevisivo, non sia sempre all'altezza degli *standard* di indipendenza che dovrebbero caratterizzarla.

Giancarlo GIORDANO (SEL) si dichiara d'accordo con quanto affermato dal collega Fico e preannuncia pertanto il voto contrario sull'emendamento Altieri 4.58. Ribadisce infatti la necessità del finanziamento pubblico, pur riconoscendo che tali

risorse non sono sempre utilizzate appropriatamente rispetto alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Altieri 4.58.

Davide CAPARINI (LNA), in relazione all'emendamento Borghesi 4.59, del quale è cofirmatario, evidenzia che esso costituisce una buona occasione per il Governo per dare attuazione a quanto dichiarato in favore dell'emittenza televisiva locale e di quella radiofonica locale e nazionale.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, chiede che l'emendamento Borghesi 4.59 sia accantonato.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI concorda.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Borghesi 4.59.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.01, che conferisce una delega al Governo per la riforma del sistema di finanziamento pubblico della RAI, con contestuale abolizione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Altieri 4.01 e 4.02 e Brunetta 4.03.

La seduta, sospesa alle 19.45, è ripresa alle 19.55.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone di riprendere l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, a partire dall'emendamento Brunetta 2.131. Invita pertanto i relatori e il Governo a esprimere il proprio parere.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, ad

eccezione degli emendamenti 2.502, 2.504 e 2.505 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione. Si riserva, quindi, di esprimere il parere sui subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.502, 2.1000, 2.504 e 2.505 dei relatori ed esprime parere conforme a quello dei relatori sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Brunetta 2.131, Caparini 2.132 e Civati 2.136.

Roberto FICO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.134, a sua prima firma, volto a prevedere la nomina dell'amministratore delegato da parte del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei suoi membri.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fico 2.134, Caparini 2.135, Fico 2.133, Fratoianni 2.137, Brunetta 2.138, 2.139, 2.140 e 2.141.

Roberto FICO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.142, a sua firma, volto a garantire la collaborazione con l'amministratore delegato, da parte dei direttori di rete e di testata, nella determinazione della programmazione radiotelevisiva.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Fico 2.142 e Brunetta 2.143, nonché l'emendamento Brunetta 2.144.

Passano quindi all'esame dell'emendamento 2.502 dei relatori e dei relativi subemendamenti. Respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Giancarlo Giordano 0.2.502.1 e 0.2.502.2, Civati 0.2.502.3, Giancarlo Giordano 0.2.502.4, Pannarale 0.2.502.5, Fratoianni 0.2.502.6, Fico 0.2.502.7, Vacca 0.2.502.8 e 0.2.502.9, Fico 0.2.502.10, Brunetta 0.2.502.11, Liuzzi 0.2.502.12, Simone Valente

0.2.502.13, Brunetta 0.2.502.14 e 0.2.502.15, Caparini 0.2.502.16, Pannarale 0.2.502.17, Caparini 0.2.502.18, Brunetta 0.2.502.19 e Pannarale 0.2.502.20 e approvano l'emendamento 2.502 dei relatori (*vedi allegato 5*).

Respingono, altresì, l'emendamento Giancarlo Giordano 2.148.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Brunetta 2.147 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.502 dei relatori.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Fratoianni 2.149.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone in votazione l'emendamento Civati 2.150 limitatamente alla prima parte, risultando la parte consequenziale preclusa dall'approvazione dell'emendamento 2.502 dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Civati 2.150, come posto in votazione dal presidente.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Fico 2.151 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.502 dei relatori.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Brunetta 2.152 e Fico 2.153.

Paolo COPPOLA (PD) ritira gli emendamenti Quintarelli 2.145 e 2.146, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Brunetta 2.154 e Pannarale 2.155.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Altieri 2.156 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fratoianni 2.157.

Michele Pompeo META, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere i pareri sui subemendamenti all'emendamento 2.1000 dei relatori.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, esprime, anche a nome della relatrice per la VII Commissione, parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento dei relatori 2.1000, ad esclusione del subemendamento Manzi 0.2.1000.7, su cui esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato inserendo le parole « dei nominativi e dei *curricula* » prima delle parole « dei soggetti percettori » (*vedi allegato 5*) e del subemendamento Pannarale 0.2.1000.11, su cui esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato sostituendo la parola « novanta » con la parola « centoventi » e la parola « quarantacinque » con la parola « sessanta » (*vedi allegato 5*). Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 2.1000 dei relatori.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono, i subemendamenti Brunetta 0.2.1000.1 e 0.2.1000.2, Pannarale 0.2.1000.3, Brunetta 0.2.1000.4 e 0.2.1000.5 e Giancarlo Giordano 0.2.1000.6.

Irene MANZI (PD) dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento 0.2.1000.7, a sua firma, proposta dai relatori, pur ritenendola meramente formale.

Le Commissioni approvano il subemendamento Manzi 0.2.1000.7, come riformulato (*vedi allegato 5*). Respingono quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Pannarale 0.2.1000.8, Vacca 0.2.1000.9 e Pannarale 0.2.1000.10.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione del subemendamento Brunetta 0.2.1000.12, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Brunetta 0.2.1000.12.

Annalisa PANNARALE (SEL) dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento 0.2.1000.11 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano il subemendamento Pannarale 0.2.1000.11, come riformulato (*vedi allegato 5*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il subemendamento Brunetta 0.2.1000.13 risulta precluso dall'approvazione del subemendamento Pannarale 0.2.1000.11, come riformulato.

Le Commissioni approvano infine l'emendamento 2.1000 dei relatori, come modificato dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 5*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Nesci 2.158 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 dei relatori.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Fico 2.159 e 2.160.

Roberto FICO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 2.161, a sua prima firma, volto a garantire che la carica di amministratore delegato non sia assunta da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive e di governo o in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche nei cinque anni precedenti alla nomina. Ricorda, quindi, come anche nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni riunite tale opportunità sia stata più volte segnalata, a garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI precisa che l'emendamento Fico 2.163 amplia eccessivamente la casistica delle incompatibilità previste per la carica di amministratore delegato, estendendola anche a chi abbia ricoperto cariche pubbliche elettive e di governo o in partiti politici o in organizzazioni sindacali. Ritiene, al riguardo, che l'emendamento attribuisca impropriamente un valore negativo e perfino penalizzante all'esercizio di cariche pubbliche.

Roberto FICO (M5S) invita i relatori e il Governo a rivedere il parere sull'emendamento 2.163, a sua prima firma, ritenendo opportuno che tale incompatibilità sia prevista almeno per chi abbia ricoperto la carica di membro del Parlamento.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Fico 2.163, ritenendo che l'aver ricoperto la carica di parlamentare — il quale, essendo eletto dai cittadini, è espressione della Nazione — dovrebbe, al contrario, costituire titolo di merito e non rappresentare una *deminutio*.

Roberto FICO (M5S) intervenendo nuovamente a favore dell'emendamento Nesci 2.161, ribadisce che non deve ricoprire cariche nel consiglio di amministrazione chi ha ricoperto già determinati incarichi politici, al fine di evitare un uso improprio della posizione di potere che tali incarichi conferiscono.

Giancarlo GIORDANO (SEL), nel preannunciare il voto di astensione del gruppo SEL osserva che il numero dei giornalisti che ricoprono il ruolo di parlamentari è sicuramente più alto del numero dei parlamentari che sono stati nominati nel consiglio di amministrazione della RAI. Dichiara altresì di non condividere l'atteggiamento in base al quale chi ha ricoperto un incarico pubblico debba essere punito. Giudica altresì eccessivo il periodo di sette anni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Nesci 2.161.

Roberto FICO (M5S) illustra l'emendamento Simone Valente 2.162 e, nel manifestare il proprio dissenso rispetto agli argomenti svolti dal collega Giancarlo Giordano, osserva che la proposta emendativa in esame prevede un periodo di sei anni, anziché di sette, nel quale chi ha ricoperto cariche pubbliche o in partiti politici o in organizzazioni sindacali non può essere nominato amministratore delegato della RAI.

Mirella LIUZZI (M5S) interviene per lasciare agli atti che degli attuali sette componenti del consiglio amministrazione della RAI, due sono *ex* parlamentari.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ribadisce le ragioni esposte nel proprio precedente intervento, preannunciando pertanto il voto di astensione del suo Gruppo, anche sull'emendamento Simone Valente 2.162..

Le Commissioni respingono l'emendamento Simone Valente 2.162.

Roberto FICO (M5S) illustra il proprio emendamento 2.163 evidenziando come l'esigenza di limitare l'accesso alle posizioni di vertice della RAI per chi ha rivestito cariche pubbliche dipenda proprio dalla invadenza del controllo politico sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) esprimendosi in dissenso dalle opinioni del collega Fico, sottolinea come sia sbagliato prevedere ostacoli e limitazioni, evidenziando come il fatto che un giornalista abbia ricoperto un incarico parlamentare possa rappresentare un elemento di arricchimento anche ai fini di una successiva attività professionale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.163.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra il proprio emendamento 2.164, che affronta una questione, quale quella del conflitto di interessi, che nell'ordinamento nazionale attende ancora una adeguata disciplina.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Liuzzi 2.164, Brunetta 2.165, 2.166 e 2.168 e Caparini 2.167.

Mirella LIUZZI (M5S), nell'illustrare il proprio emendamento 2.169, osserva che si tratta di una proposta emendativa che valorizza il ruolo della Commissione di vigilanza RAI e, al tempo stesso, rafforza l'indipendenza della concessionaria del servizio pubblico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuzzi 2.169.

Roberto FICO (M5S), intervenendo a favore dell'emendamento Simone Valente 2.170, chiede chiarimenti ai relatori sulle motivazioni del parere contrario.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, rende i chiarimenti richiesti, in particolare evidenziando che non ritiene opportuno incrementare da uno a tre anni il periodo per il quale chi ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della RAI non può assumere incarichi presso società concorrenti.

Roberto FICO (M5S) osserva che la finalità dell'emendamento in esame è proprio quella di escludere che l'incompatibilità si riferisca a incarichi in società concorrenti, prevedendo invece che si riferisca a società che forniscono beni e servizi alla RAI.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, ribadisce che proprio l'estensione da uno a tre anni del periodo in cui chi ha ricoperto l'incarico di amministratore delegato della RAI non può svolgere gli incarichi in

questione acuisce i profili di criticità evidenziati dal collega Fico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simone Valente 2.170.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Nesci 2.171 risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento Simone Valente 2.170.

Le Commissioni respingono l'emendamento Brunetta 2.172.

Roberto FICO (M5S) illustrando l'emendamento Nesci 2.173, di cui raccomanda l'approvazione, evidenziando che esso delinea una disciplina equilibrata in merito agli incarichi dirigenziali e alle modalità del loro conferimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Nesci 2.173 e Brunetta 2.174.

Roberto FICO (M5S), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Simone Valente 2.176, evidenzia che esso è volto ad assicurare che, in caso di revoca dell'amministratore delegato, ad esso non gli sia corrisposta alcuna indennità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Simone Valente 2.176 e Brunetta 2.175.

Annalisa PANNARALE (SEL), intervenendo sull'emendamento Giancarlo Giordano 2.177, ne raccomanda l'approvazione, osservando che esso elimina l'eccezione alla disciplina sul limite dei compensi, che il testo del disegno di legge in esame prevede per l'amministratore delegato della RAI.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Giancarlo Giordano 2.177 e Vacca 2.178.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra il proprio emendamento 2.179, sottolineando che esso è finalizzato a evitare che l'emissione

di strumenti finanziari quotati costituisca la modalità con cui sono elusi i vincoli relativi alle retribuzioni per il personale e i consulenti della RAI.

Davide CAPARINI (LNA) nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla collega Liuzzi rileva come il ricorso agli strumenti finanziari sia uno stratagemma proprio per aggirare la normativa sui limiti ai compensi.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, dichiara di comprendere le motivazioni degli interventi dei colleghi Liuzzi e Caparini. Ritiene tuttavia che la questione debba essere affrontata in un'ottica generale in una sede diversa, evitando di introdurre disposizioni che si riferiscono esclusivamente alla RAI.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuzzi 2.179. Con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Caparini 2.180 e 2.181.

Davide CAPARINI (LNA), intervenendo sull'emendamento Brunetta 2.182, sottolinea che esso interviene sulla nota questione della pubblicità dei compensi erogati agli ospiti che sono invitati alle trasmissioni. Fa presente che l'inserimento di tale questione all'interno di una norma di rango primario ha l'obiettivo di rendere stringente tale obbligo, vista la scarsa incisività delle deliberazioni adottate al riguardo dalla Commissione di vigilanza RAI.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) concorda con le considerazioni del collega Caparini e sottolinea l'impegno dedicato alla questione dal collega Brunetta, proprio nel rispetto di esigenze fondamentali di trasparenza.

Roberto FICO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento Brunetta 2.182, non per ragioni di merito ma perché non ritiene condivisibili le modalità con le quali si

intende attuare tale operazione di trasparenza. Osserva, infatti, che le attività svolte dalla RAI, l'elenco completo dei nominativi degli ospiti alle trasmissioni e i loro compensi dovrebbero essere resi pubblici sul sito *web* della RAI stessa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Brunetta 2.182 e Fico 2.183. Approvano quindi l'emendamento 2.504 dei Relatori (*vedi allegato 5*). Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Andrea Maestri 2.184 e Giancarlo Giordano 2.185.

Passano quindi all'esame dell'emendamento 2.505 dei relatori e del subemendamento Pannarale 0.2.505.1 ad esso riferito. Respingono il subemendamento Pannarale 0.2.505.1 e approvano l'emendamento 2.505 dei relatori (*vedi allegato 5*).

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Altieri 2.186 e 2.187 sono stati ritirati.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) ritira a titolo di cofirmatario, gli emendamenti Altieri 2.189, 2.190, 2.191 e 2.188.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfreider 2.192, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

Annalisa PANNARALE (SEL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Fratoianni 2.03, esprime il dispiacere di non riuscire a confrontarsi con i colleghi della maggioranza sull'idea di un Consiglio per la partecipazione nel servizio pubblico, constatando che le modalità di svolgimento del dibattito sul disegno di legge in esame non permettono un reale confronto con le proposte dei Gruppi di opposizione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fratoianni 2.03.

Michele Pompeo META, *presidente*, invita i relatori e il Governo a esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3, esprimendo altrimenti parere contrario, ad eccezione dell'emendamento 3.500 dei relatori del quale raccomanda l'approvazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Venittelli 3.3 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.1000 dei Relatori.

Dalila NESCI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 3.2 e sull'identico emendamento Pannarale 3.1, fa presente che essi sono volti a sopprimere l'ampliamento della deroga prevista per i contratti conclusi dalla RAI che risultano esclusi dalle prescrizioni del codice dei contratti pubblici. Sottolinea che anche i contratti cosiddetti « sotto soglia » vengono esclusi dagli obblighi procedurali previsti dalla normativa sugli appalti, configurandosi quindi una deroga ai principi posti al riguardo dalla normativa dell'Unione europea. Auspica, quindi, che questo come i successivi emendamenti riferiti al capoverso Articolo 49-*ter* vengano valutati con maggiore attenzione e serietà dai colleghi della maggioranza, in ragione della delicatezza della questione che affrontano.

Giuseppe CIVATI (Misto), esprimendo la medesima preoccupazione della collega Nesci, sottolinea che il Parlamento, da un lato, affronta la riforma del codice degli appalti, cercando, in modo del tutto condivisibile, di rafforzare le garanzie di correttezza e trasparenza mentre, dall'altro, prevede per la RAI una deroga drammatica che va nella direzione opposta.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, fa presente che l'emendamento 3.500 dei relatori interviene limitando tale deroga, la quale peraltro si riferisce alle attività specifiche della RAI relativa ai programmi radiotelevisivi e le opere audiovisive. Osserva altresì che trova incoerente, per un verso

mettere in discussione la natura pubblicitaria della RAI e, per l'altro, pretendere che essa sia soggetta agli stessi vincoli che si applicano nel caso delle amministrazioni pubbliche.

Giuseppe CIVATI (Misto), sottolineando di non aver mai messo in discussione la natura pubblicitaria della RAI, ritiene per essa debbano valere le procedure di tutela della correttezza e trasparenza degli affidamenti che valgono per le strutture pubbliche.

Giancarlo GIORDANO (SEL) sottolinea che nel testo in esame si fa riferimento ai contratti conclusi dalla RAI relativi a lavori, servizi e forniture, definendo quindi un perimetro assai ampio.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, non comprende le obiezioni del collega Giordano, poiché il testo in discussione è in senso differente. Fa presente che l'emendamento 3.500 dei Relatori prevede una specificazione che limita molto il perimetro della deroga. Tuttavia, in ragione dell'andamento del dibattito e al fine di fare un ulteriore approfondimento, propone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti al capoverso Articolo 49-ter, ovvero degli identici emendamenti Pannarale 3.1 e Nesci 3.2, dell'emendamento Fico 3.4, dei subemendamenti 0.3.500.1, 0.3.500.2, 0.3.500.3, 0.3.500.4 e 0.3.500.5, dell'emendamento 3.500 dei relatori, degli identici emendamenti Brescia 3.5 e Pannarale 3.6, degli identici emendamenti Pannarale 3.7, Vacca 3.8, Sammarco 3.9 e Borghesi 3.10, dell'emendamento Altieri 3.11 e degli identici emendamenti Simone Valente 3.12 e Pannarale 3.13 e dell'emendamento Sammarco 3.14.

Le Commissioni concordano.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sammarco 3.14, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Borghesi 3.01, Caparini 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente della VII Commissione*, ricorda che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento dei relatori 5.501, che è stata messa in distribuzione.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5, ad eccezione degli emendamenti dei relatori 5.500 e 5.501 – quest'ultimo nella nuova formulazione – dei quali raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pannarale 5.1 e Simone Valente 5.2. Approvano successivamente l'emendamento dei relatori 5.500 (*vedi allegato 5*).

Respingono quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Altieri 5.3, Brunetta 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, nonché gli emendamenti Caparini 5.9, Borghesi 5.10 e 5.11, Andrea Maestri 5.12 e Giancarlo Giordano 5.13. Le Commissioni passano dunque all'esame dell'emendamento dei relatori 5.501, nella sua nuova formulazione, e dei relativi subemendamenti. Respingono quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Fico 0.5.501.1, Giancarlo Giordano 0.5.501.2 e Fratoianni 0.5.501.3.

Roberto FICO (M5S) interviene contro l'emendamento dei relatori 5.501 nella sua nuova formulazione, osservando che la fretta di approvare il presente provvedimento, da parte del Governo e della sua maggioranza, è motivata dal volere per la prima volta attribuire « in corsa » al direttore generale della RAI anche i poteri dell'amministratore delegato. Considera questo un abominio in quanto l'attuale direttore generale è stato nominato in base

alla vecchia legge, ed ora con una nuova disciplina legislativa il medesimo viene anche nominato quale amministratore delegato della RAI, aumentando il numero dei consiglieri di amministrazione.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, segnala che la nuova formulazione dell'emendamento dei relatori 5.501 attribuisce solo nuove responsabilità e non nuovi poteri, raccogliendo le sollecitazioni che erano state espresse proprio in tal senso nel corso del dibattito.

Roberto FICO (M5S) ribadisce la sua assoluta contrarietà sull'emendamento dei relatori 5.501 nella sua nuova formulazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Andrea Maestri 0.5.501.4 e Caparini 0.5.501.5. Approvano poi l'emendamento dei relatori 5.501 nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 5*).

Le Commissioni respingono infine l'emendamento Altieri 5.14.

Michele Pompeo META, *presidente della IX Commissione*, ricorda che risultano ancora accantonati gli emendamenti Vacca 1.37, Pannarale 1.31, Rampi 1.21 e 1.521, Fico 2.113, gli identici emendamenti Pannarale 3.1 e Nesci 3.2, nonché gli emendamenti Fico 3.4, i subemendamenti Giancarlo Giordano 0.3.500.1, Fratoianni 0.3.500.2, Fassina 0.3.500.3, Pannarale 0.3.500.4, Marazziti 0.3.500.5, gli identici

subemendamenti Caparini 0.3.500.6 e Sammarco 0.3.500.7, nonché l'emendamento dei relatori 5.3.500. Risultano altresì accantonati gli identici emendamenti Brescia 3.5 e Pannarale 3.6, nonché gli identici emendamenti Pannarale 3.7, Vacca 3.8, Sammarco 3.9 e Borghesi 3.10. Risultano poi accantonati gli emendamenti Altieri 3.11 e gli identici emendamenti Simone Valente 3.12 e Pannarale 3.13, nonché l'emendamento Sammarco 3.14.

Mirella LIUZZI (M5S) preannuncia la presentazione, da parte del Movimento 5 Stelle, di una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Michele Pompeo META, *presidente della IX Commissione*, propone, al fine di una adeguata programmazione del prosieguo dei lavori, di convocare un'immediata riunione degli uffici di presidenza congiunti delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Le Commissione concordano.

Michele Pompeo META, *presidente della IX Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza congiunto si è riunito dalle 21.40 alle 21.50.

ALLEGATO 1

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
(C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).****EMENDAMENTO 2.1000 DEI RELATORI**

ART. 2.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della Società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della Società di cui all'articolo 49-*quater*, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera *f)* del presente comma;

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso conferiti a soggetti esterni alla Società e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia, dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-*ter*;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico. ».

Conseguentemente, all'articolo 3:

a) *al comma 1, capoverso articolo 49-bis, sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:*

« 2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggior-

namento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi novanta giorni. ».

2. 1000. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
(C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).****EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 2.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: lettere b) e c) con la seguente: lettera c).

Conseguentemente al medesimo capoverso comma 4-ter, dopo le parole: n. 361 aggiungere le seguenti: , di cui all'articolo

1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56,.

2. 500. I Relatori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, sostituire le parole: se conforme alla deliberazione con le seguenti: a seguito di valutazione favorevole.

2. 501. I Relatori.

ALLEGATO 3

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
(C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).**

EMENDAMENTO 5.501 DEI RELATORI (NUOVA FORMULAZIONE)

ART. 5.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della Società, esercita i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi del-

l'articolo 49, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del citato testo unico, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

5. 501. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ALLEGATO 4

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
(C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).**

**EMENDAMENTO 2.1000 DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 2.

Al capoverso lettera g), n. 2, dopo la parola: dei aggiungere la seguente: singoli.

0. 2. 1000. 1. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al capoverso lettera g), n. 2, aggiungere il seguente:

2-bis) dei dati disaggregati relativi ai compensi percepiti dal personale comunque utilizzato, relativamente ai singoli rapporti di lavoro, come previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi compresi i conduttori, i giornalisti e gli ospiti invitati alle trasmissioni.

0. 2. 1000. 2. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al capoverso lettera g), sopprimere il n. 3.

Conseguentemente, dopo il n. 6 aggiungere le seguenti parole: Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).

0. 2. 1000. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Civati, Maestri, Pastorino, Fassina, Fratoianni, Brignone.

Al capoverso lettera g), n. 4, dopo la parola: dei aggiungere la seguente: singoli.

0. 2. 1000. 4. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al capoverso lettera g), n.4, sopprimere la parola: non.

0. 2. 1000. 5. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al capoverso lettera g), n.4, sopprimere le parole: , per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia.

0. 2. 1000. 6. Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Civati, Maestri, Pastorino, Fassina, Fratoianni, Brignone.

Al capoverso lettera g), n.4, sostituire le parole: dei soggetti: con le seguenti: dei nominativi e dei curricula dei.

0. 2. 1000. 7. Manzi.

Al capoverso lettera g), sopprimere il n. 5.

Conseguentemente, dopo il n. 6 aggiungere le seguenti parole: Conseguentemente, al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 49-ter.

0. 2. 1000. 8. Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Civati, Maestri, Pastorino, Fassina, Fratoianni, Brignone.

Al capoverso lettera g), n. 5 sostituire le parole: per le assegnazioni dei con le seguenti: applicati nell'assegnazione dei singoli.

0. 2. 1000. 9. Vacca, Fico, Simone Valente, Liuzzi, Nesci.

Nella parte conseguenziale, lettera a), capoverso comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI Spa, per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'efficacia dell'atto e per il versamento dei relativi compensi. In casi di omessa pubblicazione di tali dati, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

0. 2. 1000. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Civati, Maestri, Pastorino, Fassina, Fratoianni, Brignone.

Nella parte conseguenziale lettera a) capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 2. 1000. 12. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Nella parte conseguenziale, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.

Conseguentemente al medesimo capoverso comma 2 sostituire la parola: novanta con la seguente: quarantacinque.

0. 2. 1000. 11. Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Civati, Maestri, Pastorino, Fassina, Fratoianni, Brignone.

Nella parte conseguenziale, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.

0. 2. 1000. 13. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della Società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della Società di cui all'articolo 49-*quater*, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera *f)* del presente comma;

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione

o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso conferiti a soggetti esterni alla Società e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia, dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico. »

Conseguentemente, all'articolo 3:

a) *al comma 1, capoverso articolo 49-bis, sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:*

« 2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione

aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile. ».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi novanta giorni. ».

2. 1000. Relatori.

ALLEGATO 5

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
(C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della Società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;.

2. 502. I Relatori.

Al capoverso lettera g), n.4, sostituire le parole: dei soggetti: con le seguenti: dei nominativi e dei curricula dei soggetti.

0. 2. 1000. 7. (Nuova formulazione) Manzi.

Nella parte consequenziale, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 2, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.

0. 2. 1000. 11. (Nuova formulazione) Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Civati, Maestri, Pastorino, Fasina, Fratoianni, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-*quater*, con indicazione delle eventuali

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso conferiti a soggetti esterni alla società e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia, dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.».

Conseguentemente, all'articolo 3:

a) *al comma 1, capoverso articolo 49-bis, sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:*

«2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al

precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi novanta giorni.».

2. 1000. I Relatori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, sopprimere le parole: invitati o.

2. 504. I Relatori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-quater, sostituire le parole: commi 3, 5, 6-bis e 6-ter con le seguenti: commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter.

2. 505. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: 4-bis, aggiungere le seguenti: 4-ter, 4-quater.

5. 500. I Relatori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-radiotelevisione italiana S.p.a. esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofo-

nici), come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-*bis* del citato Testo unico, introdotto dall'articolo 3 dalla presente legge. ».

5. 501. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	43
Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. Emendamenti C. 2874, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 210 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	43
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Esame e rinvio</i>)	50

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. (COM(2015) 450 final).	
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria. (COM(2015) 451 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE. (COM(2015) 452 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	52
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	53

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.20.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.

Emendamenti C. 2874, approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.25.**ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 210.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, osserva che il Ministro dell'interno ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale n. 210 concernente il riparto degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2015 e destinati all'erogazione di contributi ad associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero.

La I Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 27 ottobre 2015. Si tratta, in particolare, di uno stanziamento di importo pari a 1.379.680 euro.

Rileva preliminarmente che, a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria.

Fa notare che il comma 40 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42). Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fonda-

zioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziare su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è confermata l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il successivo comma 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di stabilità), nella tabella C.

Lo schema di decreto interministeriale in esame dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al cap. 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1. Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994: Associazione nazionale vittime civili di guerra; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. Per l'anno 2015, tali associazioni, come evidenziato nella premessa dell'atto in esame, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi. Per il corrente anno finanziario, con riferimento al cap. 2309 Piano gestionale 1, lo stanziamento ammonta a 1.379.680 euro (nel 2014 l'importo è stato pari a 1.818.872 euro). La legge non specifica i criteri da seguire per il riparto dei

contributi. Pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Ricorda che, nel corso dell'iter della citata legge n. 92 del 2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 0/6277/IV/1 (Cossiga), con il quale si è impegnato ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si è impegnato inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risulti incoerente con i predetti criteri.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più approfondita del riparto dei contributi per il 2015 tra le associazioni vigilate in raffronto con quello del triennio 2012-2014.

Rileva, infine, che l'articolo 3 dello schema di decreto in esame dispone che le associazioni devono provvedere alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995). Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2015 come previsto dall'articolo 1, comma 42 della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2014 che sono stati trasmessi alle Camere: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, hanno presentato il rendi-

conto l'8 aprile 2015, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti ha presentato il rendiconto il 30 marzo 2015. Il bilancio 2014 dell'ANED è disponibile anche sul sito istituzionale dell'associazione.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente che il suo gruppo, come avvenuto per gli anni precedenti, manifesta perplessità sul provvedimento in oggetto, riservandosi di presentare una proposta di parere alternativa. Coglie l'occasione per sollecitare la risposta del Governo ad una sua interrogazione, la n. 4-03354, che riguarda proprio la materia in questione, relativamente ad uno dei soggetti percettori del contributo statale.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI indi del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), *relatore*, riferisce sulla proposta di legge costituzionale, di iniziativa del Consiglio regionale ed approvata in prima lettura dal Senato (C. 3224), che modifica lo Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963, in relazione ai seguenti aspetti: soppressione delle province e conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale (articoli 2-4 e 7-12); abbassamento da 25 a 18 anni del limite di età per poter essere eletti consigliere regionale (articolo 5); diminuzione, da 15 mila a 5 mila, del numero di firme necessarie per l'iniziativa legislativa popolare (articolo 6). La proposta, inoltre, modifica l'articolo 2 dello Statuto concernente gli elementi costituiti della regione, in merito alla definizione del territorio regionale (articolo 1). A tale proposta è abbinata la proposta di legge costituzionale C. 2060, di contenuto identico a quello della proposta presentata al Senato (S. 1289) e poi trasmesso alla Camera con le modificazioni approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha infatti presentato, presso entrambe le Camere, il testo della proposta di legge costituzionale che era stata approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 2014.

L'articolo 1 della proposta di legge C. 3224 (aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato) sostituisce il primo comma dell'articolo 2 dello statuto, che definisce il territorio regionale al fine di registrare le modifiche amministrative intervenute. Secondo il testo vigente, mai modificato dal 1963, la regione Friuli-Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorlìgo della Valle e Sgònico. La proposta in esame modifica il testo al fine di inserire correttamente tutte le attuali province della Regione. Nel nuovo testo, infatti, la regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.

La proposta poi intende sopprimere il livello di governo delle province e deli-

neare un assetto istituzionale che contempli solo due livelli di governo: la regione ed i comuni; viene inoltre introdotto nello statuto il nuovo ente della città metropolitana. A tal fine il testo in esame interviene in tutti gli articoli dello statuto in cui sono presenti le province quali enti titolari di funzioni sopprimendo il termine «province» e, nello stesso tempo, affianca alla dicitura comuni, quella della città metropolitana. Viene inoltre attribuita alla regione la potestà legislativa di istituire la città metropolitana. Le modifiche allo statuto concernenti le città metropolitane sono state tutte inserite nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. La modifica dello Statuto rientra nel programma di riordino del sistema delle autonomie locali della regione Friuli-Venezia Giulia, avviato nell'ottobre 2013 che ha quali punti qualificanti la soppressione delle province, la revisione delle forme associative dei comuni, la riforma della finanza locale. Per quanto riguarda la soppressione delle province, ricorda che la regione ha già disciplinato l'elezione indiretta degli organi delle province con la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2.

L'articolo 2, quindi, modifica l'articolo 7 dello Statuto in materia di potestà legislativa della regione. La regione, infatti, può, con legge, istituire nuovi comuni e modificarne circoscrizione e denominazione, «intese le popolazioni interessate». La norma in esame aggiunge, tra gli ambiti di potestà legislativa regionale, l'istituzione la città metropolitana, inserendo dopo la parola «comuni» «anche nella forma di Città metropolitana». L'articolo 3 modifica l'articolo 10 dello Statuto, secondo il quale lo Stato può delegare con legge, alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Secondo il nuovo testo, titolari di funzioni amministrative delegate dallo Stato potranno essere la Regione e i comuni, anche nella forma di città metropolitane. L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 dello statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della regione. Il testo vigente stabilisce che la regione esercita normalmente le sue funzioni amministra-

tive delegandole alle province ed ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici e comunque con spese a carico della regione. La norma stabilisce inoltre che i provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo di legittimità in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della sezione regionale della Corte dei conti (articolo 58 dello Statuto). La disposizione sopprime il termine province, inserisce il richiamo all'ente città metropolitana e adegua il testo ai principi dell'articolo 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà.

L'articolo 5 modifica il secondo comma dell'articolo 15 dello Statuto concernente l'elettorato passivo per le elezioni del Consiglio regionale, al fine di abbassare l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo da 25 anni, come è nel testo vigente, alla maggiore età. Potranno perciò essere eletti alla carica di consigliere regionale i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni il giorno delle elezioni.

Ricorda che l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo è stabilita a: 18 anni per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna e per la elezione dei Consigli provinciali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; 21 anni per l'elezione dei consigli regionali delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta; 25 anni per l'elezione della Camera dei deputati (articolo 56, comma 3, della Costituzione).

L'articolo 6 modifica l'articolo 27 dello Statuto concernente l'iniziativa legislativa. Il testo vigente stabilisce che l'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila. L'articolo in esame diminuisce il numero di firme necessarie per la presentazione di un progetto di legge regionale portandolo da 15 mila a 5 mila.

Gli articoli 7, 8 e 10 modificano rispettivamente gli articoli 51, 54 e 62 dello Statuto. In tutti i casi il testo in esame sostituisce all'«insieme degli enti locali», individuato nel testo vigente come «pro-

vince e comuni», la nuova definizione del complesso degli enti locali della Regione: «comuni anche nella forma di città metropolitane». Gli ambiti di intervento sono i seguenti: l'articolo 51 dello statuto concerne le entrate della regione e la possibilità per la regione di istituire tributi propri in armonia col sistema tributario dello Stato, delle province (in base al testo vigente) e dei comuni; l'articolo 54 dello statuto prevede la possibilità per la regione di assegnare agli enti locali una quota delle entrate regionali al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi; l'articolo 62 dello statuto riguarda le funzioni del Commissario di Governo nella Regione che ha il compito, tra l'altro, di vigilare sull'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni delegate dallo Stato.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 59 dello Statuto che attiene agli enti locali. Il testo vigente stabilisce che province e comuni sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della regione; essi sono anche circoscrizioni di decentramento regionale. Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, inoltre, la regione può con legge istituire circondari per il decentramento di funzioni amministrative. Il nuovo testo, secondo quanto previsto dalla proposta di legge in esame, stabilisce che sono i «comuni, anche nella forma di città metropolitane» la base dell'ordinamento degli enti locali della regione. Essi sono enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto.

L'articolo 11 modifica l'articolo 66 dello Statuto; si tratta di una disposizione transitoria prevista, prima dell'istituzione della provincia di Pordenone (avvenuta con legge 171 del 1968), per l'istituzione di un «circondario» corrispondente alla giurisdizione del tribunale di Pordenone per il decentramento di funzioni amministrative. Il terzo comma della norma – su cui interviene la proposta in esame – consente alla regione ed alla provincia di decentrare nel suddetto circondario i propri uffici e il

quarto comma stabilisce che i comuni del suddetto circondario sono costituiti in consorzio per l'esercizio delle funzioni delegate. Tale articolo sopprime il riferimento alla provincia nel terzo comma ed abroga il citato quarto comma dell'articolo 66.

L'articolo 12, infine, che reca « Disposizioni transitorie » stabilisce al comma 1 la soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. La medesima legge regionale è chiamata, ai sensi del comma 2, a disciplinare il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione. Sempre con legge regionale dovranno essere disciplinati la conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, nonché la successione nei rapporti giuridici. Il comma 3 infine stabilisce che fino alla data di soppressione, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa « previgente ».

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, va detto che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001) per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali (articolo 138 della Costituzione). L'iniziativa oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale. Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o par-

lamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).

Auspica, in conclusione, che sul tema in esame possa svolgersi un ciclo di audizioni al fine di acquisire utili elementi di conoscenza.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritiene opportuno che l'esame del provvedimento in oggetto rappresenti l'occasione per una riflessione complessiva sul tema delle autonomie locali e sui rapporti tra i diversi enti territoriali, alla luce delle recenti riforme istituzionali e in considerazione della riforma costituzionale in itinere.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'iter saranno definite in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.

C. 56 cost. Alfreider.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, riferisce sulla proposta di legge costituzionale C. 56 (on. Alfreider ed altri) che reca una serie di modifiche allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, volte a tutelare, in

particolare, la minoranza linguistica ladina.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 interviene sulla composizione della giunta della provincia di Bolzano modificando l'articolo 50 dello statuto del Trentino-Alto Adige. Si prevede che, qualora almeno un componente della giunta sia ladino, questi, se non ricopre la carica di Presidente, viene nominato vice Presidente. In tal caso, il numero dei vice Presidenti diviene pari a tre: uno tedesco, uno italiano e uno ladino. La nuova norma, dunque, è destinata ad avere effetto solamente in caso di presenza in giunta di uno o più appartenenti al gruppo ladino. Infatti, in caso contrario, rimane operante la disciplina vigente: un Presidente e due vice Presidenti (uno italiano e uno tedesco).

L'articolo 2 modifica l'articolo 62 dello statuto del Trentino-Alto Adige avente ad oggetto gli enti pubblici locali che, nella formulazione vigente, stabilisce che, nella provincia di Bolzano, le norme che regolano la composizione degli organi collegiali debbano garantire la rappresentanza del gruppo ladino. Il provvedimento in esame aggiunge due ulteriori commi a tale disposizione, aventi ad oggetto gli organi di vertice di due diversi istituti: gli enti pubblici di rilevanza provinciale e gli enti locali intermedi, entrambi non contemplati dallo statuto.

L'articolo 3 modifica la procedura di approvazione del bilancio regionale e di quello della provincia di Bolzano nella particolare ipotesi di votazione per gruppi linguistici: si prevede, in sintesi, che, nell'ambito della procedura di bilancio, siano attribuite specifiche prerogative riferite al gruppo linguistico ladino ed è prevista l'istituzione di una nuova commissione paritetica.

L'articolo 4 interviene in materia di personale degli uffici statali in provincia di Bolzano ed in particolare sul trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e sulla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti della magistratura (articolo 89 dello statuto). L'articolo in esame estende anche

alla minoranza ladina il limite del 10 per cento dei trasferimenti massimi consentiti. Inoltre, si interviene anche in ordine alla ripartizione dei posti del personale della magistratura. Si prevede, in estrema sintesi, l'equiparazione dei dipendenti ladini degli uffici statali provinciali ai cittadini di lingua tedesca per quanto riguarda la garanzia della sede di lavoro in Alto Adige, nonché la ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano anche in riferimento del gruppo linguistico ladino.

Gli articoli 5 e 6 hanno per oggetto la composizione degli organi della giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano. Si prevedono, in particolare, modifiche relative alla composizione dell'autonoma sezione del TAR di Bolzano e delle sezioni del Consiglio di Stato competenti per i relativi ricorsi, con la finalità di prevedere la presenza di appartenenti al gruppo linguistico ladino.

L'articolo 7 interviene sulla composizione della cosiddetta Commissione dei dodici, organo consultivo con il compito di fornire pareri sulle norme di attuazione dello Statuto (formalmente adottate con decreti legislativi). La disposizione in commento, in sintesi, prevede la rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella commissione paritetica competente ad esprimere il parere al Governo sugli schemi di decreto di attuazione dello statuto.

L'articolo 8 reca una norma di copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, mentre l'articolo 9 dispone la immediata entrata in vigore del provvedimento in esame, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione

delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Ai sensi dell'articolo 103 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001) per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali (articolo 138 della Costituzione). L'iniziativa oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli della provincia di Trento e di Bolzano. Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il proprio parere entro due mesi. Le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che, come anticipato nella relazione del deputato Sanna, l'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto del 1972, n. 670), così come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, prevede, al terzo comma, che i progetti di modificazione dello statuto medesimo di iniziativa governativa o parlamentare siano comunicati dal Governo al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il parere entro due mesi.

Alla luce di tale previsione risulta necessario acquisire i suddetti pareri del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sulla proposta di legge costituzionale C. 56, d'iniziativa del deputato Alfreider.

Avverte, quindi, che scriverà al Presidente della Camera perché rappresenti al Governo l'esigenza di acquisire tali pareri sul provvedimento in oggetto.

La Commissione concorda.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea CECCONI (M5S), *relatore*, illustra la proposta di legge C.3220 (Sorial ed altri) che interviene in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette « auto blu »), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica in misura ulteriore rispetto alle misure di contenimento già previste dalla normativa vigente. Tali misure sono ora riconducibili principalmente all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, (nonché del relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014) che, si rammenta, costituisce l'ultimo di un succedersi di interventi normativi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 12-14).

A tal fine l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi di quanto dispone la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 (elenco da ultimo pubblicato dall'Istituto sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2015, n. 227), di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di

stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto le autovetture medesime. Il comma precisa che le amministrazioni cui è destinata la nuova disciplina comprendono « le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali ».

Il comma 2 esclude dalle nuove regole stabilite al comma 1 talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche, che vengono individuati nei seguenti: servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. In ordine a tali eccezioni la norma precisa che restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai suddetti servizi. Va peraltro rilevato come a normativa vigente (articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014) taluni di tali servizi sono già esclusi dalle disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, quali ad esempio quelli per la difesa e la sicurezza, ma con formulazioni differenti da quelle utilizzate dalla proposta di legge. Risulterebbe pertanto necessario un coordinamento con tale normativa, al fine di evitare possibili difficoltà applicative della nuova disciplina recata dal provvedimento in esame.

Il comma 3 reca il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente, precisandosi poi ai commi 4 e 5 le norme sanzionatorie, costituite: dalla nullità degli atti adottati in violazione della nuova disciplina, qualificati altresì come illecito disciplinare, con applicazione di una sanzione pecuniaria da mille a cinquemila euro, salva l'azione di responsabilità per danno erariale; dall'obbligo di vendere secondo le norme di dismissione dettate dall'articolo 2 della proposta di legge le autovetture acquistate al di fuori dei casi consentiti dalle disposizioni in esame.

L'articolo 2 dispone la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle consentite per i servizi individuati dal comma 2 dell'articolo 2,

mediante vendita realizzata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica. Viene inoltre precisato che la dismissione avverrà sulla base del censimento delle autovetture previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015 che, nel dettare le disposizioni attuative delle misure di contenimento della spesa per autovetture recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014 all'inizio citato, ha disciplinato le relative modalità di censimento.

Il medesimo articolo 2 dispone infine, al comma 2, che a decorrere dal 2015 le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture (salve le eccezioni stabilite dall'articolo 1), nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime siano trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.

Quanto infine all'articolo 3, viene demandata ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia, l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di un regolamento di attuazione della nuova disciplina.

Nell'auspicare una positiva conclusione del provvedimento in esame, che interviene nell'ambito di uno degli aspetti relativi alla riduzione delle spese pubbliche, fa notare che sarebbe utile acquisire un censimento aggiornato relativo all'utilizzo delle autovetture da parte di tutti i Dicasteri.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, svolgendo talune considerazioni generali sul tema, giudica opportuno, prima ancora di introdurre una ulteriore disciplina in materia, completare l'attuazione delle misure assunte finora, che, a suo avviso, stanno comunque conducendo ad una effettiva riduzione del parco autovetture presso le pubbliche amministrazioni interessate. Quanto alla prospettiva di un nuovo censimento evocata dal deputato Cecconi, rileva che, considerata l'esigenza

di adeguamento alle recenti novità normative in materia, esso è ancora in corso di predisposizione e verrà realizzato dalle pubbliche amministrazioni auspicabilmente entro la fine dell'anno corrente.

Andrea CECCONI (M5S), *relatore*, preso atto di quanto dichiarato dal sottosegretario, auspica che l'Esecutivo possa fornire alla Commissione, prima della realizzazione del predetto censimento, informazioni utili a ricostruire perlomeno un quadro generale della situazione, al fine di consentire un corretto svolgimento dell'iter di esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di prote-

zione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

(COM(2015) 450 final).

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria.

(COM(2015) 451 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE.

(COM(2015) 452 final).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente, anzitutto, che la deliberazione di competenza avrà luogo nella giornata di domani, considerata l'esigenza di acquisire il parere della Commissione XIV, convocata nella giornata odierna. Valutati i profili di competenza della I Commissione affari costituzionali, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato*), di cui illustra il contenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. (COM(2015) 450 final).

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria. (COM(2015) 451 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE. (COM(2015) 452 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di regolamento (COM(2015)450 che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; la proposta di decisione del Consiglio (COM(2015) 451 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria e la proposta di regolamento (COM(2015)452 che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai

fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE;

rilevato che:

negli scorsi mesi si è registrata una costante intensificazione dei flussi migratori verso l'Unione europea al punto che, per le dimensioni assunte e le modalità estremamente rischiose attraverso le quali tanti uomini, donne e bambini cercano di raggiungere il nostro Continente, si può sicuramente affermare che siamo in presenza di una vera e propria tragedia umanitaria. Una tragedia che non può essere trattata come una emergenza transitoria, avendo acquisito ormai un carattere strutturale in considerazione dell'aggravamento delle condizioni in cui si trovano i Paesi di provenienza, investiti da

conflitti e guerre civili o soggetti a violente dittature;

la crescita dei flussi comporta un impegno crescente per il salvataggio, soprattutto in mare, per il controllo delle frontiere, la lotta ai trafficanti, la prima accoglienza dei rifugiati e per la gestione delle domande di asilo nei paesi (tra i quali l'Italia) che per la loro collocazione geografica sono più esposti alle rotte dei migranti;

a fronte di questa situazione, costituisce una svolta importante, suscettibile di segnare un netto progresso, l'approccio adottato dalla Commissione europea la quale, con l'Agenda europea sulla migrazione, ha inteso affrontare il fenomeno in termini organici e coerenti, traducendo concretamente il principio di solidarietà tra gli Stati membri per quanto concerne la politica comune in materia di asilo e di immigrazione, ai sensi dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'impegno manifestato dalla Commissione europea risulta tanto più apprezzabile in considerazione del fatto che, nonostante le resistenze e le opposizioni di alcuni Stati membri, la Commissione ha proceduto con tenacia e rapidità nell'adozione dei provvedimenti attuativi dell'Agenda, tra cui quelli in esame;

le riserve e le contrarietà manifestate, in particolare, in occasione del Consiglio straordinario giustizia e affari interni del 22 settembre scorso da alcuni Paesi sul programma di ricollocazione non debbono pregiudicare la realizzazione del programma stesso che non può avere carattere facoltativo né essere subordinato alla disponibilità dei singoli Stati membri. La natura obbligatoria del programma risponde all'esigenza di garantire, sul piano concreto, il criterio dell'equa ripartizione delle responsabilità, anche finanziarie, all'interno dell'Unione. Ne consegue la necessità di corredare il programma di misure efficaci per evitare che singoli Paesi possano sottrarsi;

delibera di esprimere una valutazione positiva sulle proposte in esame;

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla proposta di regolamento (COM(2015)450 e alla proposta di decisione COM(2015)451:

1) si segnala che al meccanismo delineato per la ricollocazione di quota parte del numero eccessivo di rifugiati che si trovano o si dovessero trovare in alcuni Stati membri particolarmente esposti ai flussi migratori, a partire dall'Italia, dovrà comunque far seguito un riordino complessivo e sistematico del cosiddetto regolamento Dublino, come peraltro annunciato dalla Commissione europea, in modo da evitare che alcuni Paesi siano chiamati a gestire un numero di richieste di asilo oggettivamente esorbitante. In tale contesto occorrerà valutare tutte le soluzioni idonee a velocizzare la gestione delle domande, tra cui il più intenso coinvolgimento dei Paesi di transito e la realizzazione di un vero regime comune in materia di asilo che preveda l'introduzione dello status di avente diritto all'asilo UE universalmente riconosciuto da tutti gli Stati membri;

2) allo stesso tempo, appare necessario assicurare la piena applicazione delle misure previste ai fini di una gestione più ordinata delle procedure per la prima accoglienza, l'identificazione, la valutazione delle domande di asilo e per gli eventuali rimpatri, avvalendosi dell'opportunità costituita dalla previsione dell'assistenza alle amministrazioni degli Stati membri più esposti delle agenzie europee, e in particolare dell'EASO – Ufficio europeo per l'asilo, di Frontex e di Europol, nella corretta gestione dei cosiddetti *hot-spot*, centri di smistamento dei richiedenti asilo. Occorre, in particolare, attivare tutti gli strumenti necessari, apportando tutti i necessari correttivi dal punto di vista organizzativo e funzionale, per svolgere in termini corrispondenti agli standard più avanzati le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte;

3) occorre valutare se le chiavi di distribuzione adottate dalla Commissione europea quali parametri di riferimento

per assegnare le quote di richiedenti asilo da ricollocare siano pienamente coerenti con il principio di equa ripartizione dei carichi e delle responsabilità, anche finanziarie, tra gli Stati membri, posto che l'attribuzione del solo 10 per cento dell'incidenza del parametro del tasso di disoccupazione e l'adozione, quale ulteriore parametro, del PIL complessivo a prescindere dal PIL pro capite potrebbero fornire un quadro non veritiero della capacità di assorbimento, dal punto di vista economico, dei diversi Stati membri;

4) occorre altresì valutare l'opportunità di ridurre la soglia, attualmente stabilita nel 75 per cento delle domande di protezione internazionale accolte in primo grado, assunta a riferimento per individuare la platea dei potenziali beneficiari dei programmi di ricollocamento in considerazione della provenienza effettiva dei profughi;

5) con riferimento alla proposta di regolamento COM(2015)450, occorre ridefinire in aumento l'entità del contributo gravante sugli Stati membri che non intendano accettare le quote di ricollocazione ad essi assegnate; la misura dello 0,002 del PIL risulta, infatti, troppo contenuta per svolgere una efficace funzione di deterrenza;

6) sempre con riferimento alla proposta di regolamento COM(2015)450, oc-

corre assumere a riferimento un arco temporale più ampio di quello previsto per individuare i casi di aumento straordinario dei flussi migratori in modo da non creare discriminazioni che danneggerebbero gli Stati membri, tra cui l'Italia, che si misurano con tale fenomeno da molti anni e non soltanto negli ultimi mesi, come avviene per altri Paesi;

7) con riferimento alla proposta di decisione COM(2015)451 è opportuno ridefinire in aumento l'importo di 500 euro destinato agli Stati membri beneficiari della ricollocazione per ogni richiedente asilo ricollocato, in considerazione degli oneri di trasferimento e tenuto conto che ai paesi destinatari verrebbe corrisposto per ciascun soggetto la somma, largamente superiore, di 6.000 euro.

b) con riferimento alla proposta di regolamento (COM(2015)452:

1) pur apprezzabile, la proposta di adottare una lista di paesi sicuri, nei termini previsti dalla Commissione europea, non appare sufficiente ad evitare gravosi adempimenti a carico dei paesi di arrivo dei profughi. La provenienza dai paesi indicati, infatti, non comporta l'automaticità del respingimento né l'obbligo per le autorità dei paesi di arrivo di istruire la relativa pratica; occorre quindi rafforzare l'efficacia della lista prevedendo una presunzione assoluta che eviti gravosi adempimenti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. Esame emendamenti C. 2874, approvata dal Senato 56

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. Esame emendamenti C. 2957, approvata dal Senato 56

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi (*Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2956 Formisano*) 56

ALLEGATO (*Subemendamenti ed emendamenti approvati*) 60

AVVERTENZA 59

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 ottobre 2015.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.

Esame emendamenti C. 2874, approvata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.45 alle 10.30 e dalle 13.10 alle 13.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 ottobre 2015.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.

Esame emendamenti C. 2957, approvata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.30.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2956 Formisano).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna sarà abbinata alle proposte di legge già all'esame della Commissione anche la proposta di legge dell'On. Formisano C. 2956, recante « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate ».

Avverte, altresì, che l'onorevole Giuliani ha sottoscritto gli emendamenti Bindi 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 4.1 e 5.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti del relatore 0.1.1.500, 0.1.1.501, 0.1.1.502 e 0.1.1.503 (*vedi allegato*).

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede che la seduta sia brevemente sospesa, per consentire la partecipazione alle votazioni dei deputati del suo Gruppo parlamentare, considerato che la commissione era convocata alle ore 14 e che solo una ora prima della seduta è stata comunicata la sua anticipazione alle ore 13.30, creando serie difficoltà a quei deputati che si erano organizzati per partecipare alla seduta della Commissione a partire dalle ore 14.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Bonafede, sospende per alcuni minuti la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.45.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritenendo che vi siano le condizioni per riprendere l'esame, pone in votazione l'emendamento 1.1 Bindi.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 Bindi (*vedi allegato*), come modificato dai subemendamenti del relatore 0.1.1.500, 0.1.1.501, 0.1.1.502 e 0.1.1.503.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.2: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva il subemendamento del relatore 0.1.3.100 (nuova formulazione); quindi approva l'emendamento Bindi 1.3, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte, quindi, che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 1.3, come modificato dal subemendamento del relatore 0.1.3.100 (*nuova formulazione*), gli identici emendamenti Berretta 1.11 e Pagano 1.19, l'emendamento Berretta 1.12, gli identici emendamenti Berretta 1.13 e Pagano 1.20, nonché gli identici emendamenti Berretta 1.14 e Pagano 1.21, non saranno posti in votazione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento del relatore 0.1.4.101 e l'emendamento Bindi 1.4, come modificato dal subemendamento testé approvato; approva, quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti del relatore 0.1.5.100 e 0.1.5.101 (*nuova formulazione*), nonché l'emendamento Bindi 1.5, come modificato dai subemendamenti testé approvati (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 1.5, come modificato dai subemendamenti del relatore 0.1.5.100 e 0.1.5.101 (nuova formulazione), gli identici emendamenti Berretta 1.15 e Pagano 1.22, l'emendamento del relatore 1.29, l'emendamento Berretta 1.16, nonché gli identici emendamenti Berretta 1.18 e Pagano 1.23, non saranno posti in votazione.

La Commissione approva l'emendamento Sarti 1.8; quindi, con distinte votazioni, approva i subemendamenti del relatore 0.1.6.100, 0.1.6.503, 0.1.6.500, 0.1.6.501 e 0.1.6.502 (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) stigmatizza le modalità di organizzazione e di svolgimento dei lavori, ritenendo che la Commissione stia procedendo all'approvazione di emendamenti che modificano il codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in modo disorganico e non omogeneo. Ricorda, quindi, che, rispetto al testo unificato adottato come testo base, attualmente all'esame della Commissione, la proposta di legge C. 2737 Bindi avrebbe, invece, consentito di procedere ad una riforma più organica del predetto decreto legislativo. Manifesta, infine, contrarietà in ordine alla circostanza che le votazioni, nella seduta odierna, siano iniziate in anticipo rispetto all'orario previsto dalla convocazione, quest'ultima aggiornata solo in via successiva.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che il testo unificato in discussione è stato adottato come testo base ben prima della presentazione della proposta di legge C. 2737 Bindi, abbinata solo in via successiva. Ricorda, altresì, che sono state convocate numerose sedute della Commissione al fine di consentire, sia al relatore che al Governo, di effettuare approfonditi accertamenti istruttori, al fine dell'espressione dei pareri di competenza. Per quanto attiene alle modalità di organizzazione di lavori, osserva come le stesse siano strettamente connesse all'andamento dei lavori dell'Assemblea. Fa, infine, notare come, proprio su richiesta del deputato Bonafede, la seduta odierna della Commissione sia stata brevemente sospesa, per consentire la partecipazione dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle alle votazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bindi 1.6, Ferranti 1.100, Bindi 1.7, come riformulato

(*vedi allegato*), e respinge l'emendamento Sarti 1.9.

Giulia SARTI (M5S), con riferimento all'emendamento Bindi 2.1, rileva la necessità di istituire sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione, oltre che presso i tribunali circondariali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, anche presso quello di Vibo Valentia.

La Commissione approva il subemendamento del relatore 0.2.1.500 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.2.1.501 (ex 2.100), proposta dal relatore nella seduta del 7 ottobre scorso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Ferranti 0.2.1.501 (ex 2.100) e l'emendamento Bindi 2.1, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3.1: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti 3.10 del relatore e Sarti 3.2 (*vedi allegato*).

I deputati Giuliani, Ermini ed Amoddio sottoscrivono l'emendamento Berretta 3.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Berretta 3.4 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Sarti 3.3, quindi approva il subemendamento Ferranti 0.4.1.100 (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S), con riferimento al subemendamento del relatore 0.4.1.700 (*nuova formulazione*), rileva che dovrebbero essere meglio specificati i criteri di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi tra gli amministratori giudiziari; ciò, al fine di consentire una più rapida emanazione del relativo decreto da

parte del Ministro della giustizia. Preannuncia, inoltre, che i parlamentari del suo Gruppo si asterranno dalle votazioni delle proposte emendative riferite al testo unificato in discussione, non condividendo le modalità di organizzazione e di svolgimento dei lavori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti del relatore 0.4.1.700 (*nuova formulazione*), 0.4.1.101 (*ulteriore nuova formulazione*), 0.4.1.1010, 0.4.1.102 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S), con riferimento all'emendamento Bindi 4.1, osserva come dovrebbero essere previsti ulteriori criteri di designazione degli amministratori giudiziari, tra i quali, in particolare, l'assenza di vincoli di parentela con il giudice delegato e di precedenti condanne per reati societari.

La Commissione approva l'emendamento Bindi 4.1, come modificato dai subemendamenti del relatore 0.4.1.700 (*nuova formulazione*), 0.4.1.101 (*ulteriore nuova formulazione*), 0.4.1.1010, 0.4.1.102 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 4.1, come modificato dai subemendamenti del relatore 0.4.1.700 (*nuova formulazione*), 0.4.1.101 (*ulteriore nuova formulazione*), 0.4.1.102, 0.4.1.102 (*nuova formulazione*), le restanti proposte emendative riferite all'articolo 4 non saranno poste in votazione.

Giulia SARTI (M5S) illustra il suo emendamento 5.2, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 5.2.

Fabrizia GIULIANI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Bindi 5.1, proposta dal relatore nella seduta del 24 settembre scorso.

La Commissione approva l'emendamento Bindi 5.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 5.1 (*nuova formulazione*), l'emendamento del relatore 5.3 non sarà posto in votazione. Constata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento 6.1: si intende vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Atto n. 204.

ALLEGATO

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI**ART. 1.****SUBEMENDAMENTI AD EMENDAMENTO 1.1 BINDI.**

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 1, sopprimere le parole: o laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dei decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2, per esprimerlo.

0. 1. 1. 500 Il relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, dopo le parole: dei contenuti della proposta *inserire le seguenti le parole:* ovvero copia della proposta e degli eventuali decreti con cui il Tribunale ha acquisito documentazione.

0. 1. 1. 501 Il relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 6, sopprimere le parole: e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica

0. 1. 1. 502 Il relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 12, sostituire le parole: al procuratore distrettuale *con le seguenti:* al procuratore della Repubblica.

0. 1. 1. 503 Il relatore.

EMENDAMENTO 1.1 BINDI.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 7.

(Procedimento applicativo).

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta o laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dei decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2, per esprimerlo. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari

dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. del codice di procedura penale, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mozzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto.

5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

8. Qualora il Tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il Presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. del codice di procedura penale.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

11. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado.

12. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

13. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma precedente, il sequestro perde efficacia se entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.

14. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

15. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

16. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 15, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

17. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 disp. all. del codice di procedura penale. ».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1. 1. Bindi.

SUBEMENDAMENTO AD EMENDAMENTO 1.3 BINDI.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ».

0. 1. 3. 100 (nuova formulazione) Il relatore.

EMENDAMENTO 1.3 BINDI.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 20.

(Sequestro).

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che osso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui c respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

4. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia subito dopo la loro esecuzione.

1. 3. Bindi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.4 BINDI.

Al comma 4, dopo le parole: di godimento inserire le seguenti: nonché diritti reali di garanzia.

0. 1. 4. 100. 1. Il relatore.

EMENDAMENTO 1.4 BINDI.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

ART. 23.

(Procedimento applicativo).

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.

2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la tassazione dell'udienza in camera di consiglio.

3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26. per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.5 BINDI.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche se oggetto di condono e di definizione anticipata del contenzioso tributario, *al comma 2 sopprimere le parole:* e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, sopprimere la parte consequenziale.

0. 1. 5. 100. Il Relatore.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ».

0. 1. 5. 101. (nuova formulazione) Il Relatore.

EMENDAMENTO 1.5 BINDI.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 24.

(Confisca).

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reim-

piego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma I, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili, il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2. e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme

previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo ».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

1. 5. Bindi.

Al comma 6, capoverso « ART. 25. » apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 sopprimere le parole: di legittima provenienza;

al comma 2 sopprimere le parole: di legittima provenienza.

1. 8. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.6 BINDI.

Al comma 1 dopo le parole: la revoca del sequestro inserire le seguenti: il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito.

0. 1. 6. 100. Il Relatore.

Al comma 5, capoverso ART. 24, comma 2, dopo le parole: perde efficacia inserire le seguenti e va dichiarata l'improcedibilità della proposta.

Conseguentemente al medesimo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta.

0. 1. 6. 503. Il relatore.

Al comma 7, capoverso ART. 27, comma 2-bis, sostituire le parole: al procuratore distrettuale con le seguenti: al procuratore della Repubblica.

0. 1. 6. 500. Il relatore.

Al comma 7, capoverso ART. 27, comma 6, dopo le parole: perde efficacia inserire le seguenti: e va dichiarata l'improcedibilità della proposta.

0. 1. 6. 501. Il relatore.

Al comma 7, capoverso ART. 27, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta.

0. 1. 6. 502. Il relatore.

EMENDAMENTO 1.6 BINDI.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. L'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

ART. 27.

(Comunicazioni e impugnazioni).

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione

o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza è stata riproposta nei motivi di impugnazione ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 13.

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.

4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale, salvi i casi in cui il procuratore della Repubblica richieda, per giustificati motivi, che gli stessi rimangano segreti.

5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali.

6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.

1. 6. Bindi.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 28 del codice antimafia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: « La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di eroi all'articolo 11 dello stesso codice: »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Quando accoglie le richieste di revocazione, la corte d'appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46 ».

1. 100. Ferranti.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo le parole « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.

1. 7. Bindi.

ART. 2.

SUBEMENDAMENTI AD EMENDAMENTO 2.1 BINDI.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: della Corte di

appello con le seguenti: presso la Corte di appello.

0. 2. 1. 500. Il relatore.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del tribunale o della Corte di Appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.

0. 2. 1. 501. (ex 2. 100). Ferranti.

EMENDAMENTO 2.1 BINDI.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

« 2-sexies. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni ovvero individuali collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Ma-

gistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura ».

2. 1. Bindi.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e di funzionari dell'Agenzia.

*** 3. 10.** Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e di funzionari dell'Agenzia.

*** 3. 2.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis dopo le parole: e a tutti agli oneri inserire le seguenti: , compreso il pagamento di oneri fiscali.

3. 4. Berretta.

ART. 4.

SUBEMENDAMENTI AD EMENDAMENTO 4.1 BINDI.

Al comma 2, capoverso ART. 36, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati.

Al comma 4, capoverso ART. 38, comma aggiungere le seguenti parole: inserendo tutti i dati necessari per la consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma

3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

0. 4. 1. 100. Ferranti.

Al comma 1, capoverso ART. 35, sostituire il comma 2, con i seguenti:

« 2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate »;

0. 4. 1. 700. (nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 4, capoverso ART. 38, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevoca-

bilità della confisca disposta nei procedimenti penali *con le seguenti* Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione;

b) al comma 3 sostituire le parole: dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile *con le seguenti* Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello.

c) al comma 3 dopo le parole: conferita all'Agenzia *inserire le seguenti:* , sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del Tribunale,.

0. 4. 1. 101. (*ulteriore nuova formulazione*). Il Relatore.

Al comma 6, capoverso ART. 40, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: nell'articolo 47 *sono inserite le parole:* , primo comma;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 267, il tribunale, con decreto 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta

la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.».

0. 4. 1. 1010. Il Relatore.

Al comma 6, capoverso ART. 40, comma 5-ter apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: può destinare *con la seguente:* destina;

b) sostituire le parole: può procedere *con la seguente:* dispone.

0. 4. 1. 102. (*nuova formulazione*). Il Relatore.

EMENDAMENTO BINDI 4.1.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 35.

(Nomina a revoca dell'amministratore giudiziario).

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In (al caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.

3. Non possono essere nominale le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o

delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato ».

2. L'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 36.

(Relazione dell'amministratore giudiziario).

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;

b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;

c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;

d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;

e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41.

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti c.p.p. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato ».

3. L'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 37.

(Compiti dell'amministratore giudiziario).

1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende e dalla amministrazione dei beni immobili, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto emanato dal

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuali nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36 ».

4. L'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 38.

(Compiti dell'Agenzia).

1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autoriz-

zazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo.

3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.

4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvederà all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si ap-

plicano anche all’Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3 ».

5. L’articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 39.

(Assistenza legale alla procedura).

1. L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell’amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca l’opportunità.

2. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l’amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all’Avvocatura dello Stato. Ove l’Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista ».

6. L’articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 40.

(Gestione dei beni sequestrati).

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell’Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l’unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.

3. L’amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui,

stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

4. Avverso gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale.

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all’Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all’articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter af-

fluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 ».

4. 1. Bindi.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:

« *1-ter.* Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della atti-

ività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera a), nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario.

1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compensi sequestrati.

1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-sexies. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale

sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-*bis* comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-*ter* del codice civile. »

Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro ».

5. 1. Bindi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*) 75

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 76

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 77

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/92/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 78

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.05.

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e

8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all'articolo 414 del codice penale.

C. 2874, approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, segnala che l'articolo unico della proposta di legge C. 2874, approvata dal Senato, tra l'altro, delimita

le ipotesi delittuose legate alla istigazione a commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e introduce una specifica aggravante concernente il cosiddetto « negazionismo » in connessione con tali ipotesi delittuose di istigazione.

Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili di carattere finanziario, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore di esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

La Commissione approva la proposta del relatore di esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

C. 3315 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, afferma di non avere alcuna osservazione da svolgere sul provvedimento in esame nel presupposto, sul quale è opportuna una conferma da parte del Governo, che i soggetti interessati – in particolare la Commissione di garanzia – possano provvedere alle attività di competenza, correlate all'inclusione dell'apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura tra i servizi pubblici essenziali, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che i soggetti interessati, e in particolare la Commissione di garanzia, provvederanno alle attività di competenza, correlate all'inclusione dell'apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura tra i servizi pubblici essenziali, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3315 Governo, di conversione del decreto-legge n. 146 del 2015, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i soggetti interessati, e in particolare la Commissione di garanzia, provvederanno alle attività di competenza, correlate all'inclusione dell'apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura tra i servizi pubblici essenziali, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

rilevata quindi l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: ART. 1-bis. — All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, avverte che il provvedimento in oggetto è stato già esaminato, nella seduta dell'8 ottobre 2015, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole. Ricorda che in pari data la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, apportando ad esso esclusivamente correzioni di forma ai fini di una sua migliore formulazione. Fa presente che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'ordine del giorno dell'Assemblea, come risultante dalle predette correzioni di forma. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Vincenzo CASO (M5S) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala gli emendamenti De Rosa 1.740 e 1.741, che modificano, tra l'altro, la procedura attualmente stabilita dal comma 3 per l'adozione dei decreti attuativi, prevedendo che i relativi schemi siano trasmessi per l'acquisizione del prescritto parere alle sole Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, senza includere espressamente tra le medesime anche quelle competenti per i profili finanziari, in tal modo eludendo il passaggio presso la

sede preposta alla valutazione delle loro eventuali implicazioni finanziarie.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala gli emendamenti Garofalo 1.475 nonché gli identici emendamenti Palese 1.855, Matarrese 1.891, Vignali 1.273 e Grimoldi 1.910, che prevedono, tra l'altro, la cessazione delle disposizioni in materia di sistema di garanzia globale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anziché dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento delle direttive. A tale riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'anticipata cessazione del sistema di garanzia globale prevista dalle citate proposte emendative.

Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse – che a vario titolo incidono sui principi e criteri direttivi di delega – non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Osserva, infatti, che ad esse dovrà necessariamente farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dal comma 11 dell'articolo 1 del presente provvedimento, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che, qualora i predetti decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, pena l'impossibilità di provvedere all'esercizio della delega.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti De Rosa 1.740 e 1.741, Garofalo 1.475 nonché sugli identici emendamenti Palese 1.855, Matarrese 1.891, Vignali 1.273 e Grimoldi 1.910, in precedenza puntualmente richiamati dal relatore. Esprime, invece, nulla osta su tutte le

restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.273, 1.475, 1.740, 1.741, 1.855, 1.891 e 1.910, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/92/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Atto n. 204.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme

minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Con riguardo ai contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame che presentano profili di carattere finanziario e alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

Per quel che riguarda i profili di quantificazione con riferimento alle norme recate dall'articolo 2 – che trattano del diritto della persona offesa di presentare denuncia o querela utilizzando una lingua a lei conosciuta dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto – si assume la quantificazione congrua sulla base delle ipotesi poste alla base della stessa.

Per quanto attiene alle stime riferite all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), con particolare riferimento alle tariffe assunte alla base della quantificazione, nel prendere atto che le stesse sono fissate da un decreto ministeriale del 2002 tuttora vigente, ritiene che andrebbe chiarito se si tratti di tariffe in corso di aggiornamento o che saranno oggetto di un prossimo aggiornamento secondo le procedure previste in via legislativa; ciò al fine di verificare la prudenzialità del procedimento di stima.

Inoltre, per quanto attiene ad altri parametri posti alla base delle quantificazioni – quali, ad esempio, il numero di pagine oggetto di traduzione e il numero annuo di procedimenti penali che necessitano di interprete/traduttore – giudica non chiaro se i medesimi siano stati elaborati sulla base di precise evidenze statistiche ovvero se si tratti di dati presuntivi. In proposito ritiene opportuno un chiarimento.

Prende atto del fatto che la relazione tecnica non rileva nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d*) ed *e*), che consentono al giudice di estendere alle persone offese particolarmente vulnerabili – in ragione della minore età, dell'infermità di mente o della natura del reato per cui si procede

– le cautele relative alla protezione della vittima nell'acquisizione delle deposizioni testimoniali, previste attualmente solo per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reato. In forza di tali norme potrebbe determinarsi un maggiore impiego di strumenti tecnologici per la comunicazione a distanza: in proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti ad evidenziare la capienza delle risorse già esistenti in bilancio per le finalità in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che, essendo il termine per il recepimento della direttiva in oggetto fissato al 16 novembre 2015, gli oneri derivanti dal provvedimento di attuazione potrebbero in linea di principio prodursi già nella parte residua dell'anno 2015. In proposito, ferma restando la necessità di acquisire sul punto l'avviso del Governo, ritiene opportuno che la norma in commento preveda una copertura finanziaria anche per il corrente esercizio, sia pure in misura ridotta rispetto a quella stabilita a regime per gli anni successivi.

Con riferimento, invece, alla natura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nel prendere atto dei criteri di quantificazione riportati nella relazione tecnica, rileva che essi – consistendo nelle spese necessarie per garantire l'assistenza di interpreti e traduttori alle persone offese (articolo 1, comma 1, lettera *c*)) e alle persone che presentano denunce e querele (articolo 2) – non appaiono rigorosamente delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa e dovrebbero piuttosto essere formulati in termini meramente previsionali, con la conseguente introduzione di una apposita clausola di salvaguardia finanziaria. Sul punto giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne, infine, il Fondo per il recepimento della normativa europea – del quale è disposto l'utilizzo in misura pari a 1,28 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 – ricorda che l'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 ha previsto l'istituzione del citato Fondo nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fissandone la relativa dotazione in una misura pari a 10 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Ciò posto, considera comunque opportuno che il Governo confermi l'effettiva sussistenza sul predetto Fondo delle necessarie disponibilità finanziarie.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta, sulle tematiche relative al settore dei giochi pubblici (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 81

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 208 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 82

AUDIZIONI

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta, sulle tematiche relative al settore dei giochi pubblici.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Walter RIZZETTO (Misto-AL), Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), Michele PELILLO (PD), Federico GINATO (PD), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Francesco RIBAUDO (PD), Matteo MANTERO (M5S), Alberto GIORGETTI (FI-PdL), Giovanni PAGLIA (SEL) e Sandra SAVINO (FI-PdL), cui risponde il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, svolge alcune considerazioni sul tema oggetto dell'audizione, ringrazia il Sottosegretario Baretta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Atto n. 208.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) e del decreto legislativo n. 98 del 1998 (Testo unico della finanza – TUF), in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 208).

In primo luogo ricorda che la direttiva 2014/59/UE, cosiddetta direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) affronta il tema delle crisi delle banche, approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di « risoluzione » della crisi.

Il recepimento della direttiva BRRD è affidato a due distinti schemi di decreto legislativo:

lo schema di decreto legislativo n. 208, che introduce nel Testo unico bancario le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce; sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM); sono inoltre dettate le disposizioni sulle procedure di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata (SIM *stand alone*);

lo schema di decreto legislativo n. 209, che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

Rammenta che con lettera datata 28 gennaio 2015 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2015/0066 per mancato recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2014/59/UE.

Il termine di recepimento della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è fissato al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative ad alcune procedure (cosiddetto *bail-in*) che devono essere applicate non più tardi del 1° gennaio 2016. Nell'ambito di tale procedura il 28 maggio 2015 è stato inviato all'Italia un parere motivato.

Quanto ai principi di delega dettati per il recepimento della direttiva, ricorda che essa è inserita nell'Allegato B della legge di

delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) la quale reca, all'articolo 8, specifici criteri di delega; in particolare il comma 1 del predetto articolo 8 prevede che le norme sul *bail-in* si applichino a partire dal 2016 e che l'attivazione di tali poteri avvenga con modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa.

Viene disposta la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche. Le necessarie modifiche di coordinamento dovranno avvenire nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB.

È prevista altresì l'estensione delle norme in tema di responsabilità dei componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell'esercizio dell'attività di controllo anche all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento.

La delega provvede poi al recepimento della disciplina sanzionatoria. È stabilito, tra l'altro, che siano introdotte nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla direttiva, definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi sopra indicati, le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, dovranno essere previsti efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione.

Segnala quindi come siano recati anche i principi per l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione delle crisi bancarie, la definizione delle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, la determinazione delle modalità di amministrazione dei fondi e della struttura deputata alla loro gestione.

Vengono stabilite, quindi, adeguate forme di coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista.

Prima di passare ad illustrare il contenuto dei singoli articoli dello schema di decreto, ritiene utile soffermarsi sul nuovo quadro della gestione della crisi bancaria. Nella disciplina nazionale vigente, la crisi bancaria viene affrontata precipuamente con due strumenti disciplinati dal TUB, ossia l'amministrazione controllata e la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Entrambe le procedure intervengono ove l'istituto si trovi già in una situazione patologica. La nuova disciplina europea anticipa alla fase fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi. Nei periodi di ordinaria operatività deve quindi essere svolta un'attività preparatoria continua della gestione di una crisi, sia da parte di banche e gruppi, sia da parte delle Autorità competenti.

A tal fine, le banche ed i gruppi devono predisporre – ed aggiornare almeno annualmente – un piano di risanamento contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi; il piano deve essere sottoposto alle compe-

tenti autorità per la sua valutazione, che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione. In tal senso la normativa italiana di attuazione (articolo 1, comma 12 dell'Atto del governo n. 208) inserisce una specifica disciplina nel TUB (Titolo IV, Parte II, nuovo Capo II-bis), dedicata ai piani di risanamento, al sostegno finanziario di gruppo e alle forme di intervento precoce.

Fa presente che, già durante la fase di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione devono preparare piani di risoluzione (disciplinati dall'Atto del Governo n. 209, agli articoli 7 e seguenti) che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. Esse potranno intervenire, con poteri assai estesi, per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la risolvibilità delle singole banche. Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca. La direttiva mette, inoltre, a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo (*early intervention*) che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario: nei casi più gravi, potrà essere disposta la rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e, se ciò non basta, sarà possibile nominare uno o più amministratori temporanei. Viene a tal fine introdotta nel Testo Unico Bancario (articolo 1, comma 13 dell'A.G. 208), nel Titolo IV dedicato alla crisi bancaria, una nuova sezione dedicata alle misure di intervento precoce.

Osserva quindi come sia conseguentemente modificata la disciplina dell'amministrazione straordinaria. Essa è disposta direttamente dalla Banca d'Italia e non più dal Ministero dell'economia: dunque, la Banca d'Italia può sciogliere gli organi di amministrazione e controllo delle banche (articolo 1, comma 14, dello schema di decreto) al ricorrere degli stessi presupposti per l'attivazione dei poteri di inter-

vento precoce, ossia quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo. Resta fermo che l'amministrazione straordinaria può attivarsi ove siano previste gravi perdite del patrimonio oppure se lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Viene introdotta una nuova modalità di gestione delle crisi bancarie, la risoluzione, con cui viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni europee, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca, a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.

In tale contesto segnala come la misura della liquidazione coatta amministrativa rimanga in vigore quale alternativa alla risoluzione. In presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa o se è necessario avviare la procedura di risoluzione.

A tale scopo i decreti delegati (articolo 1, comma 23, dello schema) modificano i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa, che soggiace alle medesime condizioni delle nuove procedure di gestione delle crisi, con particolare riferimento alla risoluzione (articolo 17 dell'Atto del Governo n. 209): lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ove non sia ragionevolmente possibile prospettare soluzioni alternative in tempi adeguati (di mercato o di vigilanza).

Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo potranno attivare una serie di misure

(articoli 17 e seguenti dell'Atto del Governo n. 209):

vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;

trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;

trasferire le attività deteriorate a un veicolo (*badbank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;

applicare il *bail-in*, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Passando all'illustrazione dello schema di decreto, il quale è composto da 4 articoli, illustra l'articolo 1, il quale reca un'ampia serie di modifiche al TUB.

In particolare segnala come il comma 1 integri le definizioni del TUB indicando la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione delle crisi e specificando che con la nozione di « Stato terzo » si indica uno Stato non membro dell'Unione europea (in sostituzione della dicitura « extracomunitario »).

Il comma 2 stabilisce che i componenti degli organi della Banca d'Italia, nonché i suoi dipendenti, rispondano dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle funzioni svolte in attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.

Il comma 3, alle lettere *a)* e *b)*, modifica le norme in materia di segreto d'ufficio e collaborazione tra Autorità recate dall'articolo 7 del TUB. Secondo il testo novellato, vi si prevede l'obbligo, da parte dei dipendenti, di riferire al Direttorio (e non al Governatore come nel testo vigente) tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reato. È prevista inoltre la collaborazione e lo scambio di informazioni « con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari ». I commi da 4 a 9, nonché il comma 1,

lettera *c)* e il comma 3, lettera *c)*, recano novelle di coordinamento a diversi articoli del Testo unico al fine di recepire tale nozione di « Stato terzo ».

I commi 10 e seguenti modificano il Titolo IV dedicato alla « Disciplina delle crisi ».

In particolare, fa presente come il comma 10 modifichi la rubrica del Titolo IV per aggiornarla alle nuove misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa, mentre il comma 11 introduce un nuovo articolo 69-*bis* che contiene le definizioni rilevanti ai fini dello stesso Titolo IV e il comma 12 inserisce al Titolo IV un Capo 01-I rubricato « Piani di risanamento » e costituito dagli articoli da 69-*ter* a 69-*undecies*, nonché un Capo 02-I, rubricato « Sostegno finanziario di gruppo », costituito dagli articoli da 69-*duodecies* a 69-*septiesdecies*.

Ai sensi del nuovo articolo 69-*ter*, le disposizioni sui piani di risanamento si applicano a banche italiane e succursali italiane di banche di Stati terzi, alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo, nonché alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata.

I successivi articoli 69-*quater* e 69-*quinquies* recano le disposizioni di carattere generale sui piani di risanamento disciplinando rispettivamente i casi di piani individuali e di gruppo.

Illustra quindi l'articolo 69-*quater*, ai sensi del quale le banche si devono dotare di un piano di risanamento individuale atto a fronteggiare i casi di significativo deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale della banca; tale piano dovrà riguardare, quando ciò sia di interesse per il risanamento della banca, le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata. Non devono invece dotarsi di un piano le banche appartenenti ad un gruppo quando non sia richiesto specificatamente dalla Banca d'Italia. Qualora la vigilanza consolidata coinvolga banche di altri Stati membri, trova applicazione la disciplina sui rapporti con altre autorità di risoluzione europee di cui all'articolo 69-*septies*. I contenuti dei piani

devono conformarsi ai provvedimenti della Banca d'Italia e a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei regolamenti europei applicabili. L'articolo specifica che la predisposizione del piano non implica in alcun modo l'accesso a forme di sostegno pubblico straordinario. Il piano è sottoposto alla Banca d'Italia che lo valuta secondo quanto previsto dall'articolo 69-*sexies*.

Segnala quindi come, nel caso di gruppi bancari, ai sensi dell'articolo 69-*quinquies* la capogruppo italiana debba dotarsi di un piano di risanamento che contempli le misure da adottare per la stessa capogruppo, per ogni società del gruppo e, qualora ciò costituisca elemento non trascurabile in vista del risanamento del gruppo, le società, italiane ed estere, incluse nella vigilanza consolidata. Finalità del piano di risanamento di gruppo è quella di ristabilire l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo nel complesso e di ogni singola banca che ne faccia parte, individuando altresì gli impedimenti di fatto e di diritto che possono pregiudicare il risanamento. Il piano di risanamento, approvato dagli organi amministrativi del gruppo, è sottoposto alla Banca d'Italia che lo trasmette (comma 6 dell'articolo 69-*quinquies*) alle autorità competenti interessate.

I piani di risanamento di gruppo sono sottoposti a revisione ed eventuale aggiornamento almeno ogni anno e nei casi di significativa variazione dell'assetto del gruppo, salvo che la Banca d'Italia richieda una minore frequenza.

Ai sensi dell'articolo 69-*sexies* la Banca d'Italia è chiamata a valutare l'adeguatezza e la completezza del piano in conformità a quanto stabilito dalla disciplina europea applicabile e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati membri in cui esse siano stabilite. La Banca d'Italia può richiedere, alla banca o alla capogruppo, di presentare un nuovo piano modificato, indicare modifiche specifiche, ordinare modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre

misure necessarie per conseguire le finalità del piano (comma 3, lettere da *a*) a *c*).

Il comma 4 dell'articolo 69-*sexies* attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di intervenire con le misure previste dagli articoli 53-*bis* e 67-*ter* del TUB. Ricorda che si tratta di nuovi poteri di intervento attribuiti alla Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 72 del 2015 (di attuazione della direttiva 2013/36/UE, in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento), recentemente esaminato dalla Commissione Finanze. In estrema sintesi, rammenta che la Banca d'Italia ha il potere di convocare sia i singoli esponenti delle banche (ivi compreso il personale), sia gli organi collegiali, nonché adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.

Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia potrà inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.

Segnala quindi come l'istituto potrà altresì disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza (ai sensi dell'articolo 26), salvo che sussista urgenza di provvedere e convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali importanti.

L'articolo 69-*septies* reca la disciplina concernente i rapporti tra la Banca d'Italia, quale autorità nazionale per le finalità in discussione, e le autorità degli altri Stati membri: vi si prevede, infatti, la collaborazione della Banca d'Italia con le altre autorità ai fini della valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in altro Stato comunitario. Il medesimo articolo disciplina i rapporti tra la Banca d'Italia e l'ABE (l'Autorità bancaria europea – *European Banking Authority*), prevedendo la possibilità di promuovere ovvero partecipare ad un procedimento di mediazione dinanzi all'ABE, di richiedere l'assistenza della stessa e deferire ad essa una decisione. In tale ultimo caso la Banca d'Italia non adotta decisioni.

L'articolo 69-*octies* pone in capo alle banche e ai gruppi bancari l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia, « senza indugio », la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento ovvero la decisione di non adottare una tale misura pur ricorrendone le circostanze.

Illustra quindi l'articolo 69-*novies*, il quale stabilisce determinati obblighi di comunicazione, da parte delle banche e delle capogruppo italiane, riguardanti i piani di risanamento e le informazioni o documenti ad essi connessi.

L'articolo 69-*decies* demanda a provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia la definizione di forme di esenzione dalla redazione del piano, nonché di forme semplificate, mentre l'articolo 69-*undecies* conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare provvedimenti attuativi anche ai fini del recepimento degli orientamenti espressi dall'ABE.

Il nuovo Capo 02-I è dedicato al « Sostegno finanziario di gruppo ».

Illustra innanzitutto il primo articolo del nuovo Capo, l'articolo 69-*duodecies*, che stabilisce la possibilità di formulare accordi all'interno di un gruppo finalizzati a fornire sostegno finanziario quando si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento. Le società aderenti all'accordo si impegnano a fornire sostegno finanziario, eventualmente anche reci-

proco, nei termini dell'accordo, in forme che possono comprendere il finanziamento, la prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attività da utilizzare come garanzia reale o finanziaria.

L'articolo 69-*terdecies* prevede che l'accordo di gruppo sia autorizzato dalla Banca d'Italia che lo valuta congiuntamente con le altre autorità comunitarie competenti sulle banche aderenti all'accordo medesimo. Dopo l'autorizzazione della Banca d'Italia, l'accordo è approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società che intende aderirvi (articolo 69-*quaterdecies*). In ogni caso l'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto. La revoca dell'accordo può essere votata dall'assemblea straordinaria dei soci fintantoché non si verificano le condizioni per l'intervento precoce nei confronti di una o più società aderenti. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo in ragione delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca stessa. L'approvazione di un progetto di accordo o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla società.

Passa quindi a illustrare l'articolo 69-*quinquiesdecies*, il quale reca le condizioni per il sostegno finanziario. Qualora la Banca d'Italia ritenga non siano soddisfatte tutte le condizioni citate, può vietare o limitare l'esecuzione dell'accordo. La delibera di concessione del sostegno è in ogni caso trasmessa all'ABE, nonché, se diverse dalla Banca d'Italia, alle autorità competenti per la vigilanza sulla società che riceve il sostegno e all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata (articolo 69-*sexiesdecies*).

L'articolo 69-*septiesdecies* dispone la non applicabilità – alle fasi di conclusione ed esecuzione dell'accordo – di alcune norme in materia di vigilanza regolamentare. Agli accordi non si applicano, inoltre, alcuni articoli del codice civile sugli obblighi relativi alle operazioni con parti correlate, sul finanziamento dei soci, sulle

condizione dell'azione revocatoria. Infine non si applicano alcune disposizioni della legge fallimentare sugli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Lo stesso articolo 69-*septiesdecies* del TUB stabilisce che la Banca d'Italia può emanare disposizioni di attuazione del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

L'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto legislativo aggiunge la Sezione 01-I sulle « Misure di intervento precoce » al titolo IV, capo I (relativo alla disciplina sulla crisi delle banche). La nuova Sezione consta degli articoli da 69-*octiesdecies* a 69-*vicies-bis*.

L'articolo 69-*octiesdecies* indica i presupposti per l'attuazione, da parte della Banca d'Italia, delle misure di intervento precoce.

L'articolo 69-*noviesdecies* (rubricato « Attuazione del piano di risanamento e altre misure ») conferisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere alla banca o alla società capogruppo di un gruppo bancario di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato ovvero di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.

L'articolo 69-*octiesdecies* stabilisce le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento da parte della Banca d'Italia.

Illustra l'articolo 69-*vicies-semel*, che stabilisce che la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario. Tale misura si applica quando risultino gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo.

L'articolo 69-*vicies*, comma 1, stabilisce che, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-*octiesdecies* è possibile attivare anche i poteri di vigilanza informa-

tiva e ispettiva. Tali poteri possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa. Ai sensi del comma 2, le informazioni acquisite attivando i suddetti poteri devono essere trasmesse alle autorità di risoluzione.

L'articolo 69-*vicies-bis* demanda alla Banca d'Italia l'emanazione delle disposizioni di attuazione della sezione 01-1, tenendo conto degli orientamenti dell'ABE.

I commi 14 e seguenti dell'articolo 1 dello schema di decreto modificano le disposizioni sull'amministrazione straordinaria previste dagli articoli da 70 a 77 del TUB.

Segnala il comma 14, il quale novella l'articolo 70 del TUB. Con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 70, si stabilisce che il provvedimento di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche sia emanato dalla Banca d'Italia (e non più dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, come nel testo vigente). Il nuovo comma 5 ammette proroghe dell'amministrazione straordinaria di un anno e per più di una volta (in luogo dei sei mesi previsti dal testo vigente). Il comma 7 prevede che l'organo con funzioni di controllo, ovvero i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare fatti sospetti alla Banca d'Italia.

Il comma 15 abroga l'articolo 70-*bis*, che disciplina attualmente i casi di rimozione degli organi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, in quanto sostituito dalle nuove norme. Segnala come tale articolo sia stato introdotto nel TUB dal decreto legislativo n. 72 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/36/UE.

Il comma 16 modifica l'articolo 71 adattandone la disciplina alle nuove disposizioni sullo scioglimento.

Il comma 17 modifica l'articolo 72 concernente i poteri e il funzionamento degli organi straordinari. Il comma 1 novellato specifica che i commissari esercitano tutti i poteri attribuiti all'organo amministrativo della banca dalle disposizioni applicabili «salvo che non sia diversamente specificato all'atto della nomina».

Il comma 18 reca modifiche di coordinamento formale all'articolo 74.

Il comma 19 modifica l'articolo 75, comma 1, stabilendo che i rapporti finali sull'attività svolta siano redatti dai commissari e dal comitato di sorveglianza a intervalli periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente, oltre che al termine delle loro funzioni (come previsto dal testo vigente).

Il comma 20 introduce un nuovo articolo 75-*bis* che conferisce alla Banca d'Italia la facoltà di nominare commissari temporanei in affiancamento all'organo di amministrazione. I poteri, i doveri dei commissari nonché i loro rapporti con l'organo amministrativo sono fissati dalla Banca d'Italia all'atto della nomina. In tale quadro sono eventualmente definiti anche i casi in relazione ai quali gli amministratori sono obbligati a consultare o a richiedere l'autorizzazione dei commissari per l'assunzione di atti o decisioni.

Il comma 21 propone l'abrogazione dell'articolo 76 sulla gestione provvisoria. Tale articolo prevede commissari che si sostituiscono (non affiancano) temporaneamente agli organi amministrativi.

Illustra quindi il comma 22, il quale introduce il nuovo articolo 77-*bis*, rubricato «Aumenti di capitale». Esso si applica sia in caso di intervento precoce, sia in caso di amministrazione straordinaria. Inoltre si applica anche alle società capogruppo di un gruppo. Il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ove ciò sia previsto dallo statuto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e dagli articoli 125-*bis* e 126 del TUF. Infatti ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile

l'avviso per la convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato (nella *Gazzetta Ufficiale* o in un quotidiano) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mentre l'articolo 2369 detta le disposizioni relative alla seconda convocazione o successive. La disciplina dettata dall'articolo 125-*bis* del TUF stabilisce la pubblicazione dell'avviso sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea e demanda a regolamento della Consob la previsione di ulteriori modalità. L'articolo 126 fissa invece le modalità di convocazione successive alla prima.

I commi 23 e seguenti dell'articolo 1 dello schema di decreto intervengono sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa (articoli da 80 a 95 del TUB).

In particolare, il comma 23 modifica i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa novellando l'articolo 80, comma 1, del TUB: essa viene avviata nei confronti di intermediari che versano in uno stato di dissesto o siano a rischio di dissesto, ove non siano disponibili soluzioni alternative di mercato o di vigilanza, sempre che il mercato non richieda la risoluzione. A tale proposito, osserva come il nuovo testo disciplini solamente l'avvio della liquidazione e non più, come nel testo vigente, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto il regolamento (CE) n. 1024 del 2013 (Meccanismo di Vigilanza Unico) attribuisce alla sola Banca centrale europea il potere di revoca dell'autorizzazione.

Il comma 24 modifica l'articolo 81 del TUB in materia di organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa: la novella stabilisce che anche società o altri enti possono essere nominati come liquidatori (nuovo comma 1-*bis*) e che il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito *web* della Banca d'Italia (laddove il testo vigente prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*).

Il comma 25 integra l'articolo 82 del TUB sulle modalità di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza quando

una banca non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa oppure, secondo specificazione della novella proposta, non sia sottoposta a risoluzione.

Segnala quindi come l'articolo 83 del TUB sia novellato dal comma 26. In particolare è previsto che la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi decorrano dal sesto giorno (non più dal terzo come nel testo vigente) successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3-ter, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa. Tale disposizione costituisce deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge fallimentare, il quale stabilisce che i creditori hanno diritto di compensare, coi loro debiti verso il fallito, i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

Il comma 27 modifica il comma 4 dell'articolo 84 del TUB sopprimendo la disposizione secondo la quale la Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione.

Il comma 28 modifica l'articolo 86 del TUB, recante disposizioni sull'accertamento del passivo. Le novelle intendono introdurre nuove modalità di comunicazione mediante posta elettronica certificata.

Il comma 29 reca modifiche procedurali all'articolo 87 del TUB sulle opposizioni allo stato passivo.

Il comma 30 sopprime le norme in materia di appello e ricorso in Cassazione di cui all'articolo 88 del TUB. L'articolo 88 novellato reca una nuova rubrica (« Esecutività delle sentenze ») e dispone che le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.

Il comma 31 modifica i termini per la presentazione delle insinuazioni tardive da parte di creditori e titolari dei diritti che

non risultino inclusi nello stato passivo e intendano far valere i propri diritti (articolo 89 del TUB).

Il comma 32 modifica l'articolo 90 del TUB dedicato alla liquidazione dell'attivo, prevedendo che la Banca d'Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, disponga la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Il comma 2 conferisce ai commissari la facoltà cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Il comma 33 dispone in ordine alla restituzione e ai riparti di cui all'articolo del 91 TUB, introducendo specifici criteri di preferenza di restituzione dei crediti, in deroga alla legislazione applicabile. Segnala in proposito come il nuovo comma 1-bis rispetti la gerarchia prevista dalla Direttiva, prevedendo il trattamento preferenziale per i depositi di persone fisiche e PMI (lettera a)), ma estenda l'ambito di applicazione della *depositor preference* ad un ulteriore caso di preferenza (quello per i depositi diversi – lettera c)).

Ulteriori modifiche alle norme sugli adempimenti finali di cui all'articolo 92 del TUB sono proposte dal comma 34.

Il comma 35 introduce nel TUB un nuovo articolo 92-bis volto a disciplinare la possibilità di reperire risorse per concludere una procedura di liquidazione quando essa è priva di risorse ovvero tali risorse siano stimate dai commissari insufficienti per la soddisfazione dei crediti in prededuzione.

I commi 36 e 37 recano modifiche alla disciplina del concordato di liquidazione. Il comma 38 inserisce alcune modifiche all'articolo 95-bis, precisando che i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.

L'articolo 95-ter reca le deroghe a tale disposizioni ed è modificato dal comma 39, che amplia il novero dei casi diretta-

mente disciplinati dalla legge che regola il contratto (comma 2 dell'articolo 95-ter), inserendovi gli accordi di *netting*.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi di cui all'Atto del Governo n. 209, per « accordo di *netting* » si intende un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto.

Il comma 40 modifica l'articolo 95-*quater*, inserendovi più stringenti disposizioni circa la collaborazione tra autorità degli Stati membri.

Il comma 41 modifica l'articolo 95-*quinquies* sulla pubblicità e informazione agli aventi diritto, adeguandone la terminologia alla nuova disciplina. Simile novella è recata dal comma 42 all'articolo 95-*septies* relativo all'ambito di applicazione della sezione del TUB.

Segnala quindi come, secondo la modifica recata dal comma 43, l'articolo 97 del TUB, relativo alla possibilità di sostituire gli organi di liquidazione da parte della Banca d'Italia, prevede che sia la Banca d'Italia stessa a determinarne il compenso a carico della società.

Il comma 44 modifica l'articolo 98 del TUB prevedendo la durata di un anno, con possibilità di proroghe, dell'amministrazione straordinaria di una capogruppo (modifica analoga a quella proposta dal comma 14 all'articolo 70).

Il comma 45 abroga l'articolo 98-*bis* sulla rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (*removal*) di una capogruppo. L'abrogazione è analoga a quella dell'articolo 70-*bis* prevista dal comma 15; come l'articolo 70-*bis* anche l'articolo 98-*bis* è stato introdotto nel TUB dal decreto legislativo n. 72 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/36/UE.

La modifica all'articolo 104 recata dal comma 46 ribadisce che nei casi in cui la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, è competente (« inderogabilmente » secondo la modifica proposta) il

tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo, per l'azione revocatoria nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo. Viene proposta l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 104 che conferisce al TAR di Roma la competenza per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo.

Il comma 47 aggiunge nel TUB gli articoli 105-*bis*, relativo alle forme di cooperazione tra autorità e 105-*ter*, il quale estende ai gruppi, in particolare alla capogruppo, la possibilità di nomina di commissari in temporaneo affiancamento disciplinata dall'articolo 75-*bis*.

Il comma 48 modifica l'articolo 113-*bis* del TUB sulla sospensione degli organi di amministrazione e controllo di un intermediario finanziario. La modifica prevede la pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di sospensione e l'applicabilità a tale procedimento di diverse disposizioni del TUB.

Il comma 49 modifica l'articolo 113-*ter* sulla revoca dell'autorizzazione all'attività degli intermediari finanziari. La rubrica dell'articolo viene integrata con il riferimento alla liquidazione.

I commi 50, 51 e 52 introducono modifiche di carattere terminologico ad alcuni articoli del Testo unico, al fine di recepire la nozione di stato terzo.

L'articolo 144, dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie, è integrato dal comma 53: per il mancato rispetto degli articoli 69-*quater*, 69-*quinquies*, 69-*octies*, 69-*novies*, 69-*sexies-decies*, 69-*novies-decies*, 69-*vicies-semel*, introdotti dal presente schema di decreto legislativo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

Il comma 54 introduce l'articolo 159-*bis* sulle informazioni da inserire necessariamente nei piani di risanamento.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale reca le modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), dettando dispo-

sizioni, analoghe a quelle contenute nelle novelle al TUB, applicabili alle società di intermediazione mobiliare (SIM). Il recepimento nel TUF delle norme riferibili alle SIM è effettuato mantenendo ferme le competenze in capo alla CONSOB a legislazione vigente, in ottemperanza a quanto stabilito al criterio di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge di delegazione europea.

Al riguardo ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del TUF si deve intendere per SIM un'impresa autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 TUB (che contempla società autorizzate a svolgere tali servizi che assumono al forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa).

Il comma 1 dell'articolo 2 dello schema integra le definizioni introducendo, attraverso una nuova lettera *w-sexies*) dell'articolo 1, comma 1, del TUF, la nozione di « provvedimenti di risanamento » comprendenti l'amministrazione straordinaria (e le misure che ne conseguono), la risoluzione e le altre forme di gestione delle crisi previste all'articolo 60-*bis*.1, nonché le misure equivalenti adottate dalle autorità di Stati membri.

Il comma 2 inserisce un nuovo Capo I-*bis* alla Parte II (« Disciplina degli intermediari »), Titolo IV (« Provvedimenti congiuntivi e crisi »). Il nuovo Capo è dedicato ai piani di risanamento, al sostegno finanziario di gruppo e alle forme di intervento precoce. L'ambito di applicazione è definito in dettaglio dall'articolo 55-*bis*; in tale ambito, specifica come si tratti delle SIM aventi sede legale in Italia che prestano:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Ai fini del nuovo Capo si applicano le definizioni dettate dal TUB (articolo 69-*bis*

del TUB). Alla Banca d'Italia è demandata l'emanazione delle disposizioni attuative della presente disciplina sulle SIM, anche in considerazione degli orientamenti dell'ABE.

Il nuovo articolo 55-*ter* del TUF prevede che le SIM si dotino di piani di risanamento individuale, ai sensi dell'articolo 69-*quater* del TUB, con esclusione delle SIM appartenenti ad un gruppo o di quelle che rientrano nella vigilanza consolidata. Resta salva la facoltà da parte della Banca d'Italia di richiedere a una SIM appartenente ad un gruppo di dotarsi di un piano di risanamento. La società al vertice di un gruppo deve dotarsi di un piano di risanamento di gruppo secondo le modalità previste dall'articolo 69-*quinquies* del TUB. Si applica la nuova disciplina dettata dal presente schema di decreto legislativo relativa ai piani di società sottoposte a vigilanza consolidata (articolo 69-*septies* del TUB), alla valutazione dei piani da parte della Banca d'Italia che informa la CONSOB (articoli 69-*sexies* e 69-*septies* del TUB), alle modalità semplificate di presentazione del piano (articolo 69-*decies* del TUB), sulle comunicazioni alla Banca d'Italia circa la decisione di adottare una misura di attuazione dei piani (articolo 69-*octies*) e sugli obblighi di trasmissione degli stessi (articolo 69-*novies*).

Al riguardo, in considerazione delle competenze della CONSOB, segnala l'opportunità di prevedere che la Banca d'Italia trasmetta alla CONSOB le misure attuative dei piani di risanamento deliberate dalle società, in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività di vigilanza sul soggetto svolta dalla CONSOB stessa.

Il nuovo articolo 55-*quater* reca le disposizioni sul sostegno finanziario di gruppo, richiamando gli articoli da 69-*duodecies* a 69-*septiesdecies* del TUB.

Il nuovo articolo 55-*quinquies* stabilisce l'applicabilità alle SIM delle disposizioni sull'intervento precoce previste dal TUB (articoli 69-*octiesdecies*, 69-*noviesdecies* e 69-*vicies-semel*). A tal fine la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza informativa, vigilanza ispettiva e vigilanza sul

gruppo conferiti ad essa, rispettivamente, dagli articoli 8, 11 e 12, comma 5, del TUF ed emana le relative misure su proposta della Consob quando le misure ricadano dell'ambito delle sue competenze.

Ai sensi dell'articolo 55-*quinquies*, comma 2, alle SIM che rientrano nel campo di applicazione del Capo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-*bis*: quest'ultimo stabilisce che la Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 56.

Peraltro osserva come l'articolo 56, comma 1, qui richiamato, sia oggetto di modifica da parte del comma 3 dell'articolo 2 dello schema. La novella riguarda il potere della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e di quelle a capitale fisso (SICAF). Tale potere è esercitato dalla Banca d'Italia di propria iniziativa o su proposta formulata dalla CONSOB nell'ambito delle sue competenze. I presupposti per l'adozione di tale misura sono i seguenti:

a) gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-*quinquies* (intervento precoce, inserito dallo schema di decreto) o 56-*bis* (« Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo », vigente), ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;

b) gravi perdite del patrimonio della società;

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53 (concernente la sospensione degli organi amministrativi).

La novella presenta analogie con quella recata all'articolo 70 del TUB dal comma 14 dell'articolo 1 dello schema. Un nuovo comma 4-*bis* (inserito dalla lettera c) estende alle SIM capogruppo la presente disciplina; estende inoltre alle SIM le disposizioni del TUB sull'amministrazione straordinaria in relazione a singole società, alle capogruppo e alle società del gruppo (articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del TUB).

Il comma 4 dell'articolo 2 propone modifiche all'articolo 57 del TUF in materia di liquidazione coatta amministrativa. L'integrazione al comma 1 stabilisce che per le SIM si procede alla liquidazione ove ricorrano solo alcune delle condizioni dello schema di decreto legislativo sulle risoluzioni. La novella al comma 3 conferma che la direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Il medesimo comma 3 e il comma 3-*bis* enumerano gli articoli del testo unico bancario applicabili alla procedura. La novella, inoltre, integra il testo del comma 6-*bis* stabilendo le priorità per il pagamento dei crediti in caso di liquidazione. Vi si prevede, quindi, che, nei casi in cui le risorse sino insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico dei liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa. Il nuovo comma 6-*ter* estende la disciplina del presente articolo alla capogruppo e alle società che fanno parte di un gruppo. È prevista l'applicabilità dei pertinenti articoli del TUB (articoli 99, 101, 102, 103, 104 e 105).

Segnala quindi come il comma 5 introduca un nuovo articolo 58-*bis* (imprese di investimento operanti in ambito comunitario) che prevede l'applicabilità di norme del Testo unico bancario ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle SIM che rientrano nel

campo di applicazione del presente Capo, anche operanti in ambito comunitario. Si applicano quindi gli articoli 95-*bis*, 95-*ter*, 95-*quater*, 95-*quinqüies* e 95-*septies* del TUB. In particolare, è prevista la possibilità di escludere le banche (e quindi, nel Capo in esame, le SIM) dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi, mentre la richiesta da parte di Banca d'Italia relativa all'applicazione di una procedura di risanamento nei confronti di una banca comunitaria può essere effettuata anche a seguito di segnalazione della Consob.

Il comma 6 reca disposizioni in materia di risoluzione delle SIM. A tale riguardo ricorda che, come sopra segnalato, la novella al TUF in materia di risoluzione recata dallo schema di decreto si applica alle SIM che non rientrano in un gruppo e non rientrano nel perimetro della vigilanza consolidata (*SIM stand alone*). A tal fine, il comma introduce un nuovo Capo II-*bis* nella Parte II, Titolo IV («Provvedimenti ingiuntivi e crisi») del Testo unico finanziario. Le relazioni di accompagnamento allo schema di decreto rilevano come la collocazione della disciplina sulla risoluzione delle SIM in due differenti provvedimenti derivi da un disallineamento tra quanto previsto dalla direttiva in recepimento e il Meccanismo unico di risoluzione (SRM, di cui al Regolamento 2014/806): l'ambito di applicazione del meccanismo SRM non comprende, infatti, le SIM non appartenenti a gruppo e non ricadenti nella vigilanza consolidata, comprese invece nell'ambito disciplinato della presente direttiva. Poiché le SIM destinatarie del presente provvedimento non contribuiscono al Fondo di risoluzione nazionale e poiché le somme di tali Fondo dovranno confluire in un Fondo di risoluzione unico all'avvio del meccanismo SRM, si è prospettata l'esigenza di mantenere distinte le due discipline, anche in vista della costituzione di un Fondo nazionale per le SIM che non rientrano nel meccanismo SRM.

Il nuovo Capo II-*bis*, quindi, stabilisce che le norme ivi dettate si riferiscono alle

SIM che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo «risoluzione» (Atto del Governo n. 209) e alle succursali italiane che operano in paesi extracomunitari. Sono quindi richiamate le norme del decreto «risoluzione» applicabili, chiarendo che le norme riferite alle banche si dovranno riferire alle SIM e che le disposizioni applicabili alle banche capogruppo dovranno essere riferite alle società poste al vertice dei gruppi di cui all'articolo 11 del TUF (articolo 60-*bis*.1).

In tale ambito specifica come la Banca d'Italia predisponga piani di risoluzione individuali per le SIM non sottoposte alla vigilanza consolidata nonché piani di risoluzione di gruppo in riferimento ai gruppi come definiti dal citato articolo 11. I piani sono comunicati alla CONSOB e si applicano le disposizioni applicabili in materia del citato decreto legislativo «risoluzione» (articolo 60-*bis*.2). Inoltre la Banca d'Italia valuta se una SIM individuale o un gruppo risulti risolvibile ai sensi del decreto legislativo «risoluzione». Le misure eventualmente adottate sono comunicate alla CONSOB (articolo 60-*bis*.3). L'articolo 60-*bis*.4 enumera le disposizioni del decreto «risoluzione» applicabili alle SIM anche con riferimento ad altre procedure di gestione delle crisi.

I commi 7 e 8 dell'articolo 2 dello schema intervengono sulla disciplina delle sanzioni amministrative. A tal fine è integrato l'articolo 190, comma 1, del TUF, prevedendo l'applicazione delle sanzioni ivi previste in caso di violazioni di quanto prescritto dagli articoli 55-*ter*, 55-*quater* e 55-*quinqüies* (piani di risanamento, sostegno infragruppo, intervento precoce). L'articolo 190 applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.

Illustra quindi il nuovo articolo 195-*quater* inserito nel TUF, sulle sanzioni in caso di mancata osservanza delle norme del decreto legislativo «risoluzione», nonché nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia. Segnala come venga applicata, in questi casi, la medesima sanzione prevista dall'articolo 190, comma 1, TUF, qui sopra ricordata.

Trova applicazione, quando vi siano i presupposti, l'articolo 194-*quater* del medesimo Testo unico: esso prevede che la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possano emanare l'ordine di porre fine alla violazione eventualmente indicando le misure da adottare. La mancata ottemperanza all'ordine nel termine stabilito dal medesimo provvedimento implica l'applicazione della sanzione ex articolo 190, aumentata di un terzo. Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 190-*bis* nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine citato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Si applicano inoltre le disposizioni in merito alla determinazione delle sanzioni e alle procedure per l'applicazione delle stesse che sono fissate dagli articoli 194-*bis* e 195; alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, sono demandate le norme di attuazione (come previsto dal richiamo all'articolo 196-*bis*).

Rileva quindi come la disciplina sulle sanzioni qui dettata si applichi anche in caso di inosservanza degli atti delegati e delle norme tecniche emanati in materia dalla Commissione o degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati, emanati ai sensi della direttiva in recepimento e del regolamento (UE) 1093/2010, istitutivo dell'ABE medesima. La Banca d'Italia informa l'ABE sulle sanzioni irrogate — comprese quelle pubblicate in forma anonima — ai sensi dell'articolo 195-*quater* del TUF, sulle azioni intraprese avverso le sanzioni dai destinatari dei provvedimenti, sugli esiti dei medesimi provvedimenti.

L'articolo 3 dello schema di decreto dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, che è prevista per il giorno stesso della pubblicazione e si applica alle procedure di amministrazione straordinaria

ria e liquidazione coatta avviate successivamente all'entrata in vigore, salvo che per le seguenti previsioni:

le disposizioni sui poteri e funzionamento degli organi straordinari e sugli aumenti di capitale (rispettivamente articoli 72 e 77-*bis* del TUB) si applicano alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore; si applica quindi la normativa previgente per gli altri aspetti con l'avvertenza che le proroghe all'amministrazione straordinaria, anche per le capogruppo e le società di un gruppo, sono comunque stabilite dalla Banca d'Italia e non con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come nel testo vigente degli articoli 70, comma 5, e 98, comma 3, del TUB;

gli articoli 81, comma 1-*bis*, 84, 89, 90, 91, comma 4, 92, 92-*bis*, 93, 94, 97 del TUB, nonché l'articolo 57, comma 6-*bis*, del TUF, come novellati, si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale; per le impugnazioni relative a tali procedure con il ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano l'articolo 87, comma 2, e l'articolo 88 del TUB, come novellati dai commi 29 e 30 dell'articolo 1 dello schema di decreto; per le insinuazioni tardive ai sensi dell'articolo 89 del TUB, come modificato dal comma 31 dell'articolo 1 dello schema, il termine decorre dall'entrata in vigore del provvedimento, mentre per gli altri aspetti si applica alla procedura coatta amministrativa la normativa previgente;

quanto appena sunteggiato si applica anche alle procedure previste dal TUF.

Infine, è previsto che il decreto lascia impregiudicati i provvedimenti adottati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione

coatta amministrativa in corso alla data della sua entrata in vigore, nonché gli atti compiuti dai loro organi.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che nella mattinata di martedì 20 ottobre prossimo avrà luogo un Seminario istituzionale per approfondire le tematiche affrontate dallo schema di decreto, nonché dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e

risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto del Governo n. 209), il cui esame inizierà nella seduta di domani. A tale Seminario parteciperanno i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'ABI, nonché delle maggiori banche italiane di Federcasse, di Assopopolari e di ICCREA.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei deputati Pannarale e Giancarlo Giordano</i>)	100

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

C. 3315 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra il decreto-legge n. 146 del 2015 il quale inserisce fra i servizi pubblici essenziali – contemplati dalla legge n. 146 del 1990, che disciplina l'esercizio del diritto di

sciopero – « l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura », di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, relativa alla « Tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico ».

Osserva quindi che, per quanto di competenza della Commissione, la suddetta lettera richiama la tutela del « patrimonio storico-artistico », inserendo fra i servizi pubblici essenziali la (concettualmente correlata) vigilanza sui « beni culturali » (espressione che, in base all'articolo 10, comma 1, del Codice ricomprende anche i beni che presentano interesse archeologico o etnoantropologico, e non solo storico o artistico). Precisa poi che, al profilo relativo alla tutela, con il decreto in esame, se ne aggiunge un altro correlato alla fruizione, nello specifico quello direttamente collegato alla « apertura al pubblico ». Rileva altresì che, d'altra parte, come indicato nella relazione illustrativa del decreto, la tutela del patrimonio culturale è, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, finalizzata espressamente alla fruizione (articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004).

Ricorda inoltre che, in base all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono istituti e luoghi della cultura, oltre che i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree, i parchi archeologici e i complessi monumentali. In particolare, l'articolo 101 fa riferimento sia ad istituti e luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici – i quali sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico (comma 3) – sia alle strutture espositive e di consultazione, nonché ai luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico, i quali espletano un servizio privato di utilità sociale (comma 4). Aggiunge che, in base all'articolo 104, alcuni dei beni culturali di proprietà privata possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali.

Rileva inoltre che, dal combinato disposto degli articoli 101 e 104 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dal tenore letterale del testo al nostro esame – nella parte in cui fa riferimento all'«apertura al pubblico» –, la disposizione sembrerebbe applicabile sia agli istituti e luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici, sia a quelli che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico, i quali, però, come si è visto, non esplicano un servizio pubblico, ma un servizio privato di utilità sociale. D'altro canto, dalla relazione illustrativa del decreto-legge si desumerebbe che l'intenzione sia quella di riferirsi solo agli istituti e luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici. Si tratta, come ha evidenziato anche il Comitato per la legislazione, di un aspetto da chiarire.

Inoltre, ritiene che sia opportuno chiarire se si intenda circoscrivere l'ambito applicativo della norma, oltre che ai luoghi della cultura, ai soli musei, ovvero ricomprendere anche le altre «strutture permanenti» qualificabili, in base all'articolo 101 del Codice, come istituti della cultura, ossia biblioteche ed archivi. Precisa che, anche su tale aspetto, si è soffermato il Comitato per la legislazione.

Per completezza ricorda che, successivamente all'entrata in vigore del decreto-

legge, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato le parti sociali a procedere, in tempi rapidi, alla sottoscrizione di un accordo finalizzato a individuare le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero nelle materie oggetto del decreto: in particolare, ha fissato un termine di sessanta giorni, decorrenti dal 24 settembre 2015, entro il quale le parti dovranno sottoporre il testo dell'accordo alla Commissione stessa, avvertendo che, in mancanza di soluzioni concordate entro tale termine, essa potrà esercitare il proprio potere sostitutivo di regolamentazione della materia.

Il decreto-legge n. 146, a suo avviso, più che mettere in discussione diritti dei lavoratori, inserisce i servizi culturali nel novero di quelli essenziali, così subordinando l'esercizio di quei diritti a talune forme procedurali che garantiscano un livello minimo di prestazione. Ciò accade in diversi altri ambiti delle prestazioni pubbliche, quali per esempio la sanità e i trasporti, e in questo caso potrebbe rivelarsi assai utile ad assistere il potenziamento del settore del turismo. A tale ultimo riguardo, si sente di invitare i colleghi a guardare la questione anche dal punto di vista del possibile superamento degli strozzamenti burocratici e finanziari alle assunzioni. Proprio il connotato di servizio pubblico essenziale, dato alle prestazioni connesse alla fruizione dei beni culturali, può costituire ragione e impulso per il MIBACT di attingere alle graduatorie di concorsi già svolti, secondo le vigenti disposizioni di legge. Osservato, infine, che presto o tardi una legge dovrà fissare i livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito culturale, rinvia per ulteriori approfondimenti al *dossier* del Servizio Studi e si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, preso atto che la relattrice si è riservata di presentare la sua proposta di parere dopo aver ascoltato la discussione, fa presente che la deputata Pannarale ha, a sua volta,

depositato una proposta di parere, sottoscritta anche dal deputato Giancarlo Giordano e già posta in distribuzione (*vedi allegato*).

Annalisa PANNARALE (SEL) conferma di aver presentato una proposta di parere a nome del suo gruppo. Osserva che il decreto-legge n. 146 è un atto politico, ad alto contenuto ideologico, su cui dissente radicalmente. Si rammarica della fretta con cui viene impostato il dibattito – sia pure in sede consultiva – su un argomento così importante. Crede che i nessi tra cultura e lavoro, conoscenze e diritti, patrimonio storico-artistico e sviluppo economico siano un tema degno di un dibattito

alto e denso, che invece qui prende le mosse con una pessima declinazione.

Simone VALENTE (M5S) chiede al rappresentante del Governo di mettere a disposizione della Commissione ulteriore documentazione relativa ai servizi aggiuntivi nel 2014, che dovrebbero essere in possesso dell'ufficio statistico del MIBACT.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

**DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico
e artistico della Nazione. C. 3315 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI PANNARALE
E GIANCARLO GIORDANO**

La VII Commissione,

chiamata ad esprimere un parere sull'AC 3315: « Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione », premesso che:

con il disegno di legge AC 3315, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico ed artistico del Paese, il Governo, ricorrendo ad un imperdonabile quanto ingiustificabile eccesso di interventismo normativo, esercitando la facoltà accordatagli dalla Carta costituzionale di ricorrere alla decretazione d'urgenza, ha inteso modificare un quadro regolatorio che già ampiamente disciplina la materia;

secondo quanto stabilito dall'articolo 77, comma 2 della Costituzione, il Governo è autorizzato ad esercitare funzioni di normazione primaria all'esclusivo fine di sopperire, con necessità ed urgenza, a sopravvenute, imprevedibili ed indifferibili esigenze, che non potrebbero altrimenti e tempestivamente essere soddisfatte né con la legislazione vigente né, tantomeno, con gli ordinari procedimenti legislativi avviati in Parlamento, in guisa che la decretazione d'urgenza non può costituire il grimaldello attraverso cui scardinare la normale procedura di approvazione delle leggi. D'altra parte, per gli stessi padri costituenti il requisito della « necessità » è un elemento che qualifica e giustifica una fattispecie normativa che non andrebbe mai confuso con l'opportunità politica dell'atto, presupponendo che

il ricorso allo stesso sia indispensabile e dovuto in quanto unica modalità per produrre determinati effetti, mentre il requisito dell'« urgenza » presuppone che l'adozione del provvedimento sia indifferibile, pena, vanificarne gli effetti: quindi non sinonimo di speditezza, né tanto meno aspetto identificabile con le difficoltà del Governo di vedere approvate le proprie proposte, ma risolvendosi, al contrario, nella sua « imprevedibilità »;

la sussistenza dei suddetti requisiti deve essere inoltre, ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, rilevabile nel preambolo. Al contrario, il preambolo del decreto-legge in questione, che testualmente recita: « Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che assicurino la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione; », si limita ad una apodittica enunciazione. A tal proposito, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 171 del 2007 ha rilevato il vizio della motivazione e la conseguente illegittimità costituzionale di un decreto-legge, precisando che « l'utilizzazione del decreto-legge – e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione – non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta ». Tutto ciò postula l'esigenza imprescindibile

bile, che identica e rigorosa vigilanza venga esercitata dal Parlamento nella fase di conversione in legge dello stesso;

altro principio invalicabile che non consente di disattendere la Carta costituzionale è quello della distinzione e del reciproco rispetto delle prerogative istituzionali, in forma di leale cooperazione, tra poteri e organi costituzionali dello Stato, anch'esso evocato in parte dall'articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarse enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento legislativo;

l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, facendo ricorso in maniera reiterata al decreto-legge, ha determinato da tempo che esso non possa più essere ritenuto uno strumento eccezionale, come invece richiesto dalla Costituzione. Il Governo ha alterato la tradizionale divisione di poteri e l'equilibrio definito dalla Costituzione, facendo assumere alla decretazione d'urgenza un ruolo sistematico e primario rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi, lesivo delle prerogative parlamentari;

con riferimento al contenuto dell'AC 3315, la pervasività del provvedimento nella disciplina della regolamentazione del diritto di sciopero arriva a spingersi fino ad intervenire sull'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, per precisare che tra i servizi pubblici essenziali disciplinati dalle norme in materia di sciopero, oltre ai servizi di vigilanza sui beni culturali, rientra l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura;

l'intervento legislativo che, secondo quanto dichiarato, a più riprese dal Governo, si è reso necessario ed urgente alla luce del ripetuto verificarsi di episodi che avrebbero impedito la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione e che sarebbe stata anche auspicata dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, si limita ad equiparare l'apertura dei musei e dei luoghi di cultura ai cosiddetti « servizi pubblici essenziali »;

invero, l'intervento è inutile, illegittimo e denuncia una preoccupante ignoranza della normativa italiana. La legge n. 146 del 1990, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, già ricomprende nel novero dei servizi oggetto della sua disciplina limitativa del diritto di sciopero, il patrimonio storico-artistico e la vigilanza sui beni culturali. L'articolo 1, comma 2, della citata legge infatti recita: « *Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2: a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; »;*

l'inclusione nel novero dei servizi di pubblica utilità è del tutto ultronea poiché non vi è chi non individua nella richiamata « vigilanza sui beni culturali » anche l'attività di apertura al pubblico dei

siti essendo la stessa una preconditione per il godimento dei beni vigilati;

di contro, appare evidente che le assemblee di lavoratori svolte durante l'orario di lavoro, pur se incidenti sui servizi pubblici essenziali, se convocate nel rispetto dell'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori e della contrattazione collettiva sono perfettamente legittime, a maggior ragione se, come avvenuto nel caso dei dipendenti del Colosseo, sono tenute responsabilmente in un orario il più compatibile e rispettoso possibile dei flussi turistici. Appare inoltre evidente che tra « i casi straordinari di necessità e d'urgenza » invocati dall'articolo 77 della Costituzione, non vi possano rientrare le conseguenze di una assemblea di lavoratori, durata, peraltro, meno di tre ore, e legittimamente indetta per reagire al protratto mancato pagamento di prestazioni di lavoro accessorio! Semmai, una eventuale astensione dei lavoratori, per mancata corresponsione di emolumenti, si configurerebbe non come sciopero, bensì come un'eccezione di inadempimento *ex* articolo 1460 del codice civile, che consente, nei contratti con prestazioni corrispettive, quale è il contratto di lavoro, di rifiutare la prestazione nell'ipotesi in cui la controparte non offra di adempiere contemporaneamente la propria, un diritto, quindi, all'astensione al quale i lavoratori del Colosseo hanno responsabilmente rinunciato;

per garantire il diritto dei turisti alla fruizione del patrimonio storico ed artistico italiano sarebbe stato sufficiente che il Governo, piuttosto che ricorrere alla decretazione d'urgenza, avesse convocato le parti sociali ed avesse provveduto a pagare le retribuzioni concordate;

di più: il diritto di sciopero è rafforzato dalla riserva di legge *ex* articolo 40 della Costituzione, che preclude al Governo di limitare il diritto di sciopero mediante lo strumento del decreto legge. Inoltre, sempre per la richiamata legge 146 del 1990, oggetto di modifica del provvedimento in questione, eventuali ulteriori restrizioni del diritto di sciopero vanno

concordate con le parti sociali, secondo strumenti e procedure preposti a garanzia di servizi minimi essenziali, che stabiliscono periodi di astensione dallo sciopero che i dipendenti devono osservare, al fine di garantire i diritti degli utenti alla fruizione, in questo caso, del patrimonio storico ed artistico;

a riprova della limitata portata tecnica dell'intervento di urgenza, si osserva che anche se si fosse trattato di un'assemblea illegittima, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, quella che in forza del nuovo decreto « vigilerà » anche sui sindacati dei musei, ha negli anni predisposto un adeguato regime sanzionatorio che permette di ricostruire agevolmente come si sarebbe mossa l'*Authority*, qualora avesse avuto già giurisdizione sul settore. Nell'eventualità in cui l'assemblea, sebbene legittimamente convocata, nel concreto si fosse svolta con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva (quindi anche in caso di mancata garanzia sull'erogazione dei servizi minimi), sarebbe stata da considerarsi come astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146 del 1990;

la suddetta Commissione, valutando il caso di specie, avrebbe potuto ordinare: nei confronti dei lavoratori, sanzioni disciplinari; avverso le sigle sindacali, sospensione dei permessi sindacali retribuiti, temporanea esclusione dalle trattative, pagamento di una sanzione pecuniaria (laddove l'organizzazione non godesse di un diritto da poter sospendere), ed infine, avrebbe potuto disporre il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria anche nei confronti dell'amministrazione di appartenenza;

il fatto che il provvedimento in questione non abbia aggiunto nulla di nuovo rispetto alla disciplina previgente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali lo si capisce anche studiando la prassi contrattuale. Con l'accordo siglato l'8 marzo 2005 tra l'ARAN e la larga

maggioranza delle organizzazioni sindacali, infatti, si sono definite le norme di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori del comparto Ministeri, cui fa riferimento anche il personale in forza al Colosseo;

il suddetto accordo, che individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali e le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, è stato ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia con propria delibera e già annovera, come si è visto sopra, tra i servizi pubblici essenziali quelli riferiti alla « protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali », con particolare riferimento alla « custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale ». Lo stesso accordo stabilisce, inoltre, che in questo settore non possono comunque essere proclamati scioperi « nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo », garantendo così l'accesso ai visitatori nei periodi connessi alle festività natalizie e pasquali, nonché durante la pausa estiva, in cui si concentra maggiormente l'afflusso di turisti;

esiste dunque una specifica regolamentazione a livello di contrattazione collettiva che rende piuttosto inutile l'atto legislativo del Governo: se i servizi minimi garantiti non sono più ritenuti sufficienti, occorrerebbe semmai una nuova regola-

zione pattizia o della Commissione di garanzia. Ma la semplice inclusione per decreto-legge dei « musei e luoghi della cultura » potrà, al più, servire a coprire ambiti marginali scoperti come i musei privati;

le testuali parole contenute nella relazione di accompagnamento: « La scarsa chiarezza del dettato normativo, insieme con comportamenti non virtuosi da parte di tutti gli attori coinvolti, hanno sino ad oggi impedito di considerare a pieno titolo l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. », sono utili solo ad occultare le responsabilità politiche del Governo di fronte ad una vertenza ignorata da lungo tempo, e non impediranno ai lavoratori di convocare in futuro altre assemblee, nel rispetto della procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori;

il provvedimento, che come si è visto incide su un quadro normativo e di rapporti tra parti sociali già ben definito in grado, più di un decreto, di governare i rapporti tra i lavoratori e le amministrazioni pubbliche, senza arrivare al paradossale di dover definire d'urgenza servizio essenziale il sistema museale italiano,

esprime

PARERE CONTRARIO.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione del Parlamento indonesiano per un confronto sulle politiche industriali e sul contrasto alla contraffazione dei marchi 104

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo (Atto n. 201) recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) 104

Rappresentanti del Gestore dei servizi energetici (GSE) 104

AVVERTENZA 104

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 13 ottobre 2015.

Incontro con una delegazione del Parlamento indonesiano per un confronto sulle politiche industriali e sul contrasto alla contraffazione dei marchi.

L'incontro informale si è svolto dalle 13 alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 ottobre 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo (Atto n. 201) recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.35.

Rappresentanti del Gestore dei servizi energetici (GSE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 201.*

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

C. 3315 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 105

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Intervengono il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, e la Sottosegretaria di Stato per il medesimo dicastero, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

C. 3315 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che, come stabilito nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 8 ottobre, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare del provvedimento con le repliche della relatrice e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna e che l'esame delle proposte emendative avrà luogo nella seduta già convocata per domani, mercoledì 14 ottobre, e che nella seduta successiva di giovedì 15 ottobre, avrà luogo il conferimento del mandato alla relatrice. Fa presente che, al fine di dare conto delle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, sarà convocata una seduta alle ore 9 di domani mercoledì 14 ottobre.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per la sua replica.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, nel ringraziare i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali per l'attenzione con la quale hanno seguito il dibattito in Commissione, dichiara di condividere la finalità complessiva dell'intervento normativo in esame, volto ad affermare espressamente che la fruizione del patrimonio culturale del nostro Paese rappresenta un servizio pubblico essenziale, riconoscendo legislativamente il particolare status dei beni culturali. Alla luce di questo riconoscimento, il decreto inserisce quindi l'apertura dei musei e i luoghi della cultura tra i servizi nei quali occorre operare un contemperamento tra il diritto di sciopero, garantito dall'articolo 40 della

Costituzione, e i diritti dei cittadini, che nel caso di specie attengono alla fruizione del patrimonio culturale italiano. Segnala, tuttavia, che permangono aperti alcuni punti, che potrebbero trovare soluzione già nell'ambito dell'esame delle proposte emendative che avrà luogo nella giornata di domani. In primo luogo, osserva come la garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'apertura del patrimonio culturale debba essere calibrata in relazione all'ampiezza dell'ambito applicativo delle normative, che si applica sia allo Stato sia agli enti territoriali. Un problema più ampio è invece costituito dalla carenza di organico nel comparto dei beni culturali, sottolineata in particolare dalle organizzazioni sindacali nelle proprie audizioni informali, rispetto alla quale si rendono necessari interventi che esulano dall'ambito del provvedimento in esame e che pongono all'attenzione l'esigenza di un rafforzamento nel prossimo futuro degli interventi già messi in campo in questi ultimi mesi al fine di promuovere una efficace valorizzazione del nostro patrimonio culturale. In questo contesto, dovranno inoltre valutarsi le proposte emerse nel corso del dibattito volte all'inserimento tra i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale i beni culturali e la loro fruizione.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, intervenendo in sede di replica, dichiara di avere apprezzato il dibattito svoltosi in Commissione, anche con riferimento a coloro che hanno espresso opinioni sfavorevoli sul decreto-legge. Ripercorrendo lo svolgimento dei fatti che hanno portato all'adozione del provvedimento, rileva che esso trae origine dal protrarsi di una situazione che, culminata in un episodio specifico, quale la ritardata apertura al pubblico del Colosseo, ha dimostrato l'improcrastinabilità di un intervento il cui contenuto e la cui portata erano stati ampiamente discussi in passato. Concorda sul fatto, sottolineato anche nel corso del dibattito in Commissione, che nel caso del Colosseo non si è trattato non di uno sciopero, ma di un'assemblea sindacale,

regolarmente convocata e comunicata, ma osserva che essa si è svolta in un periodo di alta stagione turistica, provocando, oltre ai disservizi per gli utenti, anche un danno all'immagine del Paese, già verificatosi in passato in occasione di un'analoga assemblea sindacale nel sito di Pompei. Rileva che proprio il fatto che l'assemblea fosse regolarmente convocata mette in luce la necessità di un intervento legislativo. Rispondendo a chi ha sostenuto che il decreto fosse già confezionato prima del caso del Colosseo, fa presente che esso è stato redatto in pochi minuti, sull'onda dell'episodio, ma è altrettanto vero che esso era stato ampiamente approfondito nel suo contenuto e, in relazione a quanto avvenuto al Colosseo, si sono ravvisati i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza, anche al fine di fare fronte a nuove assemblee, già programmate per i giorni successivi. Rileva che l'inserimento della fruizione dei luoghi della cultura tra i servizi pubblici essenziali non comporta la negazione dei diritti sindacali ma, unicamente, la loro regolamentazione, per contemperarne il godimento con i diritti degli utenti, al pari di quanto già avviene in altri settori, come il trasporto pubblico o la scuola. Fa notare, a tale proposito, che — come emerso anche nel dibattito svolto in Commissione — il settore dei beni culturali è già ricompreso tra i servizi pubblici essenziali, ma limitatamente alla vigilanza. Si è pertanto creduto opportuno ampliare la regolamentazione anche all'aspetto dell'apertura al pubblico. L'individuazione concreta di come si sostanzierà l'apertura al pubblico, come servizio minimo da garantire in caso di manifestazione sindacale, è rimessa alla successiva contrattazione tra le parti sociali. A suo avviso, l'individuazione di fasce orarie non risolverebbe il problema, perché, come è avvenuto nel caso del Colosseo, la manifestazione sindacale si risolverebbe comunque nell'impossibilità di accedere al monumento. Pensa piuttosto a un meccanismo, ancora da definire, che individui un ambito di apertura minima da garantire (per esempio, nel caso di un museo, alcune sale o alcuni piani). Ricorda

che nel dibattito in Commissione è emerso l'orientamento per una correzione formale del testo allo scopo di inserire il riferimento a una « apertura regolamentata ». Non ritiene che sia una correzione necessaria ma, ove la Commissione ritenesse di introdurla, non solleverebbe obiezioni. Sempre nel corso del dibattito, si è auspicato di allineare la dizione utilizzata dal decreto-legge, che si riferisce a « musei e luoghi della cultura », a quella del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che fa riferimento agli istituti e ai luoghi della cultura. Anche in questo caso, non si dichiara contrario ad una modifica testuale del provvedimento. Infine, con riferimento all'auspicato inserimento della cultura nei livelli essenziali delle prestazioni, osserva che si tratta di un riconoscimento importante nella direzione sulla quale il decreto-legge si è avviato. Si tratta di una conquista di civiltà, la cui attuazione, tuttavia, necessita di approfondite discussioni soprattutto con gli enti territoriali. Conclude esortando il Parlamento ad essere orgoglioso, al pari del Governo, per avere garantito dopo tante discussioni la piena accessibilità del patrimonio artistico italiano, riconducendolo al settore dei servizi pubblici essenziali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringraziando il Ministro per il suo intervento, apprezza la posizione da lui espressa nei confronti delle possibili correzioni testuali da introdurre nel decreto-legge.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) osserva che il Ministro, di cui peraltro apprezza la presenza in Commissione, non ha dato risposta a molti dei rilievi sollevati nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda ai colleghi che, come deciso nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi erano previste le repliche della relatrice e del Governo, senza l'apertura di un nuovo dibattito.

Silvia CHIMIENTI (M5S) interviene per associarsi a quanto osservato dal collega Rizzetto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che il Ministro Franceschini ha replicato al termine della discussione tenendo conto degli interventi svolti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti alle proposte emendative 6.50, 7.50, 7.010 e 7.011 del Relatore</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione degli emendamenti Calabrò 2.16, Miotto 2.20 e Fossati 3.14</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	121

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
---	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 ottobre scorso

erano stati accantonati i seguenti emendamenti: Calabrò 2.16; Lenzi 2.21 e Fucci 2.11; Miotto 2.20, e che il relatore ha presentato le proposte emendative 6.50, 7.50, 7.010 e 7.011, con riferimento alle quali è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 17 di lunedì 12 ottobre.

Avverte, quindi, che sono stati presentati quattro subemendamenti all'emendamento 6.50, otto subemendamenti all'emendamento 7.50, otto all'articolo aggiuntivo 7.010 e nove all'articolo aggiuntivo 7.011 (*vedi allegato 1*).

Avverte, inoltre, che nella seduta odierna l'esame riprenderà dai suddetti emendamenti accantonati, nonché dalle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 e non votate nella seduta precedente.

Federico GELLI (PD), *relatore*, chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Lenzi 2.21 e Fucci 2.11,

essendo ancora in corso un approfondimento sulla materia da essi trattata.

La Commissione concorda.

Federico GELLI (PD), *relatore*, illustra una proposta riformulazione dell'emendamento Calabrò 2.16, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta, evidenziandone le analogie con quanto già previsto in sede di accordo sancito dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni, con riferimento all'attivazione di una funzione di gestione del rischio sanitario.

Paola BINETTI (AP) rileva che la riformulazione dell'emendamento Calabrò 2.16 proposta dal relatore non ne recepisce la *ratio* originaria, che consiste nel prevedere l'istituzione di apposite strutture dedicate all'attività di *risk management*.

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Calabrò 2.16, accogliendo la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Calabrò 2.16.

La Commissione approva l'emendamento Calabrò 2.16, come riformulato, fatto proprio dalla deputata Carnevali e sottoscritto dal deputato Fucci (*vedi allegato 3*).

Federico GELLI (PD), *relatore*, illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 2.20, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la proposta riformulazione del proprio emendamento 2.20, avanzata dal relatore.

Elena CARNEVALI (PD), facendo salva l'idea condivisa di garantire la massima efficacia alle attività di gestione del rischio sanitario, ritiene tuttavia che l'emendamento Miotto 2.20, ancorché riformulato, risenta di un'impostazione obsoleta, sottolineando che ci sono figure professionali diverse dai medici le quali possono comunque svolgere un ruolo di coordinamento nell'attività di *risk management*. Preannuncia, quindi, la propria astensione sul predetto emendamento e ritira il suo emendamento 2.24, con il quale intendeva proporre una soluzione alternativa.

Giulia GRILLO (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, l'astensione sulla nuova formulazione proposta dell'emendamento Miotto 2.20, che appare più convincente rispetto a quella originaria, nei confronti della quale il voto sarebbe stato contrario.

Propone, altresì, che il testo possa essere integrato con un riferimento al fatto che la richiesta esperienza triennale sia comprovata sulla base di elementi certi.

Paola BINETTI (AP) osserva che la prevista equipollenza con la specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica potrebbe introdurre un elemento di eccessivo rigidità.

Ritiene, inoltre, che l'esperienza almeno triennale – requisito cui fa riferimento la proposta emendativa in oggetto, come riformulata – dovrebbe essere adeguatamente documentata.

Federico GELLI (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte nel corso della discussione, ritiene che l'espressione « matura esperienza », recata dalla proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 2.20, possa essere sostituita dalla seguente: « comprovata esperienza ».

Anna Margherita MIOTTO (PD), richiamando alcune perplessità espressa dalla deputata Binetti, fa presente che le specializzazioni « equipollenti » risultano essere ben quattordici.

Accoglie, quindi, la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.20, avanzata da ultimo dal relatore.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 2.20, come riformulato da ultimo dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 2.20, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Filippo FOSSATI (PD) ritira il suo emendamento 2.23.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nicchi 2.01 e procede, quindi, all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Grillo 3.2, Schullian 3.9 e Calabrò 3.10.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Fossati 3.14, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Al riguardo, precisa che tale riformulazione assorbe gli emendamenti Miotto 3.11, Lenzi 3.13, Schullian 3.1 e Miotto 3.12: invita, pertanto, al ritiro i presentatori di tali proposte emendative.

Invita altresì al ritiro, precisando che altrimenti il parere si intenderebbe contrario, i presentatori dei restanti emendamenti.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime conforme al relatore. Esprime altresì parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Fossati 3.14 proposta dal relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.9.

Raffaele CALABRÒ (AP) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.10.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 3.2.

Filippo FOSSATI (PD) accetta la nuova formulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.14.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento al comma 1 dell'emendamento Fossati 3.14, come riformulato, ritiene che l'utilizzo dell'espressione « possono affidare » in relazione all'attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale risulti poco vincolante per le regioni. Chiede, inoltre, chiarimenti circa l'inclusione tra gli errori sanitari di eventi quale, a titolo esemplificativo, la diffusione di infezioni a causa di un cattivo funzionamento dell'impianto di condizionamento.

Giulia GRILLO (M5S) manifesta timori per la potenziale farraginosità dei meccanismi di trasmissione dei dati relativi agli errori sanitari tra il livello regionale e quello nazionale, ricordando che il suo gruppo ha individuato delle soluzioni alternative sul punto, come attestato dagli emendamenti presentati.

Marisa NICCHI (SEL) ritiene che il comma 1 possa essere riformulato prevenendo l'istituzione in ogni regione del Garante per il diritto alla salute, con la facoltà per le regioni di affidare tale compito al Difensore civico. Sottolinea, in ogni caso, la generale tendenza ad attribuire ai Difensori civici una pluralità di compiti che investono aspetti di estrema delicatezza.

Raffaele CALABRÒ (AP), nel concordare con i rilievi formulati dalla deputata Nicchi, ricorda che la regione Campania è stata per quattro anni priva della figura del Difensore civico.

Associandosi, poi, ai timori manifestati dalla collega Grillo, sottolinea che un efficace sistema di monitoraggio degli errori sanitari implica un trasferimento di dati dalle singole aziende sia al livello regionale che a quello nazionale.

Federico GELLI (PD), *relatore*, in relazione alle perplessità suscitate dalla riformulazione del comma 1 dell'emendamento Fossati 3.14, fa presente che appare poco opportuno imporre per legge alle regioni l'istituzione della figura del Garante per la salute, stante anche l'esperienza, del tutto disomogenea, maturata sul punto dalle varie regioni. Alcune di esse, infatti, hanno già provveduto nel senso di affidare al Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute, altre hanno affidato tale funzione ad altro organo, altre ancora non hanno provveduto affatto. Appare, a suo avviso, opportuno che le regioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, privilegino l'utilizzo di una figura consolidata come quella del Difensore civico.

Riguardo al contenuto del comma 4 dell'emendamento in discussione, sottolinea che i previsti Centri regionali per la gestione del rischio sanitario devono svolgere anche un ruolo di proposta e che in ogni caso è necessario prevedere un « filtro » a livello regionale, per evitare che l'Osservatorio nazionale di cui al successivo comma 4 sia investito da una massa di informazioni di difficile gestione e di dubbia utilità.

Per quanto concerne, poi, la questione posta dal Colletti, precisa che non vi è dubbio circa l'inclusione tra gli errori sanitari di fenomeni come quello citato dal medesimo deputato, a titolo esemplificativo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO evidenzia che il contenuto dell'emendamento in esame va interpretato in combinato disposto da quanto previsto dal successivo articolo 4. Segnala, inoltre, che sistema di trasmissione dei dati che si va delineando trova conferma in quanto è già stato implementato sulla base del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, istitutivo del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità.

Paola BINETTI (AP) rileva che, a causa delle profonde differenze circa la qualità del sistema sanitario nelle diverse regioni

italiane, appare piuttosto azzardato affidare a ciascuna di esse la funzione di « filtro » nella trasmissione dei dati relativi agli errori sanitari.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda che si potrebbe prevedere, non senza conseguenze, l'istituzione del Garante per la salute tramite l'inclusione nei LEA. In alternativa, si potrebbe ipotizzare un meccanismo connesso a procedure di valutazione, come previsto ad esempio nella legge sull'assistenza alle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Donata LENZI (PD) sottolinea che sul tema della raccolta e trasmissione dei dati sugli errori sanitari non si parte da zero, ma si possono compiere delle scelte sulla base delle esperienze finora acquisite. Ricorda, al riguardo, che una preziosa fonte di informazioni è rappresentata dagli elementi in possesso del Ministero della giustizia e dell'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

Rileva, quindi, come i previsti Centri per la gestione del rischio debbano rappresentare il luogo di confronto sul *risk management* a livello regionale dove vengono proposte soluzioni sulla base degli elementi raccolti.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di prevedere con legge l'istituzione di Centri per la gestione del rischio a livello regionale posto che tale ipotesi è stata dichiarata non percorribile in relazione al Garante per il diritto alla salute.

Donata LENZI (PD) osserva che nel primo caso è sufficiente una delibera della Giunta mentre nel secondo occorre l'approvazione di una specifica legge regionale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritiene che, sulla base della discussione svolta, un punto di equilibrio possa essere raggiunto sostituendo al comma 1 la locuzione « possono affidare » con « affidano ». Ricorda che in ogni caso prima dell'emendamento

Fossati 3.14 dovranno essere votati, ove non ritirati, gli identici emendamenti Grillo 3.2, Schullian 3.9 e Calabrò 3.10, soppressivi dell'articolo 3.

Federico GELLI (PD), *relatore*, formula un'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento Fossati 3.14, in linea con quanto suggerito dal presidente Marazziti. Propone, inoltre, di modificare ulteriormente la rubrica dell'articolo 3, nel senso di aggiungere un esplicito riferimento ai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione proposta dell'emendamento Fossati 3.14.

Filippo FOSSATI (PD) accetta la ulteriore nuova formulazione del suo emendamento 3.14, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fossati 3.14, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI (PI-CD), *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fossati 3.14, come da ultimo riformulato, interamente sostitutivo dell'articolo 3, i restanti emendamenti a tale articolo risultano assorbiti o preclusi e, pertanto, non saranno posti in votazione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.50.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge in oggetto, nel testo approvato dal Senato della Repubblica il 31 luglio 2015, reca la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il provvedimento in esame interviene essenzialmente sulla *governance* della RAI e non riguarda l'intero sistema radiotelevisivo, che resta pertanto disciplinato dal decreto legislativo n. 177 del 2005, emanato sulla base della legge cosiddetta Gasparri (n. 112 del 2004).

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sostituisce, nel testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 177, ovunque ricorra, il riferimento al « servizio pubblico generale radiotelevisivo » con quello al « servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ».

Le successive lettere *b*), *g*) ed *h*), modificano la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, rafforzando il ruolo del Consiglio dei ministri.

Fa presente, inoltre, che si modifica inoltre la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio che (da triennale) diventa quinquennale.

L'articolo 2 riforma l'assetto di *governance* della RAI-Radiotelevisione italiana Spa – introducendo la figura dell'amministratore delegato, riducendo il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e modificando le modalità di designazione degli stessi – e sopprime alcune competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Prevede, inoltre, che la RAI deve adeguare il proprio sta-

tuto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, a tali fini, l'articolo 2 novella l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e l'articolo 4, primo comma, della legge n. 103 del 1975.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve favorire la presenza di entrambi i sessi e deve tener presente l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti. È prevista l'ineleggibilità, e la decadenza in corso di mandato, come membro del consiglio di amministrazione per chi negli ultimi 12 mesi ha ricoperto la carica di membro del Governo o di sindaco di città con più di 20.000 abitanti o di presidente di Giunta provinciale o di consigliere regionale. Si esclude inoltre che possano essere nominati membri del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in stato di interdizione dai pubblici uffici, assoggettamento a misure di prevenzione, condanna definitiva per una serie di reati.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati come segue: due a seguito di elezione della Camera dei deputati, due a seguito di elezione del Senato della Repubblica, due a seguito di designazione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia, e uno a seguito di designazione dell'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il Presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i suoi membri; l'elezione diviene efficace solo dopo che il medesimo consiglio abbia acquisito il parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza che si deve esprimere a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Fa presente che la nuova figura dell'amministratore delegato sostituisce la figura del direttore generale, con un rafforzamento delle proprie competenze. L'assemblea dei soci propone al consiglio di amministrazione la persona da nominare come amministratore delegato che deve essere in possesso di determinati requisiti. I poteri del presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato sono disciplinati rispet-

tivamente dal nuovo comma 5 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e dal nuovo comma 10 del medesimo articolo.

L'amministratore delegato assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione; nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione (per i direttori di testata il parere è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi); provvede all'attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale. Egli inoltre, sentito il parere del consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto previsto per le società a partecipazione pubblica, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione.

L'articolo 3 introduce gli articoli 49-*bis*, 49-*ter* e 49-*quater* del predetto decreto legislativo, che ineriscono specificamente all'attività gestionale della RAI, la conclusione dei contratti e gli incarichi dirigenziali esterni.

L'articolo 4, comma 1, dispone l'abrogazione di alcune norme disciplinano aspetti della *governance*. I successivi commi da 2 a 4, recano la delega il Governo ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal decreto legislativo n. 177 del 2005.

Evidenzia che in tale ambito è inserito l'aspetto che più riveste un profilo di interesse per la Commissione affari sociali. Infatti, per l'emanazione del decreto legislativo, il comma 2, oltre a disporre il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge n. 112 del 2004 (in attuazione del quale è stato emanato lo stesso decreto legislativo n. 177 del 2005), prevede ulteriori principi e criteri direttivi, fra cui quello di favorire la trasmissione di conte-

nuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva (lettera *b*)).

Segnala che il testo vigente dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005 prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca (lettera *h*)) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva.

Osserva, pertanto, che la formulazione proposta potrebbe diventare in qualche modo meno incisiva del testo vigente, anche se è largo il consenso per tutelare i minori e arrivare a fasce o programmi liberi da pubblicità in programmi dedicati.

Con riguardo alla procedura di emanazione dei decreti, il comma 3 prevede l'adozione su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Queste ultime devono esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il Governo non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le osservazioni e le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia nuovamente espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

Fa presente, infine, che l'articolo 5 reca del disposizioni transitorie.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

**SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE
6.50, 7.50, 7.010 E 7.011 DEL RELATORE**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
6.50 DEL RELATORE

All'emendamento 6.50, comma 1, sopprimere le parole da: , con il consenso fino a: per legge.

0. 6. 50. 3. Marazziti.

All'emendamento 6.50, comma 1, dopo le parole: trattamenti sanitari obbligatori per legge aggiungere le seguenti: e per interventi e attività non routinarie.

0. 6. 50. 4. Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 6.50, sopprimere il comma 2.

0. 6. 50. 1. Colletti.

All'emendamento 6.50, comma 2, sopprimere la parola: grave.

0. 6. 50. 2. Colletti.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria). – 1. Le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e

riabilitative ed eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente, salvi i casi di urgenza e di trattamenti sanitari obbligatori per legge, nel rispetto delle buone pratiche e delle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, non costituiscono offese all'integrità psicofisica.

2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: « Art. 590-ter. – (Morte o lesioni come conseguenze di condotte in ambito sanitario). – L'esercente la professione sanitaria che, in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente, nell'inosservanza delle buone pratiche e delle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, è punibile in caso di dolo o colpa grave ».

6. 50. Il relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
7.50 DEL RELATORE

All'emendamento 7.50, comma 1, dopo la parola: condotte aggiungere le seguenti: od omissioni.

0. 7. 50. 1. Colletti.

All'emendamento 7.50, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero attraverso la telemedicina.

0. 7. 50. 5. Calabrò.

All'emendamento 7.50, comma 3, sostituire le parole: iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute con le seguenti: italiane e straniere.

0. 7. 50. 2. Colletti.

All'emendamento 7.50, sopprimere il comma 4.

0. 7. 50. 3. Colletti.

All'emendamento 7.50, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria è di natura contrattuale, disciplinata dall'articolo 1218 del codice civile.

0. 7. 50. 7. Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 7.50, comma 4, dopo le parole: professione sanitaria aggiungere le seguenti: e della struttura libero professionale.

0. 7. 50. 6. Vargiu, Monchiero.

All'emendamento 7.50, comma 4, sostituire le parole da: risponde ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

0. 7. 50. 8. Lenzi.

All'emendamento 7.50, comma 4, sostituire le parole: della disposizione di cui all'articolo 2043 del codice civile con le seguenti: degli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

0. 7. 50. 4. Colletti.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. – (*Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria e responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie*). – 1. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario.

3. L'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si attiene alle buone pratiche e alle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.

4. In sede civile, l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 2043 del codice civile.

7. 50. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
7.010 DEL RELATORE

All'articolo aggiuntivo 7.010, comma 1, dopo la parola: professionista aggiungere le seguenti: , dipendente e non.

0. 7. 010. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueretaz.

All'articolo aggiuntivo 7.010, comma 1, sopprimere le parole: ovvero separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

0. 7. 010. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueretaz.

All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere i commi 2 e 3.

0. 7. 010. 3. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere il comma 2.

0. 7. 010. 1. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere il comma 3.

0. 7. 010. 2. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere il comma 4.

0. 7. 010. 4. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere il comma 5.

0. 7. 010. 5. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere il comma 6.

0. 7. 010. 6. Colletti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – (Azione di responsabilità e tentativo obbligatorio di conciliazione). – 1. L'azione di responsabilità può essere proposta dal paziente congiuntamente nei confronti del professionista e della struttura sanitaria ovvero separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

2. La struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente ai sensi degli articoli 1218 e 1228 e seguenti del codice civile, mentre il professionista potrà essere chiamato a rispondere del proprio operato soltanto ai sensi dell'articolo 2043 dello stesso codice.

3. Il paziente che intenda promuovere l'azione di risarcimento nei confronti della sola struttura ovvero della struttura e

dell'esercente la professione sanitaria, deve rivolgersi al giudice affinché provveda alla nomina di un consulente tecnico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile.

4. Il procedimento di conciliazione dinanzi al consulente, previsto dal primo comma dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, è obbligatorio per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici della struttura sanitaria e del medico.

5. La mancata partecipazione al procedimento di conciliazione delle parti di cui al comma precedente obbliga il giudice adito in sede contenziosa a pronunciarne condanna alle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito della stessa, oltre alla condanna ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che risultava presente alla conciliazione.

6. La mancata partecipazione di tutte le parti dinanzi al consulente tecnico d'ufficio per il tentativo di conciliazione rende inammissibile la domanda giudiziale.

7. 010. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
7.011 DEL RELATORE

All'articolo aggiuntivo 7. 011, sopprimere il comma 1.

0. 7. 011. 1. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 7. 011, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui sia stata evocata in giudizio civile la sola struttura sanitaria o la struttura proceda a risarcire il paziente in via extragiudiziale, la struttura stessa deve informare il professionista interessato e può proporre azione di rivalsa nei confronti del professionista, a condizione che questi sia stato riconosciuto responsabile nel giudizio instaurato dal paziente.

0. 7. 011. 7. Fucci, Ciraci.

All'articolo aggiuntivo 7. 011, sopprimere il comma 3.

0. 7. 011. 2. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 7. 011, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La struttura sanitaria ha l'obbligo, nel giudizio risarcitorio, di chiamare in causa il professionista ritenuto responsabile dell'evento. In caso di mancata chiamata non è ammissibile l'azione di rivalsa, salvo che la responsabilità del professionista emerga solo nel corso del giudizio instaurato contro la struttura sanitaria.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

0. 7. 011. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueret-taz.

All'articolo aggiuntivo 7. 011, comma 7, primo periodo, dopo la parola: professionista aggiungere la seguente: dipendente.

0. 7. 011. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueret-taz.

All'articolo aggiuntivo 7. 011, comma 7, primo periodo, dopo la parola: retribuzione aggiungere le seguenti: , comprensiva di qualsiasi emolumento riconducibile all'attività prestata,.

0. 7. 011. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueret-taz.

All'articolo aggiuntivo 7. 011, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e fino al recupero dell'intera somma con le seguenti: al fine del recupero dell'intera somma e comunque per un periodo non superiore a dieci anni.

0. 7. 011. 8. Fucci, Ciraci.

All'articolo aggiuntivo 7. 011, al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'azione non è esperibile nei confronti degli eredi del professionista.

0. 7. 011. 9. Fucci, Ciraci.

All'articolo aggiuntivo 7. 011, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Qualora il danno sia stato risarcito per intero dalla compagnia garante del rischio, le somme trattenute dalla struttura sanitaria, a norma del comma precedente, saranno devolute alla stessa. In caso di franchigia l'eventuale eccedenza è devoluta alla compagnia garante del rischio.

0. 7. 011. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueret-taz.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – (Azione di rivalsa). – 1. Nell'ipotesi in cui sia stata evocata in giudizio la sola struttura sanitaria, questa può proporre azione di rivalsa nei confronti del professionista, a condizione che questi sia stato riconosciuto responsabile nel giudizio instaurato dal paziente.

2. L'azione di rivalsa può essere proposta soltanto in caso di dolo o colpa grave del professionista.

3. La struttura sanitaria ha l'obbligo di dare comunicazione al professionista dell'instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell'atto di citazione. Tale comunicazione deve contenere l'avviso che, nel caso di mancato intervento ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, la sentenza di condanna che ne abbia accertato la responsabilità per dolo o colpa grave farà stato nei confronti del professionista nel giudizio di rivalsa.

4. L'omissione o la incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa. In tal caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti.

5. Se il professionista è stato riconosciuto responsabile del fatto illecito, con sentenza passata in giudicato, senza che il giudice abbia accertato il grado della colpa, il giudizio di rivalsa dovrà comunque avere ad oggetto l'autonomo esame del grado della colpa stessa.

6. Il giudicato formatosi sull'accertamento della colpa grave o del dolo del professionista fa stato nel giudizio di rivalsa.

7. La struttura sanitaria esercita azione di rivalsa nei confronti del professionista nella misura massima di un quinto della retribuzione e fino al recupero dell'intera somma. Nel periodo in cui il professionista

è assoggettato al recupero della predetta somma, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

8. Nel giudizio di rivalsa può essere acquisito, e formare oggetto di prova, il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio instaurato dal paziente nei confronti della sola struttura sanitaria.

9. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti preclude ovvero, se iniziato, rende improseguibile il giudizio di rivalsa in sede civile introdotto dalla struttura sanitaria.

7. 011. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
CALABRÒ 2.16, MIOTTO 2.20 E FOSSATI 3.14**

ART. 2.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: svolgano una funzione con le seguenti: attivino una adeguata funzione.

2. 16. (Nuova formulazione) Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato della specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con maturata esperienza almeno triennale nel settore.

2. 20. (Nuova formulazione) Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, D'Incecco.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute e ne disciplinano la struttura organizzativa, che

prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante del diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto lesso.

4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 4 della presente legge.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Difensore civico regionale come Garante del diritto alla salute.

3. 14. (Nuova formulazione) Fossati, Patriarca.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: svolgano una funzione con le seguenti: attivino una adeguata funzione.

2. 16. (Nuova formulazione) Calabrò, Carnevali, Fucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato della specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

2. 20. (Ulteriore nuova formulazione) Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, D'Incecco.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano affidano all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute e ne disciplinano la struttura organizzativa, che prevede la

rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante del diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto lesso.

4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 4 della presente legge.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Difensore civico regionale come Garante del diritto alla salute e Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

3. 14. (Ulteriore nuova formulazione) Foscati, Patriarca, Miotto, Carnevali.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti, 7-00504 Gagnarli e 7-00622 Zaccagnini sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese agrofarmaci (Agrofarma) . 122

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) 122

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 ottobre 2015.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti, 7-00504 Gagnarli e 7-00622 Zaccagnini sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese agrofarmaci (Agrofarma).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.20

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VII e IX) (*Esame e rinvio*) 123

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. (COM(2015)450 final).

Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria. (COM(2015)451 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE. (COM(2015)452 final) (Parere alla I Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 126

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 135

Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2015)315 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 129

Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2015)316 final (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 134

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VII e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimersi entro la settimana corrente in quanto l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire dal prossimo lunedì, 19 ottobre.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, introducendo l'esame, riferisce che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato

e a seguito delle modificazioni introdotte da quest'ultimo, si compone di 5 articoli.

In particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), modificando la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in modo da rafforzare il ruolo del Consiglio dei ministri; modificando la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio (nazionale, regionali e delle province autonome), che da triennale diventa quinquennale; e inserendo – nell'ambito dell'articolo novellato – alcune disposizioni introdotte dall'articolo 17 della legge n. 112 del 2004, sull'articolazione territoriale della RAI e sulla convenzione tra la società e la provincia autonoma di Bolzano.

L'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, procede a riformare l'assetto di *governance* della RAI, prevedendo l'introduzione della figura dell'amministratore delegato, la riduzione da 9 a 7 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la modificazione delle modalità di designazione degli stessi, con la soppressione di alcune competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Al riguardo, ritiene utile richiamare la Raccomandazione del Consiglio d'Europa, adottata nel febbraio 2012, con cui si invitano gli Stati membri a modernizzare il quadro di *governance* dei media di servizio pubblico e ad adattarlo al mondo della moderna comunicazione. In particolare, la Raccomandazione ha evidenziato che alcuni media devono completare la loro transizione e passare dallo *status* di servizi di radiodiffusione di Stato, strettamente legati ai governi e controllati da questi ultimi, a quello di veri media di servizio pubblico. In tal senso, la Raccomandazione ha proposto l'applicazione delle seguenti linee direttrici: indipendenza, assunzione di responsabilità, ge-

stione efficiente, capacità di risposta e responsabilità deontologica, trasparenza e apertura.

Quanto alle modalità di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, segnala che, per effetto della riforma – invece di essere indicati in parte dalla Commissione parlamentare di vigilanza e in parte dal Ministero dell'economia e delle finanze – due membri sono eletti dalla Camera e due dal Senato, in entrambi i casi con voto limitato a uno; due sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e uno è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI.

Con riguardo alle competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il nuovo comma 12-ter dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 fa salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico, attribuite dalla legge n. 103 del 1975. Inoltre, dispone che il Consiglio di Amministrazione della RAI riferisca ogni sei mesi, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione di vigilanza sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.

A seguito delle modifiche introdotte dai precedenti capoversi del comma 1, non spetta più alla Commissione individuare la maggior parte dei membri del Consiglio di amministrazione. Ulteriori competenze della Commissione – sostanzialmente, peraltro, non più esercitate – risultano soppresse dal comma 3. In particolare, si sopprimono le competenze relative all'indicazione dei criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento; all'approvazione dei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e alla vigilanza sulla loro attuazione e sulla rispon-

denza agli indirizzi generali formulati; alla formulazione degli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari; all'analisi del contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi; alla relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione.

L'articolo 3, dedicato all'attività gestionale della RAI, concerne la responsabilità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti, i contratti conclusi dalla stessa RAI, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato a dirigenti non dipendenti.

Segnala, in particolare, le disposizioni relative ai contratti conclusi dalla RAI per i quali la nuova disciplina, da un lato, riproduce sostanzialmente la vigente disciplina del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), che esclude dalla applicazione i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, riferendola espressamente ai contratti conclusi dalla RAI e, dall'altro, estende la suddetta esclusione anche ai contratti riguardanti la commercializzazione di programmi radio-televisivi.

Osserva, al riguardo, che l'esclusione di tali contratti dalla disciplina sugli appalti pubblici si fonda sul *Considerando* n. 25 della direttiva 2004/18/CE, in base al quale l'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Tale eccezione tuttavia, non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. Analoghe considerazioni sono riportate nel *Considerando* n. 23 della nuova direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che alla lettera *b*) dell'arti-

colo 10 esclude dalla applicazione gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici.

Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame (comma 3 del nuovo articolo 49-ter) si prevede che detti contratti non siano soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27 del Codice dei contratti pubblici, relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto.

Ricorda che l'articolo 27 del Codice dei contratti pubblici reca i principi relativi ai contratti esclusi, prevedendo che l'affidamento avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, che sono principi di matrice europea, e stabilendo, altresì, che l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Un'ulteriore modifica apportata dal disegno di legge in esame (comma 2 del nuovo articolo 49-ter) introduce una deroga che esclude – per i contratti conclusi dalla RAI aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal Codice dei contratti pubblici.

Segnala al riguardo, che il *Considerando* n. 9 della direttiva 2004/17/CE precisa che, per gli appalti pubblici il cui valore è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

L'articolo 4, ai commi 2, 3 e 4, delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

un decreto legislativo di modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

L'articolo 5, infine, contiene le disposizioni transitorie, che – avuto riguardo alla composizione e alla nomina del Consiglio di Amministrazione – prevedono un'applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 14.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

(COM(2015)450 final).

Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria.

(COM(2015)451 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento

e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE.

(COM(2015)452 final).

(Parere alla I Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto dei tre atti dell'Unione europea in titolo, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione affari costituzionali. Ricorda altresì che quest'ultima concluderà il proprio esame nella seduta convocata alle 9 di domani e che, pertanto, la XIV Commissione dovrà esprimersi entro questo termine.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che i tre atti dell'Unione europea dei quali la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari costituzionali, consistono in due proposte di regolamento e una proposta di decisione, strettamente legati tra loro, i quali sono stati adottati dalla Commissione europea in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione, presentata il 13 maggio 2015.

Nel ricordare che sull'Agenda la Commissione si è espressa lo scorso 28 luglio, approvando una proposta di parere favorevole con osservazioni, riferisce che i tre atti – dei quali esporrà di seguito una breve sintesi, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più accurata – prevedono un complesso di misure che per un verso sono finalizzate ad avviare un programma di parziale ricollocazione di un certo numero di rifugiati, in modo da distribuire in maniera più equa il relativo onere tra diversi Stati membri, riducendo il carico gravante su quelli più esposti (in particolare Italia, Grecia e Ungheria) e, per altro verso, individuano gli Stati da considerare « sicuri ».

Per quanto riguarda la proposta di decisione COM(2015)451 del Consiglio, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia, e dell'Ungheria, questa prevede la ricollocazione di emergenza di ulteriori 120 mila persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia (15.600), dalla Grecia (50.400) e dall'Ungheria (54.000) agli altri Stati membri.

La misura è stata proposta in considerazione della situazione di notevole afflusso di migranti in luglio e agosto 2015 per quanto riguarda l'Italia (42 mila migranti irregolari giunti dal Mediterraneo centrale), Grecia (137 mila migranti irregolari), e Ungheria (circa 80 mila attraversamenti alla frontiera serbo-ungherese).

Questa misura si aggiunge a quella proposta dalla Commissione lo scorso 27 maggio (recante la ricollocazione 40 mila persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia verso gli altri Stati membri dell'UE); pertanto, ove le due proposte di decisione fossero adottate si arriverebbe ad un numero di 160.000 persone da ricollocare.

Anche per questo schema di ricollocazione vale la chiave di distribuzione adoperata nella precedente proposta: popolazione (40 per cento); PIL (40 per cento), media delle domande di asilo presentate in passato (10 per cento), tasso di disoccupazione (10 per cento).

La proposta prevede a sostegno della ricollocazione uno stanziamento di 780 milioni di euro provenienti dal bilancio dell'UE a favore degli Stati membri partecipanti, compreso un prefinanziamento del 50 per cento per garantire che le amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale dispongano dei mezzi per intervenire con grande rapidità. A tal proposito è prevista l'assegnazione di 6 mila euro per ogni persona trasferita allo Stato membro in cui viene ricollocata. Sono previsti invece 500 euro al Paese da cui il richiedente asilo viene ricollocato per gli oneri relativi al trasferimento. La Commissione ha anche previsto una clau-

sola di solidarietà temporanea in base alla quale la Commissione europea può valutare i motivi notificati dal paese e decidere se sia giustificata la mancata partecipazione al programma per un massimo di 12 mesi. In caso di partecipazione parziale alla ricollocazione, l'importo viene ridotto in proporzione.

La proposta prevede infine norme analoghe a quanto stabilito con la decisione adottata dal Consiglio il 14 settembre (recante il primo meccanismo di ricollocazione a favore di Italia e Grecia) per quanto riguarda il sostegno operativo per Italia, Grecia e Ungheria da parte degli altri Stati membri (attraverso le attività coordinate dalle agenzie UE interessate). Inoltre, come nel precedente provvedimento, è stabilito a carico dei tre paesi beneficiari l'obbligo di redigere e aggiornare una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della decisione. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la sospensione del programma di ricollocazione. Come nel caso della precedente proposta di ricollocazione occorre l'adozione formale di una decisione del Consiglio, previo parere del Parlamento europeo.

Richiama l'attenzione sul fatto che il 22 settembre 2015 il Consiglio straordinario giustizia e affari interni ha apportato notevoli modifiche alla proposta originaria della Commissione.

In particolare, la *relocation* si applica esclusivamente a beneficio di Italia e Grecia, e non più anche all'Ungheria (Stato membro che avrebbe votato contro l'adozione della decisione): con l'entrata in vigore della decisione, Italia e Grecia beneficeranno quindi del meccanismo di ricollocazione rispettivamente per 15.600 e 50.400 persone; in una seconda fase, a un anno dall'entrata in vigore della decisione, anche i residui 54 mila (originariamente previsti a beneficio dell'Ungheria) sarebbero ricollocati da Italia e Grecia in proporzione alla redistribuzione effettuata

nella prima fase e secondo le modalità proposte dalla Commissione europea e approvate dal Consiglio.

Quanto alla proposta di regolamento COM(2015)450, recante un meccanismo di ricollocazione di crisi per tutti gli Stati membri e che modifica il regolamento Dublino, ricorda che, dando seguito a quanto previsto nell'Agenda europea sulla migrazione, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento cosiddetto Dublino (recante norme relative alla competenza di uno Stato membro a trattare una domanda di asilo) istituendo un meccanismo permanente di solidarietà da attivare in qualsiasi momento a favore degli Stati membri dell'UE che si trovino ad affrontare situazioni di crisi e il cui regime di asilo sia sotto estrema pressione a causa di un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi.

In particolare, il regolamento prevede che qualora, sulla base di informazioni comprovate, in particolare delle informazioni ottenute dall'EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) e da Frontex (Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne), la Commissione stabilisca che uno Stato membro si trova ad affrontare una situazione di crisi che ostacola l'applicazione del regolamento Dublino a causa dell'estrema pressione esercitata da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, che ne sottopone il sistema di asilo a considerevoli sollecitazioni, si applica il meccanismo di ricollocazione di crisi a beneficio di tale Stato membro.

La ricollocazione è quantificata sulla base di chiavi di distribuzione simili a quelle previste per i meccanismi di ricollocazione di emergenza citati (popolazione: 40 per cento; PIL totale: 40 per cento; numero medio di domande di asilo nei 5 anni precedenti per milione di abitanti, con un tetto massimo del 30 per cento della popolazione e del PIL: 10 per cento; tasso di disoccupazione, con un tetto massimo del 30 per cento della popolazione e del PIL: 10 per cento).

In sintesi spetta alla Commissione europea definire le situazioni di emergenza in base al numero delle domande di asilo degli ultimi sei mesi, *pro capite*, e in base al numero degli attraversamenti irregolari delle frontiere negli ultimi sei mesi.

Secondo la proposta della Commissione, il meccanismo permanente deve inoltre tener conto dei bisogni, della situazione familiare e delle competenze dei richiedenti asilo. La proposta prevede l'applicazione della sopradescritta clausola di solidarietà temporanea.

Si applicano infine disposizioni simili a quelle previste dai meccanismi temporanei di ricollocazione, relativamente all'obbligo a carico dello Stato beneficiario di redigere una tabella di marcia che comprenda misure che garantiscano l'adeguata attuazione del meccanismo di ricollocazione di crisi, nonché alla facoltà (in caso di mancato rispetto di tale obbligo) in capo alla Commissione di sospendere la redistribuzione qualora lo Stato beneficiario non rispetti l'obbligo citato.

Quanto infine alla proposta di regolamento COM(2015)452 recante un elenco europeo comune dei paesi d'origine sicuri, ricorda che, dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento recante un elenco europeo comune dei paesi d'origine sicuri. In tal modo si intende accelerare l'iter delle domande di asilo dei richiedenti provenienti da paesi che tutta l'UE considera sicuri e l'eventuale rimpatrio ove non sussistano (secondo una valutazione individuale) le condizioni per concedere protezione.

La Commissione propone in sostanza di inserire l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo – per cui conseguentemente le domande di asilo non dovrebbero essere automaticamente accettate – il Montenegro, la Serbia e la Turchia nell'elenco dell'UE dei paesi d'origine sicuri. Tali Paesi, infatti, soddisfano i criteri comuni della direttiva 2013/32 sulle procedure di asilo secondo i quali un paese può essere considerato sicuro; sono parti dei princi-

pali trattati internazionali sui diritti umani; nella maggior parte sono stati designati paesi candidati dal Consiglio europeo, soddisfacendo i cosiddetti « criteri di Copenaghen » (ovverosia il rispetto dei principi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e tutela delle minoranze).

Spetta alla Commissione europea di valutare in futuro ulteriori Paesi cosiddetti sicuri.

Richiama, in conclusione, alcune considerazioni emerse nel corso dell'esame degli atti presso la Commissione Affari costituzionali, anche con riferimento ad alcuni profili di criticità evidenziati in quella sede dal rappresentante del Governo. Si è rilevato innanzitutto che la decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)451 final) non prevede sanzioni in caso di rifiuto di uno Stato membro a partecipare al meccanismo di ricollocazione. Con riferimento, poi, alle modalità di calcolo in base alle quali sono state stabilite le quote di migranti da ricollocare, va segnalato che, al contrario della Grecia e di altri Stati attualmente interessati al flusso migratorio, l'Italia è da anni in prima linea. Di conseguenza il calcolo percentuale effettuato in relazione al periodo preso in riferimento (primo semestre 2014/primo semestre 2015) non consente di ottenere un dato paragonabile a quello degli altri paesi. È chiaro infatti che in Italia la variazione percentuale in questo periodo risulta minore se confrontata con la variazione percentuale di paesi che negli anni precedenti sono stati interessati solo in minima parte dal flusso migratorio.

Alcuni dubbi sono inoltre emersi sul meccanismo di ricollocazione: i soggetti da ricollocare devono appartenere a nazionalità per le quali in base ai dati Eurostat la percentuale di riconoscimento di protezione internazionale sia pari o superiore al 75 per cento. Stando a una prima stima quindi si tratta esclusivamente di Siriani ed Eritrei, mentre a oggi in Italia i richiedenti asilo appartengono in parte minoritaria a queste nazionalità.

Perplessità sono anche state evidenziate sull'introduzione nel regolamento degli articoli 33-bis e 33-quinquies che prevedono fondamentalmente una chiave di distribuzione su base volontaria da parte degli Stati riceventi, nonché una serie di termini perentori e meccanismi di monitoraggio e controllo. A tale proposito – come già rilevato dalla XIV Commissione nella proposta di parere approvata sull'Agenda per la migrazione – per l'Italia sarebbe fondamentale pervenire al superamento dell'attuale disciplina europea dell'asilo, introducendo soluzioni innovative che si basino sull'introduzione di un diritto di asilo UE riconosciuto da tutti gli Stati membri.

Infine, con riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri (COM(2015)452 final) è stato evidenziato che l'introduzione della lista dei Paesi sicuri non comporta l'automaticità del respingimento, ma solo la possibilità di prevedere procedure accelerate per la definizione degli eventuali rimpatri, non prescindendo dalla possibilità per ciascuno di chiedere la protezione internazionale né l'obbligo per i Paesi di arrivo di istruire la relativa pratica. Inoltre potrebbe comportare la possibilità che le nazionalità non vengano più dichiarate dagli stessi migranti.

Sulla base di tali rilievi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2015)315 final.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, introducendo l'esame, riferisce che la relazione

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel 2014 è stata presentata dalla Commissione europea lo scorso 2 luglio 2015, in conformità all'articolo 9 del protocollo n. 2 allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il documento in esame si articola in due parti distinte: la prima analizza l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte delle Istituzioni e organi dell'UE, in particolare Commissione, Parlamento europeo, Consiglio e Comitato delle regioni e il seguito dato ai pareri motivati ricevuti dai parlamenti nazionali. La seconda parte illustra i principali casi in cui i parlamenti nazionali hanno sollevato rilievi in merito alla conformità di progetti legislativi dell'UE rispetto al principio di sussidiarietà.

Ricorda che la XIV Commissione svolge sistematicamente, a partire dal 2010, l'esame del documento contestualmente alla relazione sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali, della quale la Commissione ha avviato l'esame la scorsa settimana, relatore l'on. Tancredi. Quest'anno si dà l'occasione di svolgere una riflessione più ampia in considerazione delle iniziative adottate dalla nuova Commissione Junker in materia di *better regulation*, nonché di altre più specifiche intraprese dal Vicepresidente Timmermans, competente, oltre che per la *better regulation*, per le relazioni interistituzionali, delle quali ha riferito già il collega Tancredi.

Con riferimento all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della Commissione europea, la relazione sottolinea – in primo luogo – che le novità recate dal richiamato pacchetto di misure sulla *Better regulation* riguardano tutte le attività della Commissione mirate ad una migliore regolamentazione e possono essere definite come principi guida da applicarsi a tutte le Direzioni generali e a tutti i servizi coinvolti nella preparazione, nell'attuazione, nell'applicazione o nella valutazione degli interventi dell'UE e delle consultazioni delle parti interessate associate.

Le tabelle di marcia, attualmente fornite nella fase iniziale delle iniziative che la Commissione intende assumere, saranno in futuro sostituite dalle valutazioni di impatto iniziali, come delineate nel nuovo pacchetto *Better regulation*, ovvero valutando la proporzionalità e la sussidiarietà già in tale contesto.

Per quanto riguarda il 2014, il Comitato per la valutazione d'impatto – organismo composto da alti funzionari della medesima Commissione – ne ha effettuate 25, delle quali 8 necessitavano di miglioramenti dal punto di vista della sussidiarietà e proporzionalità.

La relazione cita tre casi nei quali la relazione finale della Commissione è stata modificata conformemente alle indicazioni del Comitato.

È significativo che la relazione rimarchi l'importanza delle valutazioni *ex post* in coerenza con l'impegno della nuova Commissione Junker a «valutare prima di agire» analizzando i risultati ottenuti.

Per quanto riguarda il Consiglio, la relazione si limita a precisare che il Segretariato del Consiglio nel 2014 ha distribuito alle delegazioni oltre 250 pareri e pareri motivati formulati nel quadro del dialogo politico, relativi alle proposte legislative della Commissione.

Con riferimento al Parlamento europeo, nella relazione si sottolinea che i pareri dei Parlamenti nazionali vengono trasmessi alla commissione parlamentare competente e alla commissione giuridica per essere distribuiti a tutti i membri della commissione ed essere inseriti nel fascicolo della riunione. I pareri dei parlamenti nazionali sono sistematicamente tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'UE e menzionati nel preambolo alle risoluzioni legislative.

In linea di principio, la commissione parlamentare non è obbligata a procedere alla votazione finale prima della scadenza prestabilita di otto settimane.

Nel 2014 i parlamenti nazionali hanno trasmesso formalmente al Parlamento europeo 287 documenti, 18 dei quali erano pareri motivati mentre gli altri 269 erano contributi (ossia pareri che non sollevano

obiezioni sulla conformità con il principio di sussidiarietà). Nel 2013 erano stati trasmessi ufficialmente al Parlamento europeo 86 pareri motivati e 206 contributi. Ricorda che la commissione giuridica è la commissione parlamentare competente per il principio di sussidiarietà. A rotazione tra i gruppi politici, un membro della commissione viene nominato « relatore permanente » per la sussidiarietà per un periodo di sei mesi. Il relatore controlla i pareri motivati ricevuti e può trattare le questioni sollevate per discuterle in commissione e avanzare eventuali raccomandazioni ad altre commissioni competenti.

Nonostante l'interruzione dell'attività parlamentare che ha contraddistinto il 2014, anno di elezioni, il Parlamento europeo ha prodotto 32 prime analisi e due analisi dettagliate di valutazioni d'impatto della Commissione, 3 valutazioni d'impatto complementari, 1 valutazione d'impatto di emendamenti parlamentari sostanziali e 1 valutazione d'impatto *ex post*. Sono state inoltre completate 5 valutazioni sul costo della non-Europa, secondo il nuovo approccio seguito già dallo scorso anno, ovvero una più generale alla valutazione del valore aggiunto delle azioni svolte a livello di UE, che indicano i miglioramenti che potrebbero derivare da azioni proposte dal Parlamento europeo. Infine, il Parlamento europeo si è soffermato sul potenziale di crescita economica delle 10 priorità stabilite negli orientamenti politici del Presidente Junker.

La relazione riserva particolare attenzione alle attività del Comitato delle regioni, che, nel 2014, ha adottato e attuato il suo secondo programma di lavoro sulla sussidiarietà, comprendente le seguenti tre iniziative selezionate dal programma di lavoro della Commissione europea: i) il pacchetto « Aria pulita per l'Europa »; ii) la proposta relativa alla produzione biologica; iii) la legislazione sui rifiuti nel quadro del pacchetto per l'economia circolare. È stata dedicata particolare attenzione all'utilizzo degli atti delegati nelle proposte legislative controllate.

Rileva che tale aspetto è stato più volte oggetto di osservazioni anche nei pareri di questa Commissione trasmessi, unitamente ai documenti finali delle Commissioni di merito, alle istituzioni dell'Ue nell'ambito del cosiddetto dialogo politico.

Va rilevato anche che, nel periodo di otto settimane previsto per il controllo della sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali, il Comitato delle regioni ha svolto consultazioni delle parti interessate riportando poi nel proprio parere le preoccupazioni espresse nel merito della sussidiarietà.

Sottolinea, ancora, che – come evidenziato nella sua relazione annuale sulla sussidiarietà del 2014 – all'inizio del 2014 il Comitato delle Regioni ha adottato la versione rivista del proprio Regolamento interno, conformemente all'articolo 306, par. 2, del TFUE, che reca una novità di rilievo: l'obbligo di inserire nei pareri riguardanti le proposte legislative non un semplice riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, ma una valutazione più completa delle iniziative sotto il profilo dei suddetti principi. Ciò ha indotto il Comitato delle regioni a sviluppare un ampio e approfondito dibattito che ha coinvolto rappresentanti delle autorità nazionali e regionali, al fine di valutare approcci e soluzioni nuove per un controllo efficace della sussidiarietà. In tale ambito il Comitato delle regioni ha stabilito relazioni più strette sia con i parlamenti nazionali – tramite la rete dei rappresentanti degli stessi a Bruxelles – sia con la Commissione e il Parlamento europeo cui trasmette le relazioni sui risultati finali delle consultazioni in materia di sussidiarietà.

È da segnalare che i pareri del Comitato assumono una rilevanza particolare nei casi in cui nella maggior parte degli Stati membri la competenza per l'attuazione di una determinata legislazione (ad es. l'ambito dei rifiuti) spetta agli enti locali e regionali.

L'attività del Comitato delle regioni forse meriterebbe maggiore attenzione anche da parte dei Parlamenti nazionali, considerato peraltro la sempre più fre-

quente trasmissione delle pronunce delle assemblee regionali, e le numerose occasioni di confronto con le stesse nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta da questa e dalle altre Commissioni per l'esame di atti europei.

Quanto al seguito dato ai pareri motivati ricevuti dai Parlamenti nazionali e al meccanismo di allerta precoce, la relazione riporta che nel 2014 la Commissione ha ricevuto 21 pareri motivati sul principio di sussidiarietà, che equivale a una diminuzione del 76 per cento rispetto al numero di pareri motivati ricevuti nel 2013 (88) e in percentuale notevolmente inferiore (4 per cento) rispetto al numero complessivo dei pareri ricevuti dalla Commissione nell'ambito del dialogo politico (506) nel contesto del dialogo politico.

Nel 2013 i pareri motivati avevano rappresentato il 14 per cento del numero complessivo di pareri, mentre nel 2012 e nel 2011 poco più del 10 per cento dei pareri erano motivati.

Nessuna procedura di « cartellino giallo » (introdotto nel 2012) è stata attivata nel 2014.

Ad avviso della Commissione, il minor numero di pareri motivati va inquadrato nel contesto della diminuzione delle proposte legislative presentate dalla Commissione nella fase finale del proprio mandato e non come un interesse minore da parte dei Parlamenti nazionali al meccanismo di controllo della sussidiarietà. Ciò sembra confermato effettivamente dal dibattito in corso tra i Parlamenti nazionali sul meccanismo di controllo della sussidiarietà.

I pareri motivati – si legge nella Relazione – continuano a variare nella forma, così come sono diversificate le argomentazioni avanzate dai parlamenti nazionali per suffragare l'asserita violazione del principio di sussidiarietà.

I 21 pareri motivati formulati nel 2014 hanno riguardato 15 proposte della Commissione; quelle che hanno dato luogo al maggior numero di pareri motivati sono: la proposta di direttiva sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013) 884) (3 pareri motivati); la proposta di revisione

della politica e della legislazione in materia di rifiuti (COM(2014)397) (3 pareri motivati); la proposta di regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura di prodotti biologici (COM(2014)180) (2 pareri motivati); la proposta di regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari (COM(2014)894) (2 pareri motivati) e la proposta di direttiva relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (COM(2014)212) (2 pareri motivati).

La notevole diminuzione del numero complessivo di pareri motivati formulati nel 2014 si è tradotta in un sensibile calo del numero di pareri motivati formulati per ciascuna camera. Nel 2014 solo 15 camere su 41 hanno formulato pareri motivati (contro 34 nel 2013). Il *Bundesrat* austriaco e la *House of Commons* britannica hanno formulato tre pareri motivati ciascuno (contro sei e cinque, rispettivamente, nel 2013). Il *Riksdag* svedese e il *Sénat* francese hanno formulato due pareri motivati ciascuno (mentre nel 2013 il *Riksdag* ne aveva formulati nove e il *Sénat* quattro). La maggioranza delle camere ha emesso un solo parere motivato, o addirittura nessuno.

La Relazione in esame rileva che, benché nel 2014 i parlamenti nazionali si siano dimostrati meno attivi nel formulare pareri motivati, alcune Camere hanno invocato un rafforzamento della procedura di controllo della sussidiarietà. Tra gennaio e maggio del 2014 il *Folketing* danese, la *Tweede Kamer* olandese e la *House of Lords* britannica hanno presentato relazioni contenenti proposte dettagliate sul modo di rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale.

Tali relazioni comprendono, tra l'altro, una serie di idee per l'ampliamento della portata del controllo della sussidiarietà: suggeriscono che i pareri motivati si occupino del rispetto non solo del principio di sussidiarietà, ma anche del principio di proporzionalità o della base giuridica della proposta. Le relazioni caldeggiano anche una proroga della scadenza per la presentazione di pareri motivati e propongono inoltre di obbligare la Commissione –

allorché venga fatta scattare la procedura del cartellino giallo – a ritirare o modificare la propria proposta.

Come è noto, le discussioni tra i parlamenti nazionali su questi temi stanno continuando in sedi differenti. Da ultimo, va richiamata l'iniziativa del Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, competente, tra le altre materie, per le relazioni interistituzionali che, nel dicembre 2014 ha trasmesso a tutti i membri della Commissione europea una lettera sul rafforzamento del dialogo politico con i Parlamenti nazionali attraverso una maggiore efficacia degli strumenti di raccordo.

L'onorevole Tancredi, nella relazione illustrativa sulla relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2015)316), il cui esame è stato avviato la scorsa settimana, l'ha richiamata per i profili concernenti il dialogo politico.

Per quanto concerne la sussidiarietà, mi preme rilevare che la lettera prospetta l'esigenza di assicurare uno stretto dialogo diretto con i Parlamenti nazionali che hanno adottato un parere motivato sia nel caso in cui siano raggiunte le soglie per l'attivazione del c.d. cartellino giallo (1/3 dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali) o del cartellino arancione (la metà più uno dei voti), prima di decidere se mantenere, modificare o ritirare la proposta legislativa, sia nel caso in cui le soglie non siano state raggiunte ma sia stato comunque espresso un numero significativo di pareri motivati.

Ciò conferma l'intenzione della Commissione di dare maggiore rilievo al ruolo dei Parlamenti nazionali, sicuramente apprezzabile, ci induce a ribadire quanto già sostenuto dalla XIV Commissione in passato a sostegno dell'importanza della selettività dell'esame. La commissione non verifica sistematicamente la conformità alla sussidiarietà delle proposte legislative trasmesse a tale scopo dalle istituzioni europee, ma individua quelle che appaiono effettivamente suscettibili di non coerenza con il principio stesso.

Ciò consente di concentrare l'attività della XIV Commissione sugli atti di maggiore rilevanza e di svolgere un'istruttoria approfondita, privilegiando la qualità rispetto alla quantità.

Inoltre, opportunamente l'estensione del controllo alla base giuridica delle proposte non si limita a valutare i presupposti per l'esercizio di una competenza a livello europeo piuttosto che nazionale, ma verifica preliminarmente la riconducibilità della proposta legislativa ad una norma attributiva della competenza europea.

Quanto all'estensione della procedura di allerta precoce anche ai profili di proporzionalità, occorre ribadire che i rilievi concernenti la proporzionalità, anche ove inclusi in un parere motivato, non sarebbero considerati ai fini del calcolo delle soglie per il meccanismo di allerta precoce e continuerebbero ad essere trattati nell'ambito del dialogo politico. Peraltro, mentre il controllo di sussidiarietà concerne esclusivamente i progetti legislativi dell'UE relativi a materie di competenza non esclusiva dell'Unione, la proporzionalità si applica a qualunque atto giuridico dell'UE, anche riconducibile a competenze esclusive.

Come già sostenuto per le Relazioni riferite agli anni 2012 e 2013, l'esame di sussidiarietà può essere operato, in linea di principio, tenendo conto delle dimensioni e della natura del fenomeno da regolare, al fine di verificarne soprattutto le implicazioni transnazionali, di valutare l'adeguatezza del quadro giuridico nazionale esistente o *in fieri* rispetto al fenomeno stesso e di verificare il valore aggiunto dell'intervento europeo rispetto a quello nazionale.

L'esame di proporzionalità postula invece, una volta valutati positivamente i profili di sussidiarietà e accertata quindi l'esistenza dei presupposti dell'intervento a livello europeo, un'accurata valutazione dell'impatto regolamentare, amministrativo, economico e finanziario dei progetti legislativi sull'ordinamento europeo e su quelli statale, regionale e locale, sui cittadini e sul sistema produttivo italiano che non può non essere strettamente legata

alla valutazione del merito dei medesimi progetti. Questa valutazione può richiedere, pertanto, tempi più lunghi di quella di sussidiarietà, implicando anche adeguate attività conoscitive.

Sul piano strettamente politico, l'estensione del meccanismo di allerta precoce anche ai profili di proporzionalità, inoltre, si porrebbe in linea di netta discontinuità con la posizione sostenuta dalla Camera, sin dai lavori della Convenzione, volta a limitare la portata del meccanismo stesso, al fine di attenuarne gli effetti di potenziale blocco dell'attività legislativa europea.

In buona sostanza, la relazione conferma che si registra un'accresciuta attenzione per la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte di alcune istituzioni ed organi e, in particolare, come sottolineato dalla Commissione europea, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni che hanno adattato le loro procedure interne e strutture amministrative per poter esaminare meglio l'impatto e il valore aggiunto dell'azione legislativa europea.

In considerazione delle rilevanti implicazioni politiche e giuridiche del principio

di sussidiarietà, propone, ai fini della prosecuzione dell'esame, di svolgere un breve ciclo di audizioni dei seguenti soggetti: Ministro degli affari europei; rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Assemblee regionali nonché rappresentanti dell'ANCI; esperti della materia.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2015)316 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)450 final).

Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015)451 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)452 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

la proposta di Regolamento che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)450 final);

la proposta di Decisione che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015)451 final);

la proposta di Regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di

paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (COM(2015)452 final);

premessi che:

i documenti in esame prevedono un complesso di misure finalizzate ad avviare un programma di parziale ricollocazione di rifugiati, in modo da distribuire in maniera più equa il relativo onere tra diversi Stati membri, riducendo il carico gravante su quelli più esposti (in particolare Italia e Grecia), e individuano alcuni Stati dichiarati « sicuri »;

tali misure si pongono in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione (COM (2015) 240), Comunicazione che ha segnato un rilevante salto di qualità nell'approccio dell'Unione europea al tema delle migrazioni che, per le dimensioni e il

carattere strutturale assunto, non può più essere affrontato secondo una logica emergenziale ma richiede risposte sistematiche e coerenti;

merita apprezzamento l'ispirazione che muove l'Agenda e le conseguenti proposte operative, diretta a porre le condizioni per consentire all'Unione europea di gestire il tema del massiccio afflusso di migranti sulla base di politiche organiche e coerenti che individuino, tra l'altro, sistemi più efficienti di prima accoglienza e di gestione delle domande di asilo, al fine di fronteggiare i picchi nei flussi assistendo i paesi più esposti, in coerenza con i principi di solidarietà tra i Paesi membri affermati dai Trattati;

all'originario meccanismo di ricollocazione in due anni di 40 mila richiedenti asilo, cui deve aggiungersi il meccanismo di reinsediamento di altri 20 mila profughi che attualmente sono ospitati in altri paesi, fuori dall'Unione europea, si aggiungerebbe ora – con la proposta di decisione (COM(2015)451 final) – la ricollocazione di emergenza di ulteriori 120 mila persone in evidente bisogno di protezione internazionale di cui 15.600 dall'Italia e 50.400 dalla Grecia. In una seconda fase, ad un anno dall'entrata in vigore della decisione, anche ulteriori 54 mila migranti (originariamente previsti a beneficio dell'Ungheria) sarebbero ricollocati da Italia e Grecia;

queste misure rappresentano un primo passo verso una politica europea effettivamente solidale circa la gestione dei flussi migratori e del volume delle richieste di asilo, che per acquisire effettiva efficacia dovrebbe tuttavia essere accompagnata da un adeguato sistema sanzionatorio in caso di rifiuto di uno Stato membro a partecipare al meccanismo di ricollocazione;

le modalità di calcolo in base alle quali sono state stabilite le quote di migranti da ricollocare fanno riferimento – tra gli altri parametri – anche alla media delle domande di asilo presentate in passato, parametro che sembra penalizzare

l'Italia esposta a consistenti flussi migratori già da diversi anni, per cui andrebbe modificato il periodo considerato (I sem. 2014/I sem. 2015) facendo riferimento ad un arco temporale più esteso;

andrebbe inoltre rivisto in riduzione il parametro del 75 per cento per individuare le nazionalità di provenienza dei soggetti da ricollocare, in modo da considerare la situazione di fatto, che registra, nel nostro Paese, la massiccia presenza di profughi provenienti da altri paesi, oltre ai Siriani ed Eritrei, gli unici che rientrerebbero nel predetto parametro;

allo schema di redistribuzione di richiedenti asilo si accompagna la previsione di un meccanismo permanente di solidarietà da attivare in qualsiasi momento a favore degli Stati membri dell'UE che si trovino ad affrontare situazioni di crisi, attraverso la modifica del regolamento Dublino (recante norme relative alla competenza di uno Stato membro a trattare una domanda di asilo);

al riguardo, appare fondamentale pervenire al superamento dell'attuale disciplina, introducendo soluzioni innovative che si basino sull'introduzione di un diritto di asilo UE riconosciuto da tutti gli Stati membri;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle sedi competenti europee:

a) si valuti l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di

rifiuto di uno Stato membro a partecipare al meccanismo di ricollocazione dei richiedenti asilo; soltanto in questo modo, infatti, si potrà realizzare un sistema che non sia affidato alla disponibilità di ciascun Stato membro ma sia davvero obbligatorio e non facilmente eludibile;

b) con riferimento alle modalità di calcolo in base alle quali sono state stabilite le quote di migranti da ricollocare, si tenga conto della condizione particolare dei paesi, come l'Italia, che da anni fanno fronte ad ingenti afflussi;

c) si valuti inoltre la possibilità di intervenire sul meccanismo di ricollocazione affinché i soggetti da ricollocare non

siano individuati esclusivamente tra coloro che provengono da Siria ed Eritrea;

d) si valuti la praticabilità dell'ipotesi di istituire una procedura unica di concessione di asilo, nonché un'unica autorità europea messa nella condizione di riconoscere lo status di protezione internazionale, eventualmente rafforzando l'EASO-Ufficio europeo di sostegno per l'asilo;

e) si valuti l'opportunità di segnalare un rafforzamento degli effetti derivanti dalla individuazione dei Paesi sicuri in modo da evitare inutili e dispendiosi adempimenti a carico degli Stati membri, come l'Italia, destinatari dei più consistenti afflussi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
AVVERTENZA	138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è svolto dalle 14.30 alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla prostituzione minorile.

Audizione del Presidente della Caramella Buona ONLUS, Roberto Mirabile, e della Vicepresidente, Anna Maria Piloizzi.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	139
Audizione di Libero Mancuso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 13 ottobre 2015.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato:

di mettere a disposizione della Procura di Reggio Calabria alcune informazioni riportate nel documento segreto Doc. 309/1;

di affidare al maresciallo Pinna l'incarico di acquisire alcuni reperti sequestrati nel covo di via Monte Nevoso a Milano;

di affidare, con distinti incarichi, al dottor Donadio, al dottor Siddi, al colonnello Pinnelli e al tenente colonnello Gi-raudo lo svolgimento di alcuni adempimenti istruttori;

di acquisire documentazione ed elementi informativi presso il Ministero dell'interno, la Questura di Roma e la Rai;

di affidare – previa acquisizione delle occorrenti autorizzazioni – un incarico di collaborazione, a titolo gratuito e a tempo parziale, al sostituto commissario della Polizia di Stato Cinzia Ferrante, attualmente in servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria del Tribunale di Roma.

Ricorda, inoltre, che nel corso di una precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, il deputato Grassi ha segnalato l'esigenza di procedere – prima dell'approvazione del documento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva – alla pubblicazione della versione definitiva dei resoconti stenografici delle sedute svolte.

Al riguardo, fa presente che sono stati pubblicati in versione definitiva i primi cinquanta resoconti stenografici della

Commissione (dal 15 ottobre 2014, prima seduta successiva alla costituzione, sino alla seduta del 22 settembre 2015).

I resoconti delle successive sedute saranno pubblicati in versione provvisoria in attesa della revisione formale da parte dei soggetti auditi (che hanno a disposizione trenta giorni dalla pubblicazione dello stenografico in versione provvisoria).

Comunica, infine, che:

con una mail dell'8 ottobre, il senatore Fornaro ha inviato la nota di precisazioni da lui pubblicata con riferimento ad un articolo apparso sulla testata *on line* « Gli Statigenerali » lo scorso 2 ottobre;

l'8 ottobre il dottor Donadio ha depositato una nota di libera consultazione concernente l'esecuzione di un incarico ricevuto;

il 9 ottobre il generale Scriccia e il maresciallo Pinna hanno depositato documentazione riservata riguardante l'acquisizione documentale in corso di esecuzione presso l'AISI;

con nota pervenuta il 12 ottobre, la dottoressa Giammaria e il sovrintendente Marratzu hanno depositato documentazione riservata concernente il covo di via Gradoli;

il 12 ottobre il generale Scriccia ha depositato una relazione di libera consultazione riguardante l'audizione dei dottori Dini e Roberti dello scorso 7 ottobre;

con nota pervenuta il 12 ottobre il dottor Siddi ha depositato il verbale riservato delle sommarie informazioni testimoniali acquisite da persona informata sui fatti;

il 12 ottobre il dottor Donadio ha depositato una nota di libera consultazione riguardante l'odierna audizione dell'avvocato Libero Mancuso;

il colonnello Pinnelli ha depositato una nota riservata e una di libera consultazione pervenute, rispettivamente, il 12 e il 13 ottobre;

con nota libera dell'8 ottobre, il Ministero della giustizia ha risposto ad una richiesta di informazioni formulata dalla Commissione;

il 12 ottobre è pervenuta una nota di libera consultazione dell'Ufficio Rapporti con il Parlamento del Ministero degli affari esteri, che – in relazione ad una richiesta formulata dal deputato Grassi nel corso dell'audizione del Ministro Gentiloni – trasmette copia del telegramma inviato dall'Ambasciatore britannico a Roma alle ore 9.45 orario di Greenwich (10.45 orario di Roma) del 16 marzo 1978 con riferimento al rapimento di Aldo Moro.

Audizione di Libero Mancuso.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione dell'avvocato Libero Mancuso.

Libero MANCUSO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Gero GRASSI (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD) e il senatore Miguel GOTOR (PD), ai quali replica Libero MANCUSO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'avvocato Mancuso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	141
Audizione del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, Domenico Manzione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
Comunicazioni del Presidente	141
AVVERTENZA	142

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 13 ottobre 2015. – Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, Domenico Manzione.

(*Svolgimento e conclusione*).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Domenico MANZIONE, *Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno*, svolge una relazione introduttiva, depositando documentazione al riguardo che dichiara non essere soggetta ad alcun regime di riservatezza.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni Gennaro MIGLIORE, *presidente*, i deputati Marialucia LOREFICE (M5S), Paolo BENI (PD) e Khalid CHAOUKI (PD) nonché la deputata Vega COLONNESE (M5S).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Manzione per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 8 ottobre ha convenuto sull'opportunità di acquisire ogni documentazione ritenuta utile per approfondire le vicende che hanno riguardato un centro per minori di Casoria (NA), oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di stampa nei giorni scorsi, nonché il CARA di Aprigliano (CS), oggetto di sequestro preventivo lo scorso 18 settembre su iniziativa della Procura di Cosenza.

La Commissione concorda.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, avverte infine che il giorno 7 ottobre 2015 è stata trasmessa – in riscontro alla richiesta della Commissione – copia della relazione dell'ANAC sugli appalti a Roma.

Tale documentazione è disponibile presso l'archivio della Commissione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto dell'ordine del giorno non è stato svolto:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Angelo Cera)

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Movimento « Abolizione limiti di età concorsi statali, Forze dell'ordine e privati », nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00552 Rizzo . 4

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

ALLEGATO 1 (*Emendamento 2.1000 dei relatori*) 32

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 34

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 14

ALLEGATO 3 (*Emendamento 5.501 dei relatori (Nuova formulazione)*) 35

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

ALLEGATO 4 (*Emendamento 2.1000 dei relatori e relativi subemendamenti*) 36

ALLEGATO 5 (*Proposte emendative approvate*) 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 43

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. Emendamenti C. 2874, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 210 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	43
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Esame e rinvio</i>)	50

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. (COM(2015) 450 final).	
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria. (COM(2015) 451 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE. (COM(2015) 452 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	52
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	53

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. Esame emendamenti C. 2874, approvata dal Senato	56
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. Esame emendamenti C. 2957, approvata dal Senato	56
---	----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2956 Formisano</i>)	56
ALLEGATO (<i>Subemendamenti ed emendamenti approvati</i>)	60
AVVERTENZA	59

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	75
--	----

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	76
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	77
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/92/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	78
VI Finanze	
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta, sulle tematiche relative al settore dei giochi pubblici (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	81
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 208 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	82
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei deputati Pannarale e Giancarlo Giordano)</i>	100
X Attività produttive, commercio e turismo	
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione del Parlamento indonesiano per un confronto sulle politiche industriali e sul contrasto alla contraffazione dei marchi	104
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo (Atto n. 201) recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.	
Rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI)	104
Rappresentanti del Gestore dei servizi energetici (GSE)	104
AVVERTENZA	104
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti alle proposte emendative 6.50, 7.50, 7.010 e 7.011 del Relatore</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione degli emendamenti Calabrò 2.16, Miotto 2.20 e Fossati 3.14</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	121

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
---	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti, 7-00504 Gagnarli e 7-00622 Zaccagnini sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese agrofarmaci (Agrofarma) .	122
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA)	122

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	123
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. (COM(2015)450 final).	
Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria. (COM(2015)451 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE. (COM(2015)452 final) (Parere alla I Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	126
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2015)315 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	129
Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2015)316 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	134

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
AVVERTENZA	138

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 139

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 139

Audizione di Libero Mancuso (*Svolgimento e conclusione*) 140**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE**

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 141

Audizione del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, Domenico Manzione
(*Svolgimento e conclusione*) 141

Comunicazioni del Presidente 141

AVVERTENZA 142

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,20



17SMC0005310